



CAMERA PENALE IMPERIA SANREMO "ROBERTO MORONI"

MASSIMARIO
DELLA GIURISPRUDENZA PENALE
DEL TRIBUNALE DI IMPERIA

I.

GIURISPRUDENZA SULLA NORMATIVA SOSTANZIALE

Art. 2 c.p.

Legge penale - successione nel tempo - norme sulla condizione di procedibilità

Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 c.p. in caso di mutamento nel tempo del regime del procedibilità a querela va risolto positivamente alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità, cosicché il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (cfr. da ultimo Cass. pen. n. 3019 del 9 ottobre 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1598/2021 est. Romano

La condizione di procedibilità della querela, quale istituto assimilabile a quelli che contribuiscono a comporre il quadro necessario a determinare l'*an* e il *quomodo* di applicazione del precetto, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, c.p. ha natura mista, sostanziale e processuale (Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 40150 del 21 giugno 2018), e pertanto la modifica legislativa afferente al regime di procedibilità del reato, in quanto norma più favorevole all'imputato, opera certamente in modo retroattivo.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1475/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/1/2022 n. 27/2022 est. Minieri

Art. 10 c.p.

Legge penale - delitto comune dello straniero all'estero - procedibilità

Ai fini del positivo accertamento dell'assenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p. è necessario che emergano elementi per ritenere che il reato sia stato commesso all'estero (nella specie, è stata esclusa la necessità della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p. in relazione alla contraffazione di una patente estera perché l'imputato è stato trovato in possesso del documento nel territorio italiano ove risultava aver commesso reati già da tempo).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2019 n. 1377/2019 est. Serra

Art. 40 c.p.

Nesso di causalità – infortunio sul lavoro – posizione di garanzia - efficacia impeditiva della regola violata

Sussiste il nesso di causalità tra la condotta doverosa omessa e l'evento nel caso in cui l'adozione delle regole cautelari violate (nello specifico artt. 18 comma 1° lett. c), art 37 comma 1° e art. 71 comma 1° del D.lgs. 81/2008), avrebbe consentito – con elevata probabilità – di evitare la verifica dell'evento lesivo in concreto verificatosi.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1400/2021 est. Bossi

Nesso di causalità - infortunio sul lavoro – posizione di garanzia – condotta abnorme

In tema di incidenza causale della condotta negligente del lavoratore in occasione dell'infortunio di cui lo stesso rimanga vittima, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore sia

abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e pertanto al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (cfr. Cass. pen. 14/2/2018 n. 7188).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1400/2021 est. Bossi

Nesso di causalità - infortunio sul lavoro – posizione di garanzia – caso fortuito

L'istituto di cui all'art. 45 c.p. è connotato dai profili dell'imprevedibilità o dell'imponderabilità, risolvendosi in una circostanza normale in grado di impedire – o comunque di rendere in concreto inesigibile – l'osservanza delle regole cautelari violate nel caso concreto (nella specie il Tribunale ha ritenuto che nulla di tutto ciò fosse ravvisabile nella condotta dell'imputato, non essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale alcun fattore concreto in grado di rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l'adempimento degli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1400/2021 est. Bossi

Art. 42 c.p.

Reati contravvenzionali - elemento soggettivo

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nei reati contravvenzionali è sufficiente la colpa, non occorrendo dunque la conoscenza ma la semplice rappresentabilità dei relativi elementi costitutivi in capo al richiedente (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che in un caso di rifiuto d'indicazioni sulla propria

identità l'agente avrebbe dovuto rappresentarsi la qualità di pubblico ufficiale del soggetto richiedente che peraltro era evidente).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Art. 43 c.p.

Elemento soggettivo - dolo eventuale

L'elemento soggettivo della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (cfr. Cass. pen. SS.UU. n. 12433 del 3 marzo 2010).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/3/2022 n. 370/2022 est. Bossi

Art. 45 c.p.

Caso fortuito o forza maggiore

L'istituto di cui all'art. 45 c.p. è connotato dai profili dell'imprevedibilità o dell'imponderabilità, risolvendosi in una circostanza normale in grado di impedire – o comunque di rendere in concreto inesigibile – l'osservanza delle regole cautelari violate nel caso concreto (nella specie il Tribunale ha ritenuto che nulla di tutto ciò fosse ravvisabile nella condotta dell'imputato, non essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale alcun fattore concreto in grado di rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l'adempimento degli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1400/2021 est. Bossi

Art. 52 c.p.

Legittima difesa

L'esimente della legittima difesa è configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessaria e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione: cfr. Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 51262 del 13 giugno 2017 (nella specie il Tribunale non ha ravvisato la scriminante *de qua*, ritenendola incompatibile con la condotta di inseguimento posta in essere dall'imputato e con l'inflizione di colpi all'aggressore anche quando questi era già ferito e con aggressività pari almeno a quella posta in essere dall'altra parte; inoltre ha ritenuto non necessitata la condotta dell'imputato perché avrebbe potuto darsi alla fuga).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1467/2021 est. Billeri

Legittima difesa – eccesso colposo

L'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione: cfr. *ex multis*, Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 45407 del 10 novembre 2004 (nella specie il Tribunale non ha ravvisato l'eccesso colposo nella legittima difesa, ritenendola incompatibile con la condotta di inseguimento posta in essere dall'imputato e con l'inflizione di colpi all'aggressore anche quando questi era già ferito e con aggressività pari almeno a quella posta in essere dall'altra parte: inoltre ha ritenuto non necessitata la condotta dell'imputato perché avrebbe potuto darsi alla fuga).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1467/2021 est. Billeri

Art. 56 c.p.

Reato tentato – casistica

È ammissibile il tentativo di partecipare ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso già costituita, situazione diversa dal tentativo di costituire una associazione, viceversa inammissibile tenuto conto della natura di reato di pericolo nella fattispecie in esame (cfr. Cass. Pen. n. 6077/1987).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

È corretta la qualificazione giuridica in termini di tentativo di furto quando gli atti posti in essere dall'agente risultino idonei e inequivocabilmente diretti all'introduzione in un'autovettura (nella specie, lo stesso agente ha ammesso di avere agito con l'intenzione di impossessarsi di quanto in essa contenuto e inoltre la sua azione è stata interrotta dall'intervento degli operanti, che sono poi riusciti immediatamente a fermarlo).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1441/2021 est. Billeri

Desistenza e recesso attivo - differenza

Nei reati di danno a forma libera la resistenza può avere luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento rispetto i quali può, al più, operare la diminuzione per il recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento e non sia sollecitata da fattori esterni (nella specie, relativa a un caso di tentativo compiuto di furto posto in essere con l'introduzione in un immobile altrui, il Tribunale ha ravvisato gli estremi del recesso attivo ma non quelli della desistenza perché l'imputato si era allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e senza che ciò fosse dipeso dall'attivazione di un allarme).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 372/2022 est. Romano

Art. 59 c.p.

Circostanze del reato - circostanze non conosciute o erroneamente supposte – circostanza aggravante dell'associazione armata

La circostanza aggravante dell'associazione armata ha carattere oggettivo e deve essere riferita all'organizzazione nel suo complesso, cosicché, non richiedendo necessariamente la disponibilità di armi in capo al singolo partecipe, certamente può essere riconosciuta nei confronti di tutti gli associati, anche se non abbiano personalmente custodito o utilizzato le armi (cfr. Cass. Pen. n. 7707/2003), purché siano consapevoli della disponibilità riferibile all'associazione o la ignorino per colpa (cfr. Cass. Pen. n. 958/1997), non sussistendo – attesa l'ampia formulazione dell'art. 59 comma 2 c.p., introdotto dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 – logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Circostanze del reato - circostanze non conosciute o erroneamente supposte - circostanza aggravante della *res furtiva* soggetta a confisca

Mentre ai sensi dell'art. 59 comma 1 c.p., le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o da lui ritenute inesistenti per errore, il comma 2 della medesima norma stabilisce – in applicazione del principio del *favor rei* cui è ispirato il codice penale – che le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa (nella specie il Tribunale ha ritenuto credibili le dichiarazioni sullo stato dei luoghi ove è avvenuto il furto rese

dall'imputato in sede di esame – non smentite da alcuna documentazione contraria – e ha escluso l'applicazione dell'aggravante del furto su bene sottoposto a confisca stante l'assenza di cancelli, recinzioni o financo un semplice cartello idoneo ad avvisare che i beni ivi abbandonati fossero sottoposti a vincolo).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1398/2022 est. Romano

Art. 61 c.p.

Circostanze aggravanti comuni – motivi abietti o futili

Non sono "futili motivi" quelli attinenti a presunti debiti che la parte offesa abbia nei confronti dell'agente o di persone a lui vicine (nella specie del figlio dell'imputato, in conseguenza della condivisione delle spese dell'appartamento in cui i due avevano vissuto (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la mancata corresponsione del denaro dovuto per la condivisione delle spese di un immobile, di cui la persona offesa aveva riconosciuto la debenza, unitamente al contegno della stessa che con varie scuse aveva cercato di sottrarsi all'adempimento, avesse effettivamente portato l'imputato all'inasprimento delle sue condotte).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1434/2021 est. Bossi

Circostanze aggravanti comuni - minorata difesa - ora notturna

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. quando l'azione sia posta in essere in circostanze di tempo e di luogo concretamente in grado di limitare la difesa privata e pubblica (in piena notte e su strada del centro storico cittadino, all'orario dei fatti non frequentata da alcuno (cfr. sul punto, Cass. Sez. 5, sentenza n. 12051 del 14/1/2021, Rv. 280812).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1441/2021 est. Billeri

La circostanza che l'autore del fatto agisca in tempo di notte non è sufficiente *ex se* a far ritenere sussistente la gravante in parola occorrendo che, sulla base di una valutazione complessiva e concreta nelle evidenze disponibili, risulti che il tempo di notte abbia concretamente agevolato la realizzazione del fatto di reato e sia stata oggetto di profitto da parte del soggetto agente (cfr. Cass. pen. sez. V sentenza n. 53409 del 18 giugno 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1354/2021 est. Minieri
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1565/2021 est. Minieri

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata: cfr. Cass. pen. 3457/2020 (nella specie il Tribunale ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante per un furto di piante ornamentali sottratte nelle pertinenze di un'abitazione destinata proprio a tale coltivazione, furto avvenuto in orario notturno in una zona in cui non vi erano vigilanti né dipendenti e che pertanto si presentava più isolata e con una capacità di difesa pubblica e privata oggettivamente ridotta di cui l'imputato ha beneficiato).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1431/2021 est. Romano

Ai fini dell'integrazione della aggravante della minorata difesa le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente profitti in modo tale da ostacolarla, debbono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profitto - in cui versò il soggetto passivo, non essendo sufficiente la idoneità astratta delle dette condizioni a favorire la commissione del reato: cfr.

Cass. Pen., SS.UU. informazione provvisoria n. 11 del 15.7.2021 (nella specie il Tribunale ha ritenuto configurabile l'aggravante, benché la condotta di tentato furto tenuta a tarda notte non si fosse concretizzata grazie a una segnalazione a seguito della quale le forze dell'ordine erano riuscite a sventare il furto, di talché ha considerato la zona vulnerabile sin dalle prime ore della sera e, quindi, esposta più agevolmente a condotte predatorie).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1484/2021 est. Romano

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa e, ai fini della sua configurabilità, occorre che tali condizioni siano conosciute dall'agente e che questi ne abbia volontariamente approfittato (nella specie il Tribunale ha ritenuto sussistere l'aggravante in relazione all'orario del furto - tra le sei e le sette del mattino - e avendo approfittato l'imputato della chiusura al pubblico dello stabilimento balneare, dell'assenza di persone in giro e della scarsa illuminazione dovute all'orario).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/11/2021 n. 1496/2021 est. Bossi

Circostanze aggravanti comuni - minorata difesa – truffa *on line*

In tema di truffa *on line* è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento al profittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (così, da ultimo Cass. pen. sez. 2 n. 28070/2021).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 29/11/2021 n. 1498/2021 est. Russo

Circostanze aggravanti comuni - abuso di ospitalità

Ai fini della configurazione della gravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. si considera ospite chi sia accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona, o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata, con il suo consenso (cfr. Cass. pen. sez. 3n. 52435 del 3 ottobre 2017, Rv. 271885).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/3/2022 n. 368/2022 est. Billeri

Art. 62 c.p.

Circostanze attenuanti comuni – stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui.

Gli elementi costitutivi della circostanza di cui all’art. 62 n. 2 c.p. sono: lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva, che può anche non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui; il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere dell’ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; un "rapporto di causalità psicologica" e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta (Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 21409 del 27 marzo 2019; Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 23031 del 3 marzo 2021).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri

Circostanze attenuanti comuni - danno patrimoniale di speciale tenuità - furto in esercizio commerciale

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (nella specie la circostanza non è stata riconosciuta per il furto di un telefono cellulare del valore di 140 euro e di un *tablet* di euro 100).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1560/2021 est. Minieri

**Circostanze attenuanti comuni - danno patrimoniale di speciale tenuità
- furto di beni contenuti all'interno dell'autovettura**

Non sussistono i presupposti per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. quando si sia danneggiata l'autovettura ed in relazione alla tipologia e al valore dei beni che comunemente si possono trovare a servizio di una vettura in sosta (principio affermato in relazione a imputazione per il delitto di cui agli artt. 56, 61 n. 5, 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1441/2021 est. Billeri

Può essere applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. quando oggetto della sottrazione siano oggetti di modesto valore (nella specie il Tribunale ha ravvisato l'attenuante nella sottrazione da un'automobile di accessori per la manutenzione della stessa, un telecomando, un pacco di mascherine ed un cavetto per il caricatore di cellulare; refurtiva comunque restituita, integra, alla proprietaria la mattina stessa dell'arresto).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1425/2021 est. Bossi

**Circostanze attenuanti comuni - danno patrimoniale di speciale tenuità
- detenzione di sostanza stupefacente**

Non può essere applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. quando la detenzione finalizzata alla cessione riguardi sostanza stupefacente c.d. pesante tenuto conto del profitto ritraibile dalla cessione di plurime dosi e delle potenziali conseguenze pericolose per gli acquirenti.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/1/2022 n. 25/2022 est. Romano

**Circostanze attenuanti comuni - danno patrimoniale di speciale tenuità
– favoreggiamento dell’immigrazione clandestina**

L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato che la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente) sia l'entità dell'evento dannoso o pericoloso: cfr. Cass. Pen. sez. V n. 26807 del 19/3/2013, Rv. 257545 (nella specie l'attenuante è stata riconosciuta in un caso di violazione dell'art. 12 c. 1, 3, 3 ter D. Lgs. 286/98).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 4/12/2014 n. 562/2014 est. Rainieri

Art. 62 bis c.p.

Circostanze attenuanti generiche - requisiti

Le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 *bis* c.p. non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice ma devono essere il frutto del riconoscimento di situazioni non specificamente contemplate dalla legge e che presentino tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr. Cass. pen. Sez. II sentenza n. 44221 del 12 luglio 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1435/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1476/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri (in relazione a una spiegazione alternativa dei fatti fornita dall'imputato

palesemente irragionevole e in assenza di segni di ravvedimento critico del proprio operato).

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/7/2022 n. 1139/2022 est. Billeri

Circostanze attenuanti generiche - requisiti - precedenti penali

Non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p. in caso di gravi precedenti penali dell'imputato (che da soli possono essere ostativi al riconoscimento delle attenuanti) e del suo comportamento processuale che non denota alcun segno di critica rivisitazione delle condotte addebitate (avendo lo stesso imputato ritrattato completamente in dibattimento quanto ammesso in sede di convalida dell'arresto per screditare la persona offesa).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche a motivo della personalità dell'imputato quando lo stesso risulti gravato da un grave precedente penale, sotto un *alias* con certezza alla medesima riconducibile (principio affermato in relazione a imputazione per il delitto di cui all'art. 20 comma 14 D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1440/2021 est. Billeri

Non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche a un imputato gravato da plurimi precedenti di polizia e arrestato mentre era in corso di

esecuzione altra misura cautelare in relazione a diverso procedimento penale, misura che evidentemente non stava sortendo alcun effetto deterrente in ordine alla commissione di ulteriori reati.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche in caso di persona pregiudicata per reati della stessa specie e con molteplici analoghe pendenze (nella specie si trattava di truffa *on line*).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 29/11/2021 n. 1498/2021 est. Russo

Circostanze attenuanti generiche - requisiti - incensuratezza

Possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato e della non particolare pericolosità della condotta (art. 497 *bis* c.p.), oltre che del buon comportamento tenuto a seguito dell'arresto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1483/2021 est. Romano

Possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle scuse offerte dall'imputato (sintomo di resipiscenza per la condotta illecita posta in essere) e dello stato di incensuratezza del medesimo.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1484/2021 est. Romano

Possono essere concesse le attenuanti generiche in ragione dello stato di incensuratezza e della giovanissima età dell'imputata (da pochi mesi maggiorenne) al momento dei fatti (fattispecie di furto in grande magazzino).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1486/2021 est. Romano

Lo stato di incensuratezza dell'imputato e la non particolare pericolosità della condotta, oltre che il buon comportamento tenuto a seguito dell'arresto, consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (principio affermato in relazione alla contestazione del delitto di cui all'art. 13, comma 13, D.lgs. 286/1998).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 20/11/2021 n. 1445/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 20/12/2021 n. 1446/2021 est. Romano

Circostanze attenuanti generiche - requisiti - comportamento processuale

Non possono essere applicate le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 *bis* c.p. quando l'imputato fornisca una spiegazione dei fatti palesemente non veritiera e non mostri segni di ravvedimento critico del proprio operato.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Non possono essere applicate le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 *bis* c.p. quando non emergano elementi positivi tali da giustificare una riduzione della pena come possono essere i segni di ravvedimento per la propria condotta e l'offerta di scuse.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/1/2022 n. 1/2022 est. Bossi

Non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche qualora non emergano elementi positivamente valorizzabili ai fini della riduzione della pena, nemmeno sotto il profilo dell'ammissione degli addebiti, quando questa sia necessitata visto l'arresto in flagranza e la presenza di plurimi precedenti penali e di polizia.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi

Non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche all'imputato in difetto di elementi positivi tali da giustificare una riduzione della pena quando l'imputato non mostri alcun segno di ravvedimento per la propria condotta e nemmeno si scusi, pur avendone avuto l'opportunità anche in sede di udienza di convalida.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1433/2021 est. Bossi

Non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche quando l'imputato abbia tenuto un comportamento processuale neutro né abbia fornito di segnali di resipiscenza per il proprio comportamento.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

Non possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche quando non sia possibile, in ragione dell'assenza dell'imputato, verificare la presenza di segnali di resipiscenza per le proprie condotte.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Non sussistono elementi favorevolmente valutabili per la concessione delle attenuanti generiche all'imputato in mancanza di elementi da cui desumere resipiscenza per le proprie condotte o di ritrattazione, neppure in parte, di quanto sostenuto (nella specie la condotta processuale inerte era stata tenuta in relazione a imputazione per il delitto di cui all'art. 378 c.p.)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1448/2021 est. Romano

Il comportamento di piena collaborazione posto in essere dall'imputato giustifica l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1354/2021 est. Minieri

Possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche in ragione dei segni di resipiscenza manifestati dall'imputato e di dichiarazioni ammissive degli addebiti da lui rese.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1357/2021 est. Minieri

Possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p. in considerazione sia del collaborativo comportamento processuale tenuto dall'imputato (espreso consenso prestato all'acquisizione degli atti che ha sensibilmente velocizzato l'*iter* processuale) sia delle scuse offerte in corso di processo, che possono interpretarsi come sintomo di resipiscenza per le proprie condotte illecite.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 15/11/2021 n. 1412/2021 est. Romano

Si ritengono concedibili le circostanze attenuanti generiche in quando l'imputato ha mostrato un'effettiva resipiscenza, scusandosi sia per il fatto sia per la violazione della misura originariamente applicata (principio affermato in relazione ad imputazione per il delitto di cui agli artt. 56, 61 n. 5, 624 e 625 n. 2 e 7 c.p. in un caso in cui l'imputato aveva anche manifestato volontà di riprendere a lavorare con il fratello, confermata da dichiarazione scritta di questi in ordine alla disponibilità a stipulare un contratto di lavoro).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1441/2021 est. Billeri

Possono essere concesse le attenuanti generiche considerato l'atteggiamento collaborativo mostrato dall'imputato nel corso degli accertamenti effettuati dall'ufficio ispettivo della società (fattispecie di appropriazione ex art. 646 c.p.).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1469/2021 est. Bosacchi

Circostanze attenuanti generiche - requisiti - condotta riparatoria

Non sono applicabili le circostanze attenuanti generiche qualora non emergano in giudizio elementi positivamente valutabili ai fini di un giudizio di riduzione della pena, quando non risulti che l'imputato si sia attivato per risarcire il danno patito dalla persona offesa, licenziata poco dopo i fatti di causa (principio affermato in relazione a contestazione di lesioni colpose sul luogo di lavoro).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1400/2021 est. Bossi

Non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche all'imputato, seppur incensurato, qualora non siano emersi elementi positivamente valorizzabili ai fini della riduzione della pena e in difetto di qualsivoglia attivazione per riparare le conseguenze dannose della condotta, di cui l'imputato non mostri di avere minimamente compreso la gravità.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1411/2021 est. Bossi

Non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche quando l'imputato sia gravato da precedenti penali specifici e mostri così di perseverare nella condotta illecita nonostante siano già intervenute delle sentenze divenute irrevocabili; né si sia in alcun modo attivato per riparare il danno cagionato nemmeno a fronte della pendenza del procedimento penale a suo carico, in tal modo dimostrando di non aver proprio compreso la portata illecita della propria condotta né mostrando alcun segno di ravvedimento (nella specie si trattava di condotte ex art. 570 c.p.).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1454/2021 est. Bossi

Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse in caso di positivo comportamento tenuto dall'agente dopo il fatto, come il risarcimento del danno alla persona offesa, e come un comportamento processuale collaborativo.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1393/2021 est. Romano

Circostanze attenuanti generiche - requisiti - elemento oggettivo e soggettivo del reato

Possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione della durata piuttosto breve della condotta illecita e dell'evidente dolo d'impeto che ha connotato le condotte degli stessi (fattispecie di rissa in cui è stata ravvisata la presenza di un dolo di non rilevante intensità).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1396/2021 est. Romano

Circostanze attenuanti generiche - requisiti - età

Possono essere riconosciute le attenuanti generiche in ragione della giovane età dell'imputato al momento del fatto, dello stato di incensuratezza e del comportamento collaborativo offerto dal medesimo sia in fase di indagini - con riguardo alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto - sia in fase processuale (tale essendo stata ritenuta la scelta del rito abbreviato per la sensibile velocizzazione del percorso processuale che avrebbe comportato)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1395/2021 est. Romano

Possono essere concesse le attenuanti generiche in caso di incensuratezza dell'imputato e della sua età avanzata.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1474/2021 est. Gamba

Art. 63 c.p.

Circostanze del reato – applicazione degli aumenti e delle diminuzioni

È circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 20798/2011).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Se concorrono più circostanze aggravanti a effetto speciale, come nel caso in cui concorrano l'aggravante del comma 3 o del comma 3 *ter* dell'art. 12 D. Lgs. 286/98 con la recidiva reiterata, si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave e la recidiva resta assorbita in quest'ultima.

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 26/5/2021 n. 189/2021 est. Bonsignorio

Art 69 c.p.

Circostanze del reato – concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

In relazione al divieto di bilanciamento di cui al comma 3 *quater* nell'art. 12 D. Lgs. 286/98 va confermata la natura circostanziale della fattispecie del comma 3 esamina e va affermato che la ricorrenza dell'aggravante nel comma 3 *bis* o del comma 3 *ter* sottrae al bilanciamento anche l'aggravante del comma 3 in ragione del preciso ordine di applicazione delle circostanze dettato dal comma 3 *quater*.

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 26/5/2021 n. 189/2021 est. Bonsignorio

In caso di recidiva reiterata, secondo il disposto dell'art. 69 comma 4 c.p., le circostanze attenuanti non possono essere applicate in prevalenza.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/112021 n. 1357/2021 est. Minieri

Art. 77 c.p.

Concorso di reati - reato continuato - determinazione delle pene accessorie – interdizione dai pubblici uffici e interdizione legale

In caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non più quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione (così, Cass. Pen. Sez. 1, sentenza n. 7346 del 30/1/2013 Cc. dep. 14/2/2013 Rv. 2545551 – 0).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Concorso di reati - reato continuato - determinazione delle pene accessorie – interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione

In caso di condanna per reato continuato, la durata delle pene accessorie per le quali sia previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 41061/2019)

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Art. 81 c.p.

Concorso di reati - concorso formale di reati - differenza dalla continuazione

Nel caso di detenzione di sostanze stupefacenti pesanti e leggere che rientrano le prime nell'ambito di applicazione del primo comma e le secondo in quello del quarto comma ha luogo un concorso formale di reati e non un reato continuato.

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 11/10/2021 n. 344/2021 est. Luppi

Concorso di reati - continuazione - disegno criminoso - medesimezza - requisiti

La sussistenza del vincolo della continuazione a norma dell'articolo 81 comma 2 c.p.p. va desunta da elementi iniziati quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità dell'asso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del *modus operandi* e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 1766 del 6 luglio 2015).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1405/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1435/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1634/2021 est. Minieri

Può riconoscersi la sussistenza del vincolo della continuazione qualora i reati ascritti all'imputato siano commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e

sulla scorta di un unico impulso psichico, elementi che consentano di ritenere esistente il medesimo disegno criminoso che porta all'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui all'art. 81 cpv. c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1400/2021 est. Bossi

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1425/2021 est. Bossi

L'unicità del disegno criminoso, non identificabile con un generico programma delinquenziale o con un'abitudine criminosa, sussiste se le diverse azioni od omissioni siano ricollegate, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, a un'unica previsione. Tra gli indici rivelatori vengono in considerazione la tipologia dei reati, il bene protetto, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, la modalità della commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità ed il contesto spazio-temporale in cui esse si collocano: cfr. Cass. Pen. 25/6/2019 n. 41063 (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere la continuazione poiché, al di là della medesima natura dei reati per cui l'imputato è stato condannato - art. 570 c.p.-, le parti lese erano nuclei familiari diversi).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1454/2021 est. Bossi

Concorso di reati - continuazione - reato più grave - individuazione - requisiti

Il riconoscimento della continuazione importa per il giudice il compito di individuare la violazione più grave in astratto (cfr. Cass. pen. SS.UU. sentenza n. 25939 del 28 febbraio 2013; sez. II sentenza n. 36107 del 16 maggio 2017).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1435/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri

Il riconoscimento della continuazione importa per il giudice il compito di individuare la violazione più grave in astratto (cfr. Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 25939 del 28 febbraio 2013; sez. II, sentenza n. 36107 del 16 maggio 2017) ma, per il caso in cui due o più delitti da unificare sotto il vincolo della continuazione non presentino differenze nel trattamento sanzionatorio, il giudice non potrà che determinare mediante una valutazione in concreto quale sia l'ipotesi delittuose più grave, ragione del fatto che l'istituto in questione integra una *fictio juris* che non fa perdere la propria individualità giuridica a ciascuno dei fatti di reato sussunti nell'ambito della continuazione stessa (cfr. Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 43239 del 4 maggio 2016; Sez. VI, sentenza n. 29404 del 6 giugno 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1634/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 26/12/2021 n. 1643/2021 est. Minieri

Per il caso in cui due o più delitti da unificare sotto il vincolo della continuazione non presentino differenze di trattamento sanzionatorio, il giudice non potrà che determinare quale sia l'ipotesi delittuosa più grave mediante una valutazione in concreto in ragione del fatto che l'istituto in questione integra una *fictio juris* che non fa perdere la propria individualità giuridica a ciascuno dei fatti di reato sussunti nell'ambito della continuazione stessa (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 43239 del 4 maggio 2016; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 29404 del 6 giugno 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1435/2021 est. Minieri

Ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse e, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere sia nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satelliti (così, Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Rv 255347).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Concorso di reati - continuazione - aumento di pena

Se il reato più grave è punito con la pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave (cfr. Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 40983/2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1597/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1630/2021 est. Romano

L'aumento della pena per la continuazione tra il delitto di cui all'art. 337 c.p. e la contravvenzione di cui all'art. 4 comma 2 Legge 110/1975, punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, deve essere effettuato con riferimento alla sola pena detentiva della reclusione (cfr. Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 40983 del 21/6/2018)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1401/2021 est. Billeri

Quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave (cfr. Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 40983 del 21/6/2018)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Concorso di reati - continuazione - fatti reato coperti da giudicato e altri *sub iudice*.

Il riconoscimento della continuazione tra fatti reato coperti da giudicato e altri *sub iudice* importa per il giudice il compito di individuare la violazione più grave sulla base del raffronto tra la pena irrogata dal giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato e quella *irroganda* in relazione ai reati *sub iudice* (Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 20915 del 26 aprile 2013; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 29404 del 6 giugno 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1405/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1468/2021 est. Billeri

Può riconoscersi il vincolo della continuazione tra il reato *sub iudice* (art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990) e quello di cui alla sentenza definitiva di applicazione pena passata in giudicato, quando i due reati abbiano ad oggetto la medesima tipologia di sostanza e costituiscano entrambi ipotesi di lieve entità e quando le condotte siano state poste in essere nel medesimo luogo (nei pressi dell'abitazione dell'imputato) e in un lasso di tempo ravvicinato, oltre che in considerazione della condizione di assuntore di sostanze stupefacenti dell'imputato stesso.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1468/2021 est. Billeri

L'imputato che nel giudizio di cognizione richiede il riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati ha l'onere di produrre le relative sentenze, pena l'inammissibilità della richiesta (cfr. Cass. Pen. n. 41063 del 25 giugno 2019, secondo cui l'imputato che richiede nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrre la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. c.p.p. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a carico dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del termine di prescrizione).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1454/2021 est. Bossi

Concorso di reati - continuazione – recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.

Nella determinazione dell'aumento di pena previsto per il reato *sub iudice*, da porsi in continuazione con precedente sentenza in giudicato e ritenuta in concreto più grave, occorre rispettare il limite minimo di cui all'art. 81 c. 4 c.p., in relazione alla contestata e sussistente recidiva, ritenuta sussistente anche nella sentenza passata in giudicato.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1468/2021 est. Billeri

Art. 99 c.p.

Recidiva - condizioni di applicabilità

L'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado

di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna: cfr. *ex multis* Cass. pen. sez. 2 n. 994 del 25 novembre 2021, Rv. 282515 (nella specie il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse la recidiva essendo le precedenti condanne tutte divenute definitive successivamente alla commissione del reato oggetto di giudizio).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 2/3/2022 n. 345/2022 est. Billeri

Alla luce dei principi sul punto enucleati dalla Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 35783 del 27 maggio 2010; Cass. Pen. Sez. F., sentenza n. 35526 del 19 agosto 2013; Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 33299 del 16 novembre 2016), quando i fatti realizzati non appaiono sintomatici di maggiore pericolosità dell'imputato rispetto ai pregiudizi definitivi, non si ritiene di riconoscere gli effetti della contestata recidiva.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1354/2021 est. Minieri

La recidiva semplice può essere esclusa quando i fatti per cui è processo non siano espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità del giudicabile, in considerazione del lasso di tempo trascorso rispetto alle precedenti condanne e del peculiare contesto relazionale in cui si sono consumati i delitti (nella specie si trattava di fatti commessi in ambito familiare).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Non deve operarsi l'aumento per la contestata recidiva quando il reato per cui si procede non sia espressione di una maggiore capacità a delinquere dell'imputato, tenuto conto della diversa fattispecie incriminatrice e del tempo trascorso rispetto al fatto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1402/2021 est. Billeri

Deve essere disattesa la recidiva in caso di precedenti condanne per reati del tutto diversi da quello per cui si procede commessi, peraltro, molti anni prima di tale episodio, onde la presenza di uno iato temporale rilevante suggerisce di

considerare l'episodio per cui è processo più come una occasionale ricaduta nel crimine che come espressione di maggiore pericolosità tale da legittimare un inasprimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 99 c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1448/2021 est. Romano

Deve essere disattesa la recidiva contestata all'imputato nella forma reiterata e specifica quando, pur emergendo dal certificato del casellario due precedenti per reati analoghi, questi siano stati commessi molti anni prima dei fatti per cui è processo, onde, dato il rilevante iato temporale trascorso, la possibilità di considerare tale episodio più come una occasionale ricaduta nel crimine non sintomatica di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato tale da giustificare il severo inasprimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1485/2021 est. Romano

La recidiva reiterata può essere esclusa quando, in relazione alle circostanze del caso concreto, sia ritenuta non sintomatica di maggiore colpevolezza o pericolosità dell'imputato.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/1/2022 n. 33/2022 est. Anerdi

Nel caso in cui, precedentemente ad alcuni dei fatti contestati, l'imputato abbia a suo carico un unico precedente definitivo, peraltro di natura affatto diversa rispetto ai fatti oggetto del processo *sub iudice* e oggetto di indulto si possono escludere gli effetti della recidiva (Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 35738 del 27 maggio 2020; Cass. Pen. Sez. F., sentenza n. 35526 del 19 agosto 2013; Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 33299 del 16 novembre 2016).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1435/2021 est. Minieri

La recidiva contestata può essere esclusa per una migliore graduazione della pena al fatto e alla personalità dell'autore.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 10/11/2021 n. 1381/2021 est. Gamba

La recidiva, contestata in forma reiterata e infraquinquennale, può essere disapplicata, al solo fine di commisurare la pena all'effettivo disvalore penale dei fatti oggetto del processo (nella specie peraltro il Tribunale ha dato atto che i reati per cui l'imputato era già stato condannato erano di natura completamente differente da quelli in relazione ai quali si sta procedendo).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi

Può essere esclusa la rilevanza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per il comportamento collaborativo dell'imputato e per il suo stato di tossicodipendenza di cui sia prova in atti.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1473/2021 est. Gamba

Nel caso in cui l'imputato sia gravato da un cospicuo numero di pregiudizi definitivi, numerosi dei quali siano specifici, non può che applicarsi la recidiva contestata.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1357/2021 est. Minieri
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 8/11/2021 n. 1363/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1371/2021 est. Russo

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1563/2021 est. Minieri

È pacifica la ricorrenza della recidiva, contestata nella forma infraquinquennale, nel caso in cui dal certificato del casellario emerga un precedente specifico divenuto irrevocabile prima del decorso dei cinque anni dal compimento del fatto oggetto del giudizio *sub iudice*.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1431/2021 est. Romano

Sussiste e deve applicarsi la recidiva ex art. 99 c. 4 c.p., seconda parte, se il fatto per cui è processo sia espressione di una maggiore pericolosità dell'imputato, in quanto commesso benché lo stesso fosse stato sottoposto poco tempo prima a un periodo di carcerazione per fatti analoghi (principio affermato in relazione ad imputazione per il delitto di cui agli artt. 56, 61 n. 5, 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1441/2021 est. Billeri

Deve tenersi conto della recidiva contestata in forma specifica e infraquinquennale ex art. 99 comma 3 c.p., che non può essere disapplicata, se i fatti in contestazione (rilevanti ex art. 570 c.p.), considerati unitamente a quelli, della medesima natura, in relazione ai quali era già intervenuta condanna, siano chiara espressione della sua spiccata tendenza a commettere delitti della medesima specie di quello per cui si procede.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1454/2021 est. Bossi

Recidiva – precedente condanna estinta per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c. 2 c.p. e 47 c. 2 L. n. 354/1975, secondo cui l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, della relativa condanna non si deve tenere conto ai fini della recidiva (*ex multis*, Cass. Pen. Sez. 3, sent. n. 41697 del 8/5/2018, Rv 273941)

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Recidiva specifica – precedente condanna per reati contravvenzionali

Non può essere applicata la recidiva specifica quando i fatti della stessa indole per cui si procede abbiano natura contravvenzionale.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 8/11/2021 n. 1363/2021 est. Minieri

Art. 110 c.p.

Concorso di persone - requisiti

La responsabilità a titolo di concorso nel reato altrui presuppone: a) una condotta qualificabile come contributo necessario o anche solo agevolatore al reato commesso da un altro soggetto; b) la coscienza e volontà di cooperare con quest'ultimo nella realizzazione di un reato. Il concorso è quindi escluso quando manca sul piano oggettivo un contributo apprezzabile da parte del concorrente ovvero quando, sotto il profilo psicologico, manca la volontà di collaborare in un'attività illecita. Tale volontà viene meno solo quando il concorrente agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (cfr. Cass. Pen. n. 2833/2012).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Concorso di persone - concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso

Assume la veste di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'*affectio societatis*, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative

dell'associazione (o per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (cfr. Cass. Pen. SS.UU., sentenza 33748 del 12 luglio 2015).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

La efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce un elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, specificando che non è sufficiente una valutazione *ex ante* del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento *ex post*, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (cfr. Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 33748 del 12 luglio 2015; Sez. VI, sentenza n. 47081 del 24 ottobre 2013).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art. 131 <i>bis</i> c.p.

Causa di non punibilità - particolare tenuità del fatto – limite di pena

Poiché la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. può essere applicata ai reati sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena (comma 1), ai fini della pena si tiene conto della sanzione del reato base e delle sole circostanze che fissano una pena diversa o ad effetto speciale senza che si possa tenere conto del bilanciamento con le attenuanti (comma 4).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1453/2021 est. Bossi

In caso di contestazione per il reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 2 e 5, 61 n. 5 c.p., non è possibile applicare l'istituto della particolare tenuità del fatto se la contestazione non rientra nel limite edittale di pena previsto al di sotto del quale è possibile valutare, ove ne ricorrano anche gli ulteriori presupposti, l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p. (escludendo espressamente il comma 4 dell'art. 131 *bis* c.p. che il bilanciamento delle circostanze previsto e disciplinato dall'art. 69 c.p. abbia rilevanza ai fini dell'individuazione del limite edittale di pena).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1484/2021 est. Romano

Il limite edittale del reato contestato (nella specie artt. 624 e 625 n. 2 c.p., sanzionato con la pena da due a sei anni di reclusione, tenuto conto che l'aggravante contestata è circostanza ad effetto speciale) non consente di applicare a tale reato l'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p. dal momento che il quarto comma dell'art. 131 *bis* c.p. nega la rilevanza del giudizio di bilanciamento delle circostanze previsto dall'art. 69 c.p. onde l'inconsistenza della concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. al fine di ricondurre il limite edittale di pena al di sotto della soglia oltre la quale non è possibile applicare l'istituto (pena detentiva non superiore a cinque anni).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1485/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1488/2021 est. Romano (nel caso di specie, relativo a un caso di furto di fronde, il Tribunale ha inoltre sottolineato l'ostatività della quantità assai rilevante di fronde sottratte, in quanto tale non compatibile, neppure sotto tale profilo, con una pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto)

Causa di non punibilità - particolare tenuità del fatto – particolare tenuità dell’offesa

Il comma secondo dell’art. 131 *bis* c.p. prevede una presunzione assoluta di gravità dell’offesa quando l’autore abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o, ancora, abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stesa, ovvero quando la condotta abbia cagionato o da essa siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1453/2021 est. Bossi

Causa di non punibilità - particolare tenuità del fatto – abitudine del comportamento

Il comportamento abituale si configura in presenza di condotte seriali e ripetute, quando cioè l’autore del reato abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole, ulteriori rispetto a quello preso in esame. Pertanto, solo il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto (cfr. in tal senso Cass. pen. Sez. VI, 28/3/2017, n. 26867; Cass. S.U. 6/4/2016 n. 13681). La nozione di “abitudine del comportamento” non può essere assimilata a quella della permanenza del reato o della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione della speciale causa di non punibilità in esame, assumono rilievo anche illeciti commessi successivamente a quello per cui si procede ed è rilevante anche la valutazione del comportamento tenuto dall’imputato dopo il reato (nel caso di specie, in presenza di reati urbanistici, è stata valorizzata la condotta successiva degli imputati, che hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione sul piano amministrativo e che pertanto non possono ritenersi dediti ad un comportamento delinquenziale abituale).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1379/2021 est. Bossi

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1453/2021 est. Bossi (sempre in presenza di reato urbanistico, ai fini dell'esclusione del comportamento delinquenziale abituale il Tribunale ha valorizzato i seguenti dati: esclusione della condotta seriale trattandosi di imputato incensurato e coimputato con precedente condanna risalente nel tempo e per reati di diversa specie da quello per cui si procede; tenuta di successiva condotta riparatoria consistente nella demolizione dell'opera abusiva e quindi nell'immediata rimozione degli effetti pregiudizievoli del reato).

La presenza di due precedenti per reati non analoghi è idonea a dimostrare come la condotta per cui è il procedimento sia stata espressione di una occasionale ed accidentale violazione della legge tale per cui si può ritenere esclusa la presenza di quelle circostanze che, ai sensi del comma 3 dell'art. 131 *bis* c.p., raffigurano sintomi di un comportamento abituale che osterebbe ad una simile pronuncia.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1430/2021 est. Romano

La presenza di due precedenti per reati analoghi impedisce una pronuncia ex art. 131 *bis* c.p. in quanto si pone come ostacolo all'assenza di quella abitudine nel comportamento che rappresenta elemento costitutivo della pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1485/2021 est. Romano

Causa di non punibilità - particolare tenuità del fatto – casistica

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. può operare per i reati di cui al t.u.e. (art. 44 e 93-95) quando vi sia rimessione in pristino perché essa comporta il venir meno di ogni rilievo urbanistico (nella specie era stata realizzata una tettoia di modeste dimensioni che era stata smantellata con rimessione in pristino dei luoghi).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 5/2022 est. Russo

In relazione agli abusi di cui agli artt. 93-95 D.P.R. 380/2001, il parere favorevole postumo da parte della Provincia consente una valutazione di particolare tenuità dell'offesa e l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 15/11/2021 n. 1417/2021 est. Anerdi

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1450/2021 est. Anerdi

Quando l'opera abusiva sia stata agevolmente demolita, a riprova del fatto che costituisca un intervento di scarso rilievo, non comportante alcuna significativa mutazione del territorio e comunque lo stato dei luoghi originario è stato ripristinato mediante la tempestiva demolizione dell'opera abusiva, l'abuso edilizio deve essere ritenuto di minima gravità e non meritevole di sanzione penale, in ossequio al principio di proporzionalità.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1453/2021 est. Bossi

Le modalità dell'azione riscontrate (opere di sostegno che costituiscono lavori di miglioramento della stessa e fruibili da chiunque), l'obiettiva esiguità del danno cagionato (tenuto conto del fatto che l'eliminazione delle altre opere abusive è avvenuto in modo integrale a seguito di un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi alla quale l'imputato ha aderito) e la non abitualità del reato colorano l'offesa di quella particolare tenuità necessaria perché possa pronunciarsi sentenza ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. (principio espresso in relazione al reato di cui all'art. 633 e 639 *bis* c.p., contestato unitamente al reato paesaggistico, dichiarato estinto per intervenuta rimessione in pristino di alcune opere abusive e per intervenuta sanatoria di altre).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1430/2021 est. Romano

In caso di ridotta entità di un intervento edilizio sul demanio marittimo, dell'avvenuto rilascio di accertamento di conformità che consenta l'estinzione dei reati edilizio e paesaggistico contestati in continuazione, dello stato, della condizione, della natura e della morfologia dei luoghi, può operare la causa di non punibilità, posto che il reato di occupazione del demanio marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.) rientra nei limiti di pena edittali, se manchino elementi da cui arguire l'abitudine della condotta e non sussistano altre condizioni soggettive ostative (nella specie, si trattava dell'installazione di una cella frigo di ridottissime dimensioni).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1471/2021 est. Gamba

Causa di non punibilità - particolare tenuità del fatto – esclusione

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. non può operare quando il reato sia commesso in un contesto di vendita oggetto di pubblicazione mediante *social network* e quindi attraverso un sistema di comunicazione potenzialmente in grado di raggiungere una moltitudine indefinita di utenti, descrivendo tale contesto, in definitiva, una situazione di offesa ai beni tutelati dalle norme penali che non può essere ricompresa nel concetto di particolare tenuità (nella specie si trattava di detenzione per la vendita di orologi con marchio contraffatto).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/12/2021 n. 1543/2021 est. Romano

Non può essere accolta la richiesta di assoluzione dell'imputato ex art. 131 *bis* c.p. nel caso in cui, pur non essendo l'imputato del delitto di cui all'art. 378 c.p. gravato da precedenti specifici, la condotta di favoreggiamento personale posta in essere – ancorché in concreto non abbia causato uno sviamento delle indagini – non possa essere ritenuta di particolare tenuità perché estrinsecatasi in false informazioni all'autorità da cui possa derivare uno sviamento delle indagini e che concretizzi quindi un pericolo che non possa essere considerato esiguo al punto tale da rendere meritevole l'imputato di una sentenza assolutoria ex art. 131 *bis*

c.p. (nella specie, il Tribunale ha anche evidenziato che non erano neanche emerse ragioni di amicizia intensa e di parentela con il "favoreggiato" in grado di gettare una luce diversa sul comportamento dell'imputato e, pertanto, di interpretare la sua condotta di favoreggiamento non come libera e dissennata scelta di rendere false dichiarazioni ma come atteggiamento coartato o, quantomeno, influenzato, in tutto o in parte, da altre ragioni idonee ad infondere una luce diversa sui fatti di causa e a considerare l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 378 c.p. non meritevole di sanzione penale).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1448/2021 est. Romano

I plurimi pregiudizi definitivi specifici, anche recenti, in capo all'imputato non consentono di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 6551 del 9 gennaio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1357/2021 est. Minieri

Con riferimento al delitto di furto (nella specie, di una bicicletta), non sussistono i presupposti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. quando il fatto non risulti di particolare tenuità per le modalità della condotta, rilevando in senso contrario l'aver agito in concorso con altri e l'aver cercato di rivendere a terzi il bene provento dell'illecito.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1402/2021 est. Billeri

Con riferimento al reato di cui all'art. 582 e 585 c.p., non sussistono i presupposti per il riconoscimento della causa di esclusione della responsabilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. nel caso in cui per le zone del corpo attinte (in particolare la testa), la reiterazione dei colpi, la tipologia di oggetto atto ad offendere impiegato (da taglio e con lama di una certa lunghezza), il protrarsi l'aggressione per un sensibile lasso di tempo, interrotta dal solo intervento delle forze dell'ordine, l'offesa non risulti di particolare tenuità.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1467/2021 est. Billeri

Con riferimento al reato di cui all'art. 582-585 comma 1° e 2° n. 2 c.p. non sussistono i presupposti per il riconoscimento della causa di esclusione della responsabilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. nel caso in cui, *in primis*, il fatto sia aggravato dall'utilizzo di un'arma (nella specie, taglierino), circostanza che già di per sé rende il fatto più grave; *in secundis*, nel caso in cui il colpo che ha cagionato le lesioni personali sia inferto in un'area vitale (nella specie, il collo), circostanze che rendono evidenti la particolare aggressività e la spregiudicatezza dell'agente, sintomatiche dell'intensità del dolo.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri

Art. 133 c.p.

Gravità del reato - valutazione agli effetti della pena.

La pericolosità della condotta rispetto alla collettività non consente di contenere la pena in prossimità del limite edittale.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1371/2021 est. Russo

In ragione del lungo tempo in cui si è protratta la condotta illecita (art. 570 c.p.), ancora in essere al momento dell'audizione della persona offesa, dell'assenza di condotta riparatoria da parte dell'imputato e della spiccata intensità del dolo di reato, la pena va determinata con notevole discostamento dal limite minimo.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 21/11/2021 n. 1454/2021 est. Bossi

In ragione delle concrete modalità della condotta delittuosa (art. 337 c.p.) realizzata anche con sputi, particolarmente allarmante e pericolosa vista l'emergenza sanitaria in atto ed in ragione dell'intensità del dolo, la pena va determinata con notevole discostamento dal limite minimo.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

La determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale si giustifica alla luce della gravità dei fatti posti in essere dall'imputato, caratterizzati da un dolo particolarmente intenso (vista la particolare aggressività dimostrata dall'imputato e la circostanza che la resistenza sia stata attuata anche mediante l'utilizzo di un'arma bianca)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri

Art 152 c.p.

Causa di estinzione del reato - remissione di querela - formalità

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (cfr. Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 31668/2016).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1598/2021 est. Romano

L'assenza ingiustificata della persona offesa/querelante, ritualmente citata con espresso avviso che la mancata comparizione senza giustificazione sarebbe stata intesa come remissione tacita di querela, deve ritenersi remissione tacita di querela in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui "integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di Pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela" (Cass. Pen. SS. UU. n. 31668/16 che ha stabilito tale

principio in relazione a procedimento tenutosi innanzi al Giudice di Pace, principio ritenuto applicabile anche ai procedimenti di competenza del Tribunale).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1385/2021 est. Romano

Art. 155 c.p.

Causa di estinzione del reato - remissione di querela - accettazione

L'omessa comparizione in udienza del querelato integra ex art. 155 comma 1 c.p. la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato soltanto qualora egli sia stato posto a conoscenza della remissione della querela o in grado di conoscerla (cfr. Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 27610/2011).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1557/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1598/2021 est. Romano

Ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155 comma 1 c.p., che non vi sia una rikusazione in forma espressa o tacita (Cass. pen. Sez. 5 n. 2776/2010 Rv 249084; Sez. 5 n. 3359/2010 Rv. 249411; Sez. 5 n. 7072/2011, Rv 249412). Il comportamento concludente preso in considerazione dall'art. 155 c.p. non è, dunque, quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma attiene a una tacita manifestazione di volontà diretta ad impedirla: non un comportamento positivo di accettazione, ma uno negativo di rifiuto. Può dirsi, allora, che l'accettazione si presume, ove non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato, che si trovi in grado di accettare o rifiutare (nel caso di specie, la richiesta da parte del difensore

dell'imputato di pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, senza insistere per una pronuncia assolutoria o per la prosecuzione del processo, è stata ritenuta accettazione tacita della querela)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1399/2021 est. Billeri

Art. 157 c.p.

Causa di estinzione del reato - prescrizione - circostanze aggravanti a effetto speciale

In tema di prescrizione del reato l'esclusione della contestata recidiva, attesa l'estrema risalenza dei precedenti che non appaiono dimostrativi di una maggiore pericolosità sociale, consente di considerare il tempo ordinario a prescrivere previsto dall'art. 157 c.p. senza tener conto dell'aumento per la recidiva.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 20/12/2021 n. 1620/2021 est. Russo

Art. 159 c.p.

Causa di estinzione del reato - prescrizione - sospensione generale

In tema di sospensione della prescrizione il limite di 60 giorni previsto dall'articolo 159 comma 1 numero 3 c.p. non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, così come dalle associazioni di categoria, con la conseguenza che in tal caso il corso della prescrizione può essere sospeso per un tempo, anche maggiore di 60 giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio procedente.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 18/2022 est. Bossi

Causa di estinzione del reato - prescrizione - sospensione speciale

Il periodo di sospensione del termine di prescrizione ex art. 83 D.L. n. 18/20 è di 55 giorni (dal 17/3/2020 al 11/5/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 18/2022 est. Bossi

Causa di estinzione del reato - prescrizione – applicabilità

Qualora l'imputato non manifesti rinuncia alla prescrizione, deve essere emessa una pronuncia di non doversi procedere per estinzione dei reati (Cass. Pen., S.S.U.U., sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 23680 del 7 maggio 2013; Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 36376 del 23 giugno 2021).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1435/2021 est. Minieri

Causa di estinzione del reato – prescrizione - decorrenza

In caso di incertezza in ordine all'esatta individuazione del momento consumativo del reato, va fatta applicazione dei principi consolidati in giurisprudenza, secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, in quanto il principio *in dubio pro reo* opera anche in tema di cause di estinzione del reato, con la conseguenza che questo va ritenuto consumato alla data più risalente. Inoltre, in ossequio alle regole generali, l'onere dimostrativo della data di commissione di un reato, in caso di incertezza, grava sulla pubblica accusa e non sull'imputato, con la conseguenza che in mancanza di una prova certa sulla data di commissione del reato in applicazione del principio del *favor rei* deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione (il Tribunale, in applicazione di detto principio, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad una condotta di falsificazione di un permesso di guida

internazionale accertata nell'anno 2017 ma con data di falsificazione indicata sul documento 30/12/2012).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1452/2021 est. Bossi

Causa di estinzione del reato – prescrizione – recidiva

Nessuna incidenza sul calcolo della prescrizione è da attribuire alla recidiva contestata ex art. 99 comma 3 c.p., che va esclusa poiché al momento di commissione del delitto di cui all'imputazione l'imputato era incensurato, come si evince dal certificato del casellario a lui riferito.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1452/2021 est. Bossi

Art. 162 ter c.p.

Causa di estinzione del reato - condotte riparatorie

Sussiste la causa di estinzione del reato di lesioni dolose non aggravate per la tenuta di una condotta riparatoria quando la somma di denaro corrisposta alla persona danneggiata a titolo di risarcimento del danno sia ritenuta congrua (nella specie a fronte di lesioni giudicate guaribili in 10 giorni è stata ritenuta congrua la corresponsione della somma di 750 euro).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 10/1/2022 n. 9/2022 est. Anerdi

La causa di estinzione del reato in esame ha come naturale campo di applicazione il caso in cui imputato e persona offesa non raggiungano un accordo in ordine alle conseguenze dannose del reato tale da portare quest'ultima a rimettere la querela, che determinerebbe a sua volta l'effetto estintivo. Ciò premesso, l'applicazione dell'istituto in questione elegge il giudice ad arbitro delle poste sia strettamente riparatorie, avuto riguardo al danno c.d. criminale, sia compensative afferenti al danno civilistico, chiamandolo a effettuare una valutazione di congruità dell'offerta dell'imputato nel preventivo contraddittorio

tra quest'ultimo e la parte offesa (cfr. Cass. pen. sez. 3, sent. n. 16674 del 2 marzo 2021, Rv. 281204) (nella specie è stata ritenuta congrua la corresponsione della somma di 800 euro per le contestazioni di cui agli artt. 392 e 614 c.p.).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1397/2021 est. Billeri

Art. 163 c.p.

Causa di estinzione del reato – sospensione condizionale della pena – concessione

Lo stato di incensuratezza dell'imputato rappresenta sufficiente ragione per concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi desumere dall'assoluta incensuratezza dello stesso l'assenza di familiarità con condotte criminose e, pertanto, potendosi formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dello stesso dalla commissione di ulteriori reati in futuro.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1463/2021 est. Romano.

Lo stato di sostanziale incensuratezza dell'imputato e la riferita attuale immissione regolare nel mercato del lavoro rappresentano sufficiente ragione per concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di ulteriori reati in futuro.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1484/2021 est. Romano

La giovane età dell'imputato, l'insussistenza di pregiudizi a suo carico ed il puntuale adempimento delle prescrizioni impostegli in sede cautelare sorreggono una prognosi positiva in ordine alla sua futura astensione dalla

commissione di ulteriori reati e, pertanto, consentono di concedergli la sospensione condizionale della pena.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri

Può ordinarsi la sospensione della pena quando, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., considerando l'esistenza di un unico precedente e l'assenza di precedenti di polizia, deve presumersi che l'imputato, già ammonito dalla presente esperienza giudiziaria, si asterrà dal commettere ulteriori reati (procedimento per tentato furto in grande magazzino).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/11/2021 n. 1497/2021 est. Bossi

Causa di estinzione del reato – sospensione condizionale della pena – esclusione

Non può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena non essendo possibile formulare prognosi favorevole sul fatto che l'imputato si asterrà dal commettere altri reati, dal momento che nel medesimo contesto temporale l'imputato ha commesso plurime condotte di violenza, alle persone e alle cose, dimostrando un'indole particolarmente aggressiva e l'assenza di autocontrollo, anche in relazione ad un consumo smodato di alcool; inoltre, ancorché formalmente incensurato, l'imputato è gravato di precedenti di polizia recenti e specifici.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1401/2021 est. Billeri

Non può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena non essendo possibile formulare una prognosi favorevole sul fatto che l'imputata si asterrà dal commettere altri reati in considerazione del recente precedente per rapina, sotto l'alias con certezza alla medesima riconducibile e della pericolosità sociale come desumibile dalla condotta illecita in oggi giudicata (delitto di cui all'art. 20 c. 14 D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1440/2021 est. Billeri

Nonostante il formale stato di incensuratezza, non può essere concessa la sospensione condizionale qualora l'imputato sia gravato da vari precedenti di polizia che non consentono in alcun modo di esprimere un giudizio tranquillizzante in ordine all'astensione dalla commissione di ulteriori reati in futuro, stante anche il fatto che dopo l'arresto all'origine del processo l'imputato ha perseverato nella condotta illecita.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1425/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Qualora l'imputato non abbia mai beneficiato della pena sospesa e abbia riportato precedenti condanne alla sola pena pecuniaria per fatti risalenti nel tempo, può essere formulata una prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di ulteriori delitti in futuro e concesso l'istituto della sospensione condizionale della pena.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1485/2021 est. Romano

Causa di estinzione del reato – sospensione condizionale della pena - reiterazione

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna appena sospesa non sopravvengono condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato il meritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (cfr. Cass. pen. n. 1647 del 12 novembre 2019, dep. 16 gennaio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1639/2021 est. Romano

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 165 c.p. il beneficio può essere concesso all'imputato che ne abbia già beneficiato in una occasione qualora sia stato condannato a pena detentiva che, sommata a quella inflitta con il nuovo procedimento, non superi il limite previsto dall'art. 163 c.p. e qualora abbia risarcito il danno alla persona offesa (requisito che, secondo quanto previsto dall'art. 165 c.p., è necessario per concedere una seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1393/2021 est. Romano

Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena quando emerga dal certificato del casellario relativo all'imputato una sola precedente condanna a pena che, cumulata a quella oggetto del presente giudizio, non oltrepassa i limiti di cui all'art. 163 c.p. Inoltre, essendo state sequestrate le fronde rubate, sono venute meno anche le conseguenze pericolose del reato (non avendo potuto l'imputato trarre alcun profitto dalla sua condotta delittuosa) in ciò concretizzandosi anche una delle condizioni al cui ricorrere l'art. 165 c.p. subordina la concessione del predetto beneficio una seconda volta.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1488/2021 est. Romano

La circostanza che l'imputato abbia già usufruito della sospensione condizionale della pena induce a subordinare la concessione del beneficio al versamento di una somma in favore di un'associazione o di un ente di qualsiasi natura che si occupi di aiutare le persone tossicodipendenti, da effettuare entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (principio espresso in relazione all'imputazione per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 con previsione del pagamento della somma di € 200).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1378/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1405/2021 est. Minieri

Qualora sussistano i presupposti soggettivi – potendosi formulare una prognosi favorevole in ordine al fatto che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, in considerazione sia dell'osservanza della misura cautelare in atto dal giorno della convalida dell'arresto fino all'udienza, sia dell'efficacia deterrente del provvedimento di espulsione e del nulla osta alla nuova espulsione concesso in sede di convalida - e risulti rispettato il limite di cui all'art. 164 ultimo comma c.p., può essere concessa per la seconda volta la sospensione condizionale della pena (principio pronunciato in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, D.lgs. 286/1998).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1438/2021 est. Billeri

Non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena qualora l'imputato ne abbia già usufruito in relazione ad un altro procedimento in relazione al quale è stato condannato ad una pena che, sommata a quella del giudizio *sub iudice*, supererebbe il limite previsto dal combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p. per la concessione, una seconda volta, del predetto beneficio.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1431/2021 est. Romano

Art. 168 *quater* c.p.

Sospensione del procedimento con messa alla prova – revoca dell'ordinanza di ammissione

Deve essere revocata l'ordinanza ammissiva della messa alla prova a fronte di una nota dell'U.E.P.E. attestante il fatto che l'imputato aveva svolto con incostanza i lavori di pubblica utilità concordati, assentandosi frequentemente senza alcuna giustificazione e tenendo un comportamento non consono alle richieste e necessità dell'ente.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1484/2021 est. Romano

A fronte di una segnalazione di notizia di reato a carico di imputato ammesso alla messa alla prova il giudice non deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca il procedimento relativo a detto reato, ma deve verificare che la sua commissione sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una derivazione della serietà dell'ipotesi accusatoria compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva (cfr. Cass. pen. n. 28826 del 23 febbraio 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, ordinanza 25/10/2022 est. Bossi

La revoca da parte del Tribunale di Sorveglianza dell'affidamento in prova terapeutico dell'imputato tossicodipendente, a seguito di provvedimento di cumulo, con sottoposizione a detenzione domiciliare, determina la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1473/2021 est. Gamba

Art. 175 c.p.

Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - requisiti

Può essere concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, nel caso in cui la precedente condanna sia stata pronunciata a seguito di decreto

penale, la cui non menzione nel certificato del casellario giudiziale consegue *ope legis* ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 313/2002

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1402/2021 est. Billeri

Lo stato di sostanziale incensuratezza dell'imputato e della riferita attuale immissione regolare nel mercato del lavoro rappresenta sufficiente ragione per concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1484/2021 est. Romano

Qualora l'imputato abbia riportato precedenti condanne alla sola pena pecuniaria per fatti risalenti nel tempo, può essere concesso l'istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1485/2021 est. Romano

Art. 185 c.p.

Restituzioni e risarcimento del danno – quantificazione

Pur tenendo presente il generale principio che condiziona all'assolvimento dell'onere di allegazione e di prova il risarcimento dei danni di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, si deve parimenti riconoscere che la prova del danno può essere data anche ricorrendo al notorio e alle presunzioni.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1424/2021 est. Gamba

Sanzioni civili – risarcimento del danno – danno all'ente pubblico

L'ente pubblico locale può subire un danno sia come persona giuridica/istituzione (al pari della persona fisica) sia come soggetto esponenziale della comunità che rappresenta.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art. 240 c.p.

Confisca - casistica - detenzione di sostanze stupefacenti e denaro

In relazione al reato previsto dall'articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/1990 può procedersi alla confisca del denaro trovato il possesso dell'imputato solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'articolo 240 c.p. e non ai sensi dell'art. 12 *sexies* del D.l. 306 del 1992, convertito nella legge 356 del 1992: cfr. Cass. pen. n. 40912/16 e n. 41778/15 (in applicazioni di tale principio il Tribunale non ha disposto la confisca del denaro ravvisando l'assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 2/12/2021 n. 1517/2021 est. Romano

In caso di contestazione di detenzione, e non di cessione di stupefacente, non è confiscabile ex art. 73 comma 7 *bis* D.P.R. 309/90 e 240 c.p. il denaro rinvenuto, che non può essere evidentemente provento o profitto del reato in questione, che per definizione non ha ancora generato profitto, né le citate norme possono applicarsi in relazione a diversi reati che non siano oggetto di specifica contestazione (cfr. Cass. Sez. 6, sentenza n. 55852 del 17 ottobre 2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1468/2021 est. Billeri

La contestazione avente a oggetto la condotta di detenzione ai fini di commercio di sostanza stupefacente non consente di ritenere sussistente il nesso di

pertinenzialità tra la condotta e la *res*, necessario presupposto della sottrazione del denaro alla disponibilità dell'autore del fatto (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 55852 del 17 ottobre 2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1405/2021 est. Minieri

Confisca - casistica - evasione di imposta e profitto

In tema di reati tributari il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (così, tra le tante, Cass. pen. n. 17535/2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/1/2021 n. 84/2021 est. Bosacchi

In tema di reati tributari la determinazione del profitto è costituita da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (si veda anche Cass. pen. SS.UU. n. 18374 del 31/01/2013).

Tribunale collegiale di Imperia, ordinanza 16/6/2015 n. 16/2015 est. Aschero

Art 316 <i>ter</i> c.p.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – natura

Il delitto di cui all'art. 316 *ter* c.p. è posto a tutela della libera formazione della volontà dell'amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta

attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo (cfr. Cass. Pen. n. 31737/2008).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 1/3/2022 n. 338/2022 est. Romano

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – elemento oggettivo

In relazione alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316 *ter* c.p. - che punisce chi consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - nella nozione di erogazione rientra anche la mancata corresponsione di una somma altrimenti dovuta (Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 51334 del 23 novembre 2016; Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 7600 del 12 febbraio 2019; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 31903 del 5 luglio 2019; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 7963 del 26 novembre 2019).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1461/2021 est. Minieri

Il delitto di cui all'art. 316 *ter* c.p. sanziona tra l'altro la condotta di chi, mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, e comprende anche le prestazioni aventi natura assistenziale (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 16568/2007).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 1/3/2022 n. 338/2022 est. Romano

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – rapporto con altri reati – delitto ex art. 640 *bis* c.p.

È ravvisabile un rapporto di genere a specie tra i reati di cui agli articoli 640 comma 2 c.p. e 316 *ter* c.p. (nella specie il G.u.p. ha ritenuto che il fatto addebitato all'imputato, consistente nella mera richiesta di rimborsi non dovuti, rientrasse nell'art. 316 *ter* c.p., richiamando a tal fine Cass. Pen. Sez. 2 n. 46064 del 19 ottobre 2012 secondo cui "il reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato o di enti pubblici si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perché la condotta non a natura fraudolenta in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce fatto strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore": cfr. Corte cost. n. 95/2004).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 12/12/2016 n. 1600/2016 est. Luppi

Il delitto di truffa aggravata si differenzia da quello di cui all'art. 316 *ter* c.p. in quanto differenti sono gli elementi costitutivi delle due fattispecie; nel dettaglio, la truffa aggravata richiede la sussistenza di artifici e raggiri e l'induzione in errore del soggetto passivo. In particolare, la truffa aggravata trova spazio nei casi in cui l'ente erogatore è indotto in errore in quanto il presupposto del contributo pubblico è proprio la sussistenza – non della formale attestazione dell'istante ma – dei requisiti indicati dalla legge, condizione alla quale è subordinata la pubblica erogazione; ne consegue che l'ente erogatore è incaricato di effettuare un preventivo ed autonomo controllo circa la sussistenza di tali requisiti (Corte Cost., ordinanza n. 95 del 12 marzo 2004; Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 16568 del 19 aprile 2007; Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 7537 del 16 dicembre 2010; Cass. Pen. Sez. F., sentenza n. 44878 del 6 agosto 2019).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1461/2021 est. Minieri

I confini del delitto di cui all'art 316 *ter* c.p. sono stati disegnati in modo da ricondurvi ipotesi del tutto marginali, quali il silenzio anti-doveroso e le situazioni in cui, comunque, non sia riscontrabile una induzione in errore. Pertanto, rientrano nell'alveo della fattispecie in parola solo quelle ipotesi in cui l'erogazione del contributo si fonda sulla mera sussistenza della dichiarazione

dell'istante, essendo la fase di controllo pubblico solo meramente eventuale e successiva all'erogazione medesima.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1461/2021 est. Minieri

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – rapporto con altri reati – delitto ex art. 7 D.L. 4/19

Tra l'art. 316 *ter* c.p. e l'art. 7 comma 2 D.L. 4/19 si genera un concorso apparente di norme che deve essere risolto sulla base del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., presentando la norma di cui all'art. 7 tutti gli elementi di quella di cui all'art. 316 *ter* c.p. (condotta concretizzabile anche in forma omissiva mediante l'astensione dalla comunicazione di informazioni rilevanti, finalizzazione della stessa all'indebita percezione di un contributo erogato dallo Stato e medesimo elemento soggettivo) ed, in aggiunta, l'elemento specializzante rappresentato dal fatto di essere quella di cui all'art. 7 comma 2 norma volta a sanzionare specificamente le condotte miranti all'indebito mantenimento del reddito di cittadinanza (nel caso di specie, il Tribunale non ha condiviso la prospettazione accusatoria che assumeva l'estensione a tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario dall'erogazione dell'obbligo di comunicare le variazioni del reddito rilevanti ai fini della diminuzione del contributo o della perdita dei requisiti economici per mantenerlo).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 1/3/2022 n. 338/2022 est. Romano

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – rapporto con altri reati – delitto ex art. 483 c.p.

Il reato di falso previsto dall'articolo 483 c.p. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal

privato, non superando la soglia minima di erogazione, dia luogo alla violazione amministrativa prevista dal secondo comma dell'art. 316 *ter* c.p.

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 12/12/2016 n. 1600/2016 est. Luppi

Art. 322 c.p.

Istigazione alla corruzione – elemento oggettivo

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, integra il delitto di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 comma 2 c.p., l'offerta di beni immediatamente utilizzabili e di significativo valore economico fatta, in assenza di serie giustificazioni, a militari della Guardia di finanza durante lo svolgimento di una verifica fiscale (nel caso di specie, l'imputato aveva offerto la somma di euro 200 ai due militari della Guardia di Finanza al fine di evitare di essere sottoposto al pagamento della somma prevista dalla legge a titolo di sanzione necessaria per estinguere la violazione relativa all'omessa dichiarazione della detenzione in contanti di un'ingente somma di denaro).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1463/2021 est. Romano.

L'importo di euro 200 offerto ai militari della Guardia di Finanza per evitare di essere sottoposto a sanzione non può ritenersi di entità così irrisoria da non poter indurre in tentazione il pubblico ufficiale ricevente (al riguardo, si rileva anche come, seppur sotto diversi profili, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, escluda la rilevanza penali dei donativi di modico valore nell'ordine massimo di 150 euro).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1463/2021 est. Romano.

Istigazione alla corruzione – particolare tenuità e art 323 *bis* c.p.

La modestia della somma offerta (nel caso di specie, 200 euro) consente di ritenere l'offesa particolarmente tenue e meritevole del meno severo trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 323 *bis* c.p.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1463/2021 est. Romano.

Art. 323 c.p.

Abuso d'ufficio - elemento soggettivo – dolo intenzionale

L'uso dell'avverbio "intenzionalmente" contenuto nel testo dell'articolo 323 c.p. per qualificare il dolo implica che sussiste il reato di abuso ufficio solo quando la gente si rappresenta e vuole l'evento di danno come conseguenza diretta ed immediata della sua condotta come obiettivo primario perseguito, e non invece quando egli intende perseguire l'interesse pubblico come obiettivo primario (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 21091 del 24 febbraio 2004).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

In tema di abuso d'ufficio, nel caso di concorrente verifica di un evento lecito e di uno illecito, occorre accertare quale di questi abbia costituito l'obiettivo principale della condotta del soggetto; si dovrà cioè indagare quale sia l'evento preso di mira, ossia l'evento desiderato come primario dell'agente, essendo caratteristica del dolo intenzionale quella di agire allo scopo di produrre l'effetto previsto, essendo la direzione della volontà rivolta verso un evento assunto quale scopo finale della condotta (cfr. Cass. Pen. sez. III, sentenza n. 10810 del 17 gennaio 2014).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Il criterio guida per l'accertamento del dolo intenzionale richiesto per l'integrazione del delitto di abuso d'ufficio deve portare il giudice a dimostrare con certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento *non iure* osservato dalla gente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici che evidenziano la effettiva *ratio* ispiratrice del comportamento; rilevano, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno, l'evidenza della violazione di legge, come tale immediatamente riconoscibile dall'agente. Quanto maggiore è il numero dei suddetti indici sintomatici, tanto più solida risulterà la prova del dolo intenzionale (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 21192 del 25 gennaio 2013).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art. 328 c.p.

Corruzione – differenze dal delitto di millantato credito

Ai fini della sussistenza del delitto di millantato credito non è necessaria né la millanteria né una generica mediazione. L'agente infatti non pone ad oggetto della propria pattuizione il proprio intervento, ne richiede un compenso per sé, ma adduce come causa della controprestazione il "dover comprare il favore del pubblico ufficiale" ovvero il "doverlo remunerare". A fronte di tale condotta sono possibili due sole alternative: o il soggetto si appropria delle somme, e in questo caso deve rispondere del reato di cui all'art. 346 comma 2 c.p., o veramente corrompe o tenta di corrompere il funzionario, ed in questo caso dovrà rispondere del reato di corruzione. Quando non vi siano elementi che dimostrino quest'ultima ipotesi, residua la prima senza che assume rilevanza né la

millanteria del credito nell'eventuale assunta mediazione (cfr. Cass. Pen. n. 4915/1997).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art 336 c.p.

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale – elemento oggettivo

La condotta di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, integra l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 336 c.p. (principio espresso in relazione a minacce di morte rivolte da un paziente al medico di pronto Soccorso, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio, al fine di spingerlo a redigere un certificato medico che omettesse indicazioni relative all'anamnesi del paziente).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1411/2021 est. Bossi

Quando le frasi rivolte dall'imputato a un agente di Polizia Locale, anche laddove fossero ritenute minacciose, vengano pronunciate dopo l'elevazione della sanzione, non è integrato il reato di cui all'art. 336 c.p. per l'assenza del requisito essenziale della finalità di incidere sulla volontà del verbalizzante.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/11/2021 n. 1426/2021 est. Anerdi

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale – elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 336 c.p. è ravvisabile nel dolo specifico di influenzare la volontà del pubblico ufficiale ed impedirgli di determinarsi liberamente in ordine all'esercizio delle proprie funzioni.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1411/2021 est. Bossi

Art. 337 c.p.

Resistenza a un pubblico ufficiale – elemento oggettivo

L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. consiste nell'uso della violenza o minaccia al fine di impedire, intralciare o compromettere il regolare compimento di un atto d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Il delitto di cui all'art. 337 c.p. presuppone il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte del soggetto agente, che devono essere finalizzate ad opporsi al compimento dell'atto di ufficio. La violenza in particolare implica l'uso della forza fisica, che deve essere funzionale alla realizzazione dell'intendimento oppositivo.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/11/2021 n. 1377/2021 est. Bossi

Perché sia integrato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 c.p. non è necessaria un'effettiva limitazione della libertà di azione del pubblico ufficiale, né occorre che lo stesso riporti pregiudizi o lesioni a causa della condotta delittuosa subita (essendo sufficiente che l'esercitata resistenza rappresenti un concreto impedimento all'esercizio del pubblico ufficio).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Resistenza a pubblico ufficiale - elemento oggettivo - violenza e minaccia

La condotta penalmente rilevante di resistenza a pubblico ufficiale deve intendersi rappresentata da qualsiasi attività omissiva o commissiva che si traduca in un atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile *ex adverso*, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto d'ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio possa comunque essere eseguito (cfr. Cass. pen. n. 46743/2013). Ne consegue che violenza e minaccia vengono considerate idonee a concretizzare l'elemento oggettivo del reato predetto già solo sotto il profilo dell'attitudine in astratto ad impedire o turbare l'attività del funzionario, senza che sia necessario che lo stesso riporti delle lesioni o delle conseguenze dannose a seguito della condotta delittuosa subita.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1597/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1636/2021 est. Romano

Resistenza a un pubblico ufficiale – elemento oggettivo – atti di autolesionismo

I gesti di autolesionismo compiuti dall'imputato contro l'automobile e poi all'interno della camera di sicurezza integrano a tutti gli effetti dei gesti di violenza con cui questi ha inteso costringere gli agenti dall'astenersi dalla loro azione; si tratta, infatti, di azioni integranti un comportamento idoneo a determinare una forte coazione morale nei terzi che assistono alla scena e finalizzata ad impedirne l'azione in libertà (cfr. Cass. pen. sez. VI, 18/11/2009, n. 10878).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Resistenza a pubblico ufficiale – elemento oggettivo – condotta passiva

La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che non ricorre il delitto contestato allorché l'atto del divincolarsi si risolve in una resistenza passiva, caratterizzata da un uso moderato della forza, non specificamente diretto contro il pubblico ufficiale e dunque tale da esprimere la volontà di non collaborare al compimento dell'atto (nel caso di specie, la condotta del divincolarsi non è stata ritenuta integrare un comportamento attivo violento specificamente rivolto contro l'operante al fine di sottrarsi al controllo e l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste, ex art. 530, comma 2, c.p.p.)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/11/2021 n. 1377/2021 est. Bossi

La resistenza passiva deve intendersi come il rifiuto di prestare la collaborazione essenziale ai fini dell'adempimento del dovere da parte del pubblico ufficiale e non può essere ravvisata quando la condotta sia attivamente rivolta a rendere impossibili gli atti materiali in cui si estrinseca il dovere d'ufficio e atta a costituire invasione della sfera giuridica altrui, il che costituisce proprio la condotta materiale di cui all'art. 337 c.p. (fattispecie in cui l'imputato ha colpito dapprima l'autovettura di servizio con testate e poi un militare con un colpo al volto)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Resistenza a un pubblico ufficiale – elemento soggettivo – dolo

Il dolo specifico del reato di cui all'art. 337 c.p. deve essere inteso come preciso intento di impedire il compimento dell'atto d'ufficio o di servizio, accompagnato dalla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio e ciò si evince dalle concrete modalità della condotta tenuta.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi

Il delitto di cui all'articolo 337 c.p. richiede il dolo specifico, che si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (cfr. Cass. pen. n. 38786/2014).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1597/2021 est. Romano

Sussiste l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorché l'autore del fatto sia consapevole che il soggetto contro il quale è diretta la violenza o la minaccia rivesta alla qualità di pubblico ufficiale e stia svolgendo un'attività del proprio ufficio (Cass. pen. n. 17701/2004).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1597/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1636/2021 est. Romano

Resistenza a pubblico ufficiale - concorso di reati

In tema di resistenza a pubblico ufficiale integra un concorso formale di reati a norma dell'art. 81 comma 1 c.p. la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (cfr. Cass. pen. SS.UU. n. 40981/2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1636/2021 est. Romano

Resistenza a pubblico ufficiale – rapporti con altri reati - violenza o minaccia a pubblico ufficiale

Il discrimine tra le fattispecie di cui agli artt. 336 e 337 c.p. va individuato proprio nel fatto che l'atto dell'ufficio sia stato compiuto o meno (cfr. Cass. pen. n.

51961/2018 secondo cui "in tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 c.p., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto dell'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 c.p. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione").

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1411/2021 est. Bossi

Art. 340 c.p.

Interruzione di pubblico servizio - elemento oggettivo - evento

Integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 c.p. la condotta di chi, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 1334/2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 8/2022 est. Russo

L'assenza dal servizio per un apprezzabile lasso di tempo integra il turbamento del servizio di apprezzabile rilevanza richiesto al fine dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 340 c.p. (Cass. pen. sez. II sentenza n. 52007 del 24 novembre 2016).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Interruzione di pubblico servizio - elemento soggettivo - dolo

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 340 c.p. consiste nella consapevolezza da parte dell'agente che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando e assumendo il relativo rischio, e quindi può sussistere anche in caso

di dolo eventuale (nella specie è stato escluso il dolo del reato in esame in capo a un cittadino extracomunitario che si era nascosto all'interno del locomotore di un convoglio ferroviario in partenza per la Francia per cercare di sottrarsi ai controlli ordinari).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 8/2022 est. Russo

Art 341 bis c.p.

Oltraggio a pubblico ufficiale – elemento oggettivo

Gli elementi costitutivi del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale sono l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale, il compimento della condotta nel momento in cui il pubblico ufficiale ponga in essere un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, il fatto che l'azione criminosa si svolga in un luogo pubblico o aperto al pubblico e la presenza di più persone che devono essere almeno in numero di due, ulteriori rispetto ai pubblici ufficiali oltraggiati.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Oltraggio a pubblico ufficiale – elemento soggettivo

L'oltraggio a pubblico ufficiale è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta unitamente alla consapevolezza, in capo all'agente, della potenzialità oltraggiosa delle parole pronunciate e dalla volontà di rivolgerle al pubblico ufficiale.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Oltraggio a pubblico ufficiale – causa di estinzione del reato

Ai fini dell'operatività dell'ipotesi di cui all'articolo 341 bis comma 3 c.p. devono ricorrere tre presupposti: che il risarcimento del danno avvenga non solo nei confronti della persona offesa ma anche nei confronti dell'ente di appartenenza

della stessa (la quale non deve necessariamente costituirsi parte civile); che avvenga prima del giudizio; che sia integrale (Cass. pen. n. 50996/2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 346/2022 est. Romano

L'integrale risarcimento dei danni arrecati ai pubblici ufficiali offesi e all'ente di appartenenza dei medesimi prima del giudizio comporta la causa speciale di estinzione del reato di cui all'art. 341 *bis* comma 3 c.p. (nella specie è stato ritenuto congruo un risarcimento all'ente di appartenenza pari ad €. 1.250)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1373/2021 est. Gamba

Art. 346 c.p.

Millantato credito – elemento oggettivo

Ai fini della sussistenza del delitto di millantato credito non è necessaria né la millanteria né una generica mediazione. L'agente infatti non pone ad oggetto della propria pattuizione il proprio intervento, ne richiede un compenso per sé, ma adduce come causa della controprestazione il "dover comprare il favore del pubblico ufficiale" ovvero il "doverlo remunerare". A fronte di tale condotta sono possibili due sole alternative: o il soggetto si appropria delle somme, e in questo caso deve rispondere del reato di cui all'art. 346 comma 2 c.p., o veramente corrompe o tenta di corrompere il funzionario, ed in questo caso dovrà rispondere del reato di corruzione. Quando non vi siano elementi che dimostrino quest'ultima ipotesi, residua la prima senza che assume rilevanza né la millanteria del credito nell'eventuale assunta mediazione (cfr. Cass. Pen. n. 4915/1997).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Non è richiesto che il pubblico ufficiale o impiegato sia nominativamente designato o individuabile, né che siano specificati i rapporti che il millantatore intrattiene con essi (cfr. Cass. Pen. n. 2645/2000).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

È irrilevante che la dazione o promessa di denaro sia intervenuta prima o dopo l'attività amministrativa cui fa riferimento il millantatore, posto che la norma punisce sia l'ipotesi in cui venga prospettata la possibilità di acquistare un atto non ancora compiuto sia l'ipotesi in cui si rappresenti la necessità di remunerare il soggetto pubblico per un atto già compiuto.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art. 355 c.p.

**Inadempimento di contratti di pubbliche forniture – elemento oggettivo
- generalità**

La condotta incriminata dall'art. 355 c.p. consiste nel far mancare, in tutto o in parte, cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/3/2022 n. 371/2022 est. Bossi

**Inadempimento di contratti di pubbliche forniture – elemento oggettivo
- oggetto - fornitura di cose o di opere**

Il contratto di fornitura può avere ad oggetto cose o opere: le prime possono comprendere solo i beni che possono essere oggetto di diritti reali, quindi sia i

beni mobili e immobili, con esclusione invece dei beni immateriali; le opere vanno invece intese come sinonimo di servizi, dunque in tale termine vanno ricomprese sia le ipotesi in cui la prestazione del fornitore si identifichi con lo svolgimento di una determinata prestazione, sia quelle in cui l'attività abbia ad oggetto il conseguimento di un determinato risultato, cui sia riconosciuta una determinata utilità economica.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/3/2022 n. 371/2022 est. Bossi

**Inadempimento di contratti di pubbliche forniture – elemento oggettivo
- oggetto - fornitura di opere**

Con riferimento alla fornitura di opere la fattispecie è riconoscibile anche quando l'oggetto del negozio sia lo svolgimento, da parte di un ente, di una serie di prestazioni materiali e attività lavorative, volte ad assicurare il soddisfacimento di un determinato servizio pubblico: presupposto necessario per la rilevanza penale della condotta e l'esistenza di obblighi aventi natura negoziale, in conseguenza della stipula di un contratto di fornitura con un ente pubblico, dall'inosservanza dei quali deve conseguire un evento specifico cioè che vengano a mancare le cose o le opere necessarie alla pubblica amministrazione (nella specie il Tribunale ha evidenziato la necessità dell'esatta individuazione del contratto vigente al momento della contestazione, rispetto al quale verificare la ricorrenza di eventuali inadempimenti penalmente rilevante da parte del contraente privato).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/3/2022 n. 371/2022 est. Bossi

Art. 356 c.p.

Frode nelle pubbliche forniture – elemento oggettivo

Il delitto di cui all'art. 356 c.p. presuppone un inadempimento fraudolento che si ponga come momento di una complessiva in esecuzione della prestazione,

letta nella sua integrità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza, salvo che gli stessi assumano un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 n. 50334/2013).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 16/4/2019 n. 526/2019 est. Aschero

Ai fini della configura abilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un quid pluri s'che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 n. 5317/2011).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 16/4/2019 n. 526/2019 est. Aschero

Art. 368 c.p.

Calunnia - elemento oggettivo – falsa incolpazione

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, che è di pericolo, non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del diritto di calunnia (cfr. Cass. Pen. n. 10282 del 22 gennaio 2014).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 19/10/2016 n. 1431/2016 est. Botti

Calunnia - elemento soggettivo - dolo

Al fine di affermare la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 368 c.p. non è sufficiente il mancato recepimento delle istanze accusatorie fondate su una denuncia ma occorre che il contenuto principale delle accuse che abbiano portato all'apertura di un procedimento penale sia non veritiero e che il soggetto autore della denuncia abbia agito nella consapevolezza di esporre fatti mai avvenuti o accaduti con modalità sostanzialmente diverse (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 14202 del 29 gennaio 2015).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 28/6/2019 n. 145/2019 est. Luppi

Art. 377 c.p.

Intralcio alla giustizia mediante minaccia– natura del reato

Ai fini dell'integrazione del reato in esame non occorre una minaccia seria o grave, come tale idonea a cagionare uno stato di coazione psicologica nella vittima, poiché quello di cui all'art. 377 c.p. è reato di pericolo per la cui esistenza è sufficiente l'esercizio di violenza fisica o la formulazione di una minaccia a prescindere dal grado d'intensità della prima e della gravità della seconda, reato che si consuma del resto qualora il fine non sia conseguito, sintomo significativo del carattere generalmente non invincibile delle condotte violente o minacciose (cfr. Cass. pen., sez. VI, 26/2/2015 n. 14862).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1455/2021 est. Bossi

Intralcio alla giustizia – elemento oggettivo

La norma di cui all'art. 377 c.p. sanziona le condotte mirate ad indurre chi sia chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria a commettere i vari delitti di false dichiarazioni e falsa perizia; nella prima parte prevede l'istigazione dietro promessa di denaro od altra utilità e nella seconda parte l'induzione a tali condotte mediante minaccia e violenza.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1455/2021 est. Bossi

Intralcio alla giustizia – elemento soggettivo

Il delitto di intralcio alla giustizia è punito a titolo di dolo specifico perché alla coscienza e volontà del fatto tipico si deve accompagnare la specifica finalità di istigare o di coartare il testimone.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1455/2021 est. Bossi

Intralcio alla giustizia – soggetto attivo e passivo

Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ma, quanto ai destinatari della condotta, il reato ricorre quando questi abbiano ricevuto la citazione a testimoniare; occorre quindi la qualifica di teste, che è condizione che permane sino a quando il processo sia definito.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1455/2021 est. Bossi

Art. 378 c.p.

Favoreggiamento personale – natura del reato

Il reato di cui all'art. 378 c.p. è reato di pericolo e, in quanto tale, rimane integrato da qualsiasi comportamento idoneo, sia pure in astratto, a intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto agente sull'esito delle indagini. Ne deriva che è configurabile il reato qualora il soggetto, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti; né il delitto è escluso dall'eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo (cfr., Cass. Pen. 539 del 3/11/1997 – dep. 19/1/1998, nello stesso senso, Cass. Pen. 24161 del 24/10/2006 – dep. 20/6/2007 e 13086 del 28/11/2013 – dep. 20/3/2014)

(nella specie, il Tribunale ha ritenuto che, a prescindere dal fatto che le forze dell'ordine fossero a conoscenza dell'attività di spaccio attraverso le intercettazioni e avessero ricevuto conferme da altri acquirenti circa l'attività illecita posta in essere dall'autore della cessione di sostanze stupefacenti, le dichiarazioni rese dall'acquirente, smentite dagli atti di indagine, fossero potenzialmente idonee a turbare l'attività investigativa e a sviare le indagini consentendo allo spacciatore, ove fossero state ritenute veritiere dagli inquirenti, di non rispondere penalmente per quanto realizzato).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1448/2021 est. Romano

Favoreggiamento personale – elemento oggettivo

Il reato di cui all'art. 378 c.p. è configurabile solo laddove la condotta compiuta dal soggetto agente sia idonea a turbare la funzione giudiziaria (cfr. Cass. Pen. n. 24161/2006 e n. 21956/2010; n. 3523/2011).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Il reato di cui all'art. 378 c.p. punisce chiunque, a seguito della commissione di un delitto punito con l'ergastolo o la reclusione, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle sue ricerche. Trattasi di reato comune posto a tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle ricerche, in atto o possibili, dopo la commissione di un reato. Trattandosi di reato comune, può essere realizzato da qualsiasi soggetto purché non concorrente con il reato appena commesso e del quale si cerca di ostacolare le indagini (principio affermato dal Tribunale in relazione alle dichiarazioni rese dall'acquirente di sostanza stupefacente, la cui condotta non rileva dal punto di vista penale e non essendo emersi elementi per ritenere l'acquirente concorrente nell'attività di spaccio).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1448/2021 est. Romano

Il reato di favoreggiamento personale consiste nel turbamento della funzione giudiziaria e non richiede che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente fuorviate, bastando che la condotta dell'agente abbia attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad eludere le investigazioni in corso, per effetto anche di un mero sviamento di queste in ordine alla esatta e puntuale ricostruzione dei fatti.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1448/2021 est. Romano

Favoreggiamento personale – elemento soggettivo

Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento personale e reale occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l'agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri (cfr. Cass. Pen. n. 38236/2004 e n. 30744/2014).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo generico che consiste nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche: cfr. Cass. Pen. n. 20195/2015 (nella specie il Tribunale ha ritenuto sussistere la volontà di rendere informazioni non veritiere e di aiutare l'autore delle condotte di cessioni di sostanze stupefacenti ad eludere le indagini per il fatto che l'imputato abbia negato circostanze specifiche emergenti con chiarezza dalle intercettazioni, in particolare di aver mai avuto con costui scambi di denaro, come invece emerso dagli atti).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1448/2021 est.
Romano

Art. 385 c.p.

Evasione – elemento oggettivo – stato di arresto o detenzione

Il reato di evasione si configura nel momento in cui il soggetto legalmente arrestato o detenuto si allontana dal luogo di esecuzione della detenzione o dell'arresto in assenza di autorizzazione o di una causa giustificativa. Il soggetto attivo del reato deve trovarsi quindi in stato di arresto (tale essendo lo stato di colui il quale è privato della libertà in seguito ad arresto in flagranza ad opera della polizia giudiziaria o anche da privati) o di detenzione (tale essendo chi è ristretto in stato di custodia cautelare o in esecuzione delle pene detentive). L'arresto e la detenzione, inoltre, devono essere disposti "legalmente": al riguardo, va evidenziato che tale requisito si identifica con la legalità formale del provvedimento, mentre non rileva che il provvedimento di privazione della libertà venga successivamente revocato o che, dopo il fatto, intervenga sentenza di proscioglimento in ordine al reato per il quale era stata disposta la privazione della libertà.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 15/11/2021 n. 1412/2021 est.
Romano

Evasione – elemento soggettivo

L'evasione è reato a dolo generico, da intendersi quale volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 15/11/2021 n. 1412/2021 est.
Romano

Art. 393 c.p.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - elemento oggettivo - evento

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è reato di evento che richiede che alla violenza o minaccia segua la realizzazione del risultato (Cassazione sez. 6 n. 29260 del 15 maggio 2018).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 11/2022 est. Indellicati

Art. 416 <i>bis</i> c.p.

Associazione per delinquere di tipo mafioso - natura

L'associazione di stampo mafioso si configura come reato di pericolo, la cui offensività è correlata all'intrinseca capacità intimidatrice del sodalizio e conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà, essendo le modalità operative dell'associazione e i connessi effetti sui consociati di per sé offensivi dell'ordine pubblico, indipendentemente dalla realizzazione degli obiettivi.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Associazione per delinquere di tipo mafioso – bene giuridico

L'interesse tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p. è l'ordine pubblico, da intendersi come ordine pubblico materiale cioè lo svilupparsi della vita di una comunità in modo tranquillo e sereno, e quindi il buon assetto ed il regolare andamento della vita sociale nello Stato (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 34198 del 26 marzo 2007).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Benché l'interesse tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 416 *bis* c.p. sia l'ordine pubblico, deve ritenersi che la stessa abbia carattere plurioffensivo o quantomeno che il concetto di ordine pubblico debba essere interpretato estensivamente in modo da comprendere una serie di ulteriori interessi meritevoli di tutela (che travalicano il concetto di ordine pubblico materiale) e che vengono ad essere compromessi dall'operatività di un sodalizio mafioso, come la libertà di concorrenza, la sicurezza ed affidabilità dei mercati, il buon andamento della pubblica amministrazione, il rispetto delle regole di legalità e trasparenza dei pubblici uffici.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Associazione per delinquere di tipo mafioso - elementi costitutivi

Ai fini della costituzione di un sodalizio criminoso ex art. 416 *bis* c.p. sono essenziali l'elemento personale con un minimo di tre persone, la struttura operativa organizzata articolata in ruoli e competenze, i fini perseguiti il cui ambito viene ad essere dilatato, e l'elemento centrale in aggiunta dato dalla capacità dell'organizzazione di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare i propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Associazione per delinquere di tipo mafioso - elemento oggettivo - organizzazione

La 'ndrangheta, l'organizzazione di tipo mafioso attualmente più pericolosa, costituisce sodalizio criminoso rilevante ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p. per l'espressa equiparazione con la mafia che il legislatore ha fatto con la L. 50/2010 che ha inserito un ultimo comma all'art. 416 *bis* c.p. secondo cui "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque legalmente denominate, anche stranieri, che, valendosi

della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

È configurabile il reato associativo in presenza di una "mafia silente" purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto lascino concretamente presagire la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" ('ndrangheta), in una sorta di *franchising* tra "province" e "locali" (strutture territoriali dotate di sostanziale autonomia operativa sia pure collegate e coordinate dalla struttura centralizzata della "provincia" o "crimine") che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la "*ratio*" del reato di cui all'articolo 416 *bis* c.p. (cfr. Cass. pen. Sez. V, sentenza n. 28091 del 7/5/2013).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

La struttura della 'ndrangheta è sostanzialmente di tipo orizzontale, articolata in strutture territoriali disseminate sul territorio, le "'ndrine", su base per lo più familiare, che possono formare "Locali", a ciascuno dei quali è riconosciuta pari autonomia, e che tuttavia si relazionano col "Crimine" o "Provincia" e questo a sua volta col vertice dell'organizzazione, il "Crimine calabrese di San Luca" detto "La Mamma", che autorizza la costituzione di ogni "Locale", evidenziando così che la 'ndrangheta conosce anche aspetti di organizzazione verticistica.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

La 'ndrina è costituita da soggetti legati da vincoli parentali (come le 'ndrine di Ventimiglia, di Bordighera, di Sanremo e di Taggia), ha la funzione di cellula base dell'associazione, ed è caratterizzata dalle seguenti cariche funzionali: a) il

capo società, che è generalmente il più anziano; b) il contabile, che si occupa delle finanze della compagine e gestisce la "bacinella"; c) il mastro o picciotto di giornata, che è colui che all'interno della 'ndrina porta e prende le novità o raccoglie istanze e comunicazioni degli affiliati per il capo; d) il capo giovane, che gestisce picciotti e attività illecite; e) il puntaio, che trova la sua massima forza di espressione nel "battesimo" ove incide l'affiliato col pugnale e, per il resto, regola anch'esso le azioni criminose sul campo.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Il locale è costituito da più 'ndrine che totalizzano almeno cinquanta persone (come il locale di Ventimiglia, ritenuto il più importante della Liguria), ha la funzione di collegare le 'ndrine e governarne i rapporti (fino a che non abbia inizio una faida nel qual caso può essere sospeso), ed è caratterizzato dalle seguenti cariche funzionali: a) il capo bastone, che è eletto dai capi società delle 'ndrine; b) il contabile, che si occupa delle finanze del locale; c) il mastro di giornata, che è colui che funge da collegamento tra il capo bastone e le 'ndrine; d) il capo crimine, che gestisce le attività illecite. All'interno di molti locali esiste la distinzione tra la c.d. "società maggiore" o "santa", costituita dai "santisti", che ha la funzione di dettare le direttive del locale ma non esegue attività illecite, e la c.d. "società minore", che costituisce la forza armata della società maggiore.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

La provincia (o crimine) è costituita da più locali a livello provinciale (benché in provincia di Reggio Calabria ve ne siano tre cioè la "Ionica" per la Locride, la "Tirrenica" per la piana di Gioia Tauro e il "Centro" per Reggio Calabria mentre nel nord coincidano di regola col territorio regionale), ha la funzione di collegare i locali con il c.d. Crimine di San Luca o "La Mamma", vertice dell'organizzazione (fino a che non abbia inizio una faida tra locali nel qual caso può entrare in funzione la c.d. Camera di controllo), ed è retta da un capo crimine.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

In generale gli affiliati alla 'ndrangheta si distinguono secondo i gradi posseduti o "doti" che sono (in ordine crescente): a) il giovane d'onore o "carduni", figlio di 'ndranghetista, e il "contrasto onorato", mero aspirante all'affiliazione, sorta di tirocinante che è messo alla prova prima del "battesimo" o "taglio della coda" (avente carattere irreversibile); b) il picciotto d'onore, primo grado dell'organizzazione che si avvale della "copiata" (sorta di passaporto 'ndranghetista), mero esecutore di ordini; c) il camorrista, grado intermedio, esecutore di azioni anche di sangue; d) lo sgarrista, grado superiore della società minore, affidatario di incarichi di rilievo; e) il santista, primo grado della società maggiore; f) il vangelo, grado superiore al santista nella società maggiore; g) il quartino e il trequartino, gradi intermedi tra il vangelo e il padrino; h) il padrino o quintino, massimo grado della 'ndrangheta.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

La verifica, da parte di un affiliato, dell'appartenenza alla 'ndrangheta da parte di un altro affiliato avviene secondo un preciso rituale definito "scantunamento" (o "affavellamento") che consiste in scambi di battute o apparenti convenevoli con la finalità di permettere a ciascuno di saggiare le reciproche appartenenze e di conoscere le posizioni rivestite in seno alla 'ndrangheta onde comportarsi di conseguenza (in motivazione sono menzionate le circostanze di un incontro tra due affiliati avvenuto presso l'abitazione di uno di essi, il cui cancello di ingresso aveva due colonne su cui erano stati collocati altrettanti leoni in marmo come quelli che il giovane d'onore trova ai piedi di una scalinata di ventiquattro gradini e che rappresentano il saggio capo e il saggio contabile).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Risvolti pratici e economici dell'appartenenza alla 'ndrangheta sono il c.d. diritto di "spartenza", sorta di stipendio dell'affiliato che è proporzionato alla "dote" posseduta e agli introiti conseguiti dall'organizzazione e che è alimentato dal c.d. "punto", sorta di percentuale su detti introiti; nonché l'assistenza in caso di arresto cioè il sostegno alla famiglia e il pagamento delle spese per l'assistenza legale.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

Associazione per delinquere di tipo mafioso - elemento oggettivo - partecipazione

Si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fa parte della stessa non già come mera acquisizione di uno *status* ma in senso dinamico e funzionalistico. L'individuazione dell'espressione "fa parte" non può che alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da determinare una tipica figura di reato a forma libera consistente in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, quindi alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma (cfr. Cass. pen. SS.UU., sentenza 30/10/2002; cfr. Cass. Pen. n. 17380/2005 e n. 17206/2010).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati fine perché il contributo del partecipe può essere costituito dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale, secondo modalità tali da poterne desumere la completa messa a disposizione dell'organizzazione mafiosa anche solo per la disponibilità ad agire come uomo d'onore, senza che però sia sufficiente una mera manifestazione positiva di volontà di adesione

morale al sodalizio criminale (cfr. Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 49793 del 5 giugno 2013).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Anche la semplice trasmissione di messaggi scritti orali, le c.d. ambasciate tra membri della medesima associazione, integra gli estremi della condotta partecipativa, poiché tali attività sono essenziali per il funzionamento dell'organismo criminale (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sentenza 28 settembre 1998; Sez. I, sentenza 25 giugno 1996).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

In tema di associazione di tipo mafioso la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p. quando risultano qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 24469 del 5 maggio 2009; Sez. VI, sentenza n. 9185 del 25 gennaio 2012).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

È ammissibile il tentativo di partecipare ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso già costituita, situazione diversa dal tentativo di costituire una associazione, viceversa inammissibile tenuto conto della natura di reato di pericolo nella fattispecie in esame (cfr. Cass. Pen. n. 6077/1987).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Associazione per delinquere di tipo mafioso - elemento oggettivo - concorso esterno

Assume la veste di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'*affectio societatis*, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (cfr. Cass. Pen. SS.UU., sentenza 33748 del 12 luglio 2015).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

La efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce un elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, specificando che non è sufficiente una valutazione *ex ante* del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento *ex post*, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (cfr. Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 33748 del 12 luglio 2015; Sez. VI, sentenza n. 47081 del 24 ottobre 2013).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

Associazione per delinquere di tipo mafioso - elemento oggettivo - metodo mafioso

L'elemento costitutivo peculiare caratterizzante la forma associativa dell'art. 416 *bis* c.p. è proprio la tipizzazione del c.d. metodo mafioso, ossia la descrizione delle modalità operative che contraddistinguono l'agire mafioso, il cui parametri richiedono pertanto un'interpretazione necessariamente rigorosa trattandosi del baricentro della fattispecie.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

In tema di associazione a delinquere il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua "esteriorizzazione" quale forma di condotta positiva, richiesta dalla norma con il termine "avvalersi"; questa "esteriorizzazione" può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza del metodo mafioso (cfr. Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 31512 del 24 aprile 2012), cosicché può essere desunta: a) sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore; b) sia dalla generale percezione collettiva dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica, si da realizzarsi l'assoggettamento omertoso dei consociati verso l'organizzazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo (nella specie, il Tribunale ha evidenziato l'esigenza dell'accertamento di "un alone d'intimidazione diffusa promanante dall'associazione che dia comunque il segno della capacità del sodalizio di produrre il condizionamento della società civile, di imporre un sistema di convivenza alternativo basato sul riconoscimento della forza dell'organizzazione per quanto apparentemente rassicurante e protettivo").

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

È ravvisabile l'uso del metodo mafioso nell'utilizzo dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (cfr. Cass. pen. Sez. V, sentenza n. 35999 del 5/6/2013 in cui si fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio cioè quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita e quello con "silente richiesta").

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

Associazione per delinquere di tipo mafioso - elemento oggettivo - condizioni di assoggettamento e omertà

Le condizioni di assoggettamento ed omertà comportano una vera e propria soggezione in capo a soggetti estranei all'organismo criminale, indotti per paura a conformarsi alle pretese dell'associazione e rifiutare sistematicamente ogni collaborazione con l'autorità statale nel timore di ritorsioni: tali concetti rimandano ad un atteggiamento diffuso nel corpo sociale interessato, di timore nei confronti dell'organizzazione criminale e di sfiducia nelle idoneità dello Stato a garantire una valida protezione contro di essa.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

La "condizione di assoggettamento" di cui all'art. 416 *bis* c.p. è la convinzione nei consociati di essere esposti al rischio di conseguenze negative per la propria persona, per i propri cari e per i propri beni a fronte della temibilità dell'associazione per delinquere di tipo mafioso.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

L' "omertà" di cui all'art. 416 *bis* c.p. è la condotta di reticenza, di mancata collaborazione con gli organi di polizia e con la giustizia, tali da consentire all'associazione per delinquere di tipo mafioso di espandere il proprio potere e di garantirsi l'impunità.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

Associazione per delinquere di tipo mafioso - elemento soggettivo - programma criminoso

L'attività dell'associazione per delinquere di tipo mafioso è ispirata al perseguimento di finalità tipiche come la commissione di delitti, l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o del controllo di attività economiche, il procacciamento di voti in occasione di consultazioni elettorali o l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio del diritto di voto.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

Associazione per delinquere di tipo mafioso - elemento soggettivo - circostanze aggravanti

La circostanza aggravante dell'associazione armata ha carattere oggettivo e deve essere riferita all'organizzazione nel suo complesso, cosicché, non richiedendo necessariamente la disponibilità di armi in capo al singolo partecipe, certamente può essere riconosciuta nei confronti di tutti gli associati, anche se non abbiano personalmente custodito o utilizzato le armi (cfr. Cass. Pen. n. 7707/2003), purché siano consapevoli della disponibilità riferibile all'associazione o la ignorino per colpa (cfr. Cass. Pen. n. 958/1997), non sussistendo - attesa l'ampia formulazione dell'art. 59 comma secondo c.p., introdotto dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 - logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

La circostanza aggravante dell'associazione armata è costituita dalla disponibilità di armi, situazione di fatto che non coincide con l'illegale detenzione e porto non solo perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione e tanto meno al porto, ma anche e soprattutto perché può riguardare perfino armi legalmente detenute (cfr. Cass. Pen. n. 2833/2012).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art. 423 c.p.

Incendio - elemento oggettivo

Nell'ipotesi prevista dall'art. 423 c.p. l'incendio va inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta.

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 19/10/2016 n. 1431/2016 est. Botti

Il concetto di "incendio" non coincide con quello di "fuoco", dal quale si differenzia per una serie di caratteristiche intrinseche; nel dettaglio può ritenersi sussistente un incendio solo quando il fuoco sia di non lievi proporzioni e si con noti dalla tendenza ad espandersi e dalla difficoltà di spegnimento, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. pen. sez. V n. 1697 del 25 settembre 2013).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 391/2022 est. Minieri

Il pericolo per l'incolumità pubblica può essere integrato sia dal fuoco in sé sia dal calore, dal fumo, dalla mancanza di ossigeno e dai gas pericolosi che possano propagarsi nell'aria, che si pongono in rapporto di causa ad effetto con l'incendio

e senza soluzione di continuità (cfr. Cass. pen. sez. IV n. 1034 del 16 ottobre 1991).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 391/2022 est. Minieri

Incendio - elemento soggettivo

Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio e quello di incendio è costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre il reato di cui all'articolo 424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne devi verrà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (cfr. Cass. Pen. n. 16612 dell'11 febbraio 2013; n. 1697 del 25 settembre 2013).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 19/10/2016 n. 1431/2016 est. Botti

Art. 424 c.p.

Incendio - elemento soggettivo

Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio e quello di incendio è costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre il reato di cui all'articolo 424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne devi verrà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo

di siffatto evento (cfr. Cass. Pen. n. 16612 dell'11 febbraio 2013; n. 1697 del 25 settembre 2013).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 19/10/2016 n. 1431/2016 est. Botti

Art. 474 c.p.

Detenzione di merce con marchio contraffatto - elemento oggettivo - offensività - bene giuridico tutelato

L'art. 474 tutela in via principale e diretta non già la libera determinazione dell'acquirente ma la fede pubblica intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio: si tratta pertanto di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non è ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr. Cass. pen. n. 5260 dell'11 dicembre 2013 dep. 3 febbraio 2014).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/12/2021 n. 1543/2021 est. Romano

Quando non è provato il concorso nella contraffazione ma è provata la detenzione ai fini della vendita, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 474 comma 2 c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/12/2021 n. 1443/2021 est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 29/11/2021 n. 1493/2021 est. Anerdi

Detenzione di merce con marchio contraffatto - elemento oggettivo - offensività - falso grossolano

integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana considerato che l'art. 474 tutela in via principale e diretta non già la libera determinazione dell'acquirente ma la fede pubblica intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio (nella specie la detenzione per la vendita riguardava orologi con marchio contraffatto ed era accompagnata dall'indicazione che si trattava di imitazioni/cloni).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/12/2021 n. 1543/2021 est. Romano

Cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/7/2022 n. 1235/2022 est. Gamba

Il delitto di cui all'art. 474 c.p. è un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno nuovi correndo quindi ipotesi del reato impossibile qualora la personalità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr. Cass. Pen. sez. V n. 5260/13; sez. II n. 20944/12; sez. V n. 4556/08).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1550/2021 est. Gamba

Cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/7/2022 n. 1235/2022 est. Gamba

Detenzione di merce con marchio contraffatto - elemento oggettivo - offensività - falso innocuo

In caso di detenzione per vendere prodotti di pessima qualità recanti un marchio contraffatto non è possibile affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che gli stessi, se messi in circolazione, potrebbero cagionare un reale e concreto danno

o pericolo alla fede pubblica, intesa propriamente come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi (nella specie il fatto è stato ritenuto inoffensivo con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1523/2021 est. Gamba

Detenzione di merce con marchio contraffatto - elemento soggettivo - dolo specifico

Scrivi nel delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o alterati la cui previsione è rimasta identica pur a seguito della riforma dell'art. 474 c.p. ad opera della legge 23 luglio 2009 n. 99 l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, atteso che la destinazione del prodotto alla vendita rappresenta la finalità che caratterizza la condotta di detenzione e non soltanto la connotazione oggettiva della stessa, rispondendo all'esigenza di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico a fronte di una significativa anticipazione della sua tutela (cfr. Cass. pen. n. 18641/2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/12/2021 n. 1543/2021 est. Romano

Detenzione di merce con marchio contraffatto - concorso con altri reati

Il delitto di cui all'art. 474 c.p. concorre con quello di ricettazione il cui reato presupposto è costituito dalla contraffazione del marchio di cui all'art. 473 c.p. (Cass. pen. SS.UU. n. 23427/2001).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 14/4/2016 n. 477/2016 est. Anerdi
Cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/1/2022 n. 33/2022 est. Anerdi

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere atteso che le fattispecie incriminatrici si descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (cfr. Cass. pen. n. 21469/2019 e n. 12452/2008).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/12/2021 n. 1543/2021 est. Romano

Detenzione di merce con marchio contraffatto – differenza da altri reati

Nel caso in cui un marchio non sia riprodotto né integralmente né parzialmente, e quindi non sussista il reato di cui all'art. 474 c.p., la sua mera imitazione attraverso una artificiosa equivocità dei contrassegni può essere ricondotta alla fattispecie sussidiaria di cui all'art. 517 c.p. se sia tale da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti originali da parte dei comuni consumatori.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 27/1/2017 n. 77/2017 est. Bonsignorio

Art. 477 c.p.

Falsità materiale in certificazioni - elemento oggettivo - offensività

Il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguarda un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 28599 del 7 aprile 2017, Rv. 270245).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2019 n. 1377/2019 est. Serra

L'innocuità del falso deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare

comunque la fede pubblica e l'affidamento di terzi (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 47601 del 25 maggio 2014, Rv. 261812).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2019 n. 1377/2019 est. Serra

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia a norma degli art. 135 e 136 C.d.s. (cfr. Cass. pen. Sez. 5 n. 57004 del 27/9/2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2019 n. 1377/2019 est. Serra

Art. 479 c.p.

Falsità ideologica in atti pubblici - casistica - denuncia di smarrimento

Il delitto di falso ideologico del privato in atto pubblico sussiste tutte le volte in cui l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti dell'atto documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale e ricevente: cfr. Cass. Pen. Sez. II sentenza n. 14369 del 4 marzo 2021 (fattispecie relativa a una falsa denuncia di smarrimento della patente di guida).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1564/2021 est. Minieri

Falsità ideologica in atti pubblici - casistica - cartellino marcatempo

I cartellini marcatempo e i fogli dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici, essendo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra lui e la pubblica amministrazione (oggi soggetto a disciplina privatistica), e in ciò si esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative,

attestative, o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 15983/2008). Pertanto false attestazioni operate dal pubblico dipendente integrano la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., oggetto di abrogazione con il D. Lgs. n. 7 del 2016

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 20/1/2020 n. 20/2020 est. Luppi

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Falsità ideologica in atti pubblici - casistica - certificazione di fatti non oggetto di percezione diretta

Il pubblico ufficiale che illecitamente certifica fatti non caduti sotto la sua diretta percezione commette il reato di cui all'art. 479 c.p. (v. Cass. Sez. V sentenza n. 35341 del 5 giugno 2013).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 20/1/2020 n. 20/2020 est. Luppi

Art. 481 c.p.

Falsità ideologica in certificazioni - elemento oggettivo - certificazione

Rientrano nella nozione di certificazione medica tutti i certificati rilasciati da chi esercita un servizio di pubblica necessità che, non riproducendo un fatto già rappresentato da altri documenti, presuppongono un'attività diretta di accertamento da parte di chi emette il certificato medesimo (cfr. Cass. pen. sez. IV sentenza n. 20270 del 6 marzo 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 2/12/2021 n. 1513/2021 est. Minieri

Falsità ideologica in certificazioni - elemento oggettivo - offensività

Il falso può dirsi innocuo o inutile quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto - nel falso ideologico - ovvero di un documento - nel falso materiale -, non incida sul suo significato di comunicazione.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 2/12/2021 n. 1513/2021 est. Minieri

Falsità ideologica in certificazioni - elemento soggettivo

Il delitto di falsità ideologica in certificazioni è punito a titolo di dolo generico, non essendo richiesto in capo al soggetto agente l'*animus nocendi vel decipiendi* ed essendo del tutto irrilevante lo scopo che l'autore intende conseguire (cfr. Cass. pen. sez. V sentenza n. 2809 del 17 ottobre 2013; sez. II sentenza n. 8200 del 15 gennaio 2018; sez. V sentenza n. 5896 del 29 ottobre 2020; sez. V sentenza n. 10304 del 15 febbraio 2021).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 2/12/2021 n. 1513/2021 est. Minieri

Art. 482 c.p.

Falsità materiale commessa dal privato in relazione all'art. 477 c.p. - elemento oggettivo

La contraffazione del permesso internazionale di guida integra il reato di cui all'art. 482 c.p., in relazione all'art. 477 c.p., che sanziona la condotta del privato (ovvero del pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni) di falsità materiale, sotto forma di contraffazione o di alterazione, in certificati o autorizzazioni amministrative.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1452/2021 est. Bossi

Art. 483 c.p.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - casistica

In ragione della natura composita e della funzione svolta dalla denuncia di successione, formata dalla dichiarazione del denunciante in ordine agli elementi da cui trae origine l'obbligo tributario e dal conseguente atto del pubblico ufficiale che quantifica l'imposta dovuta, integra il delitto di cui all'art. 483 c.p. la dichiarazione di successione non veritiera formata dal privato e presentata al pubblico ufficiale, tenuto a determinare e certificare sulla base di essa l'ammontare della relativa imposta successoria, sussistendo tale reato qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti ivi attestati (Cass. Sez. V sentenza n. 17206 dell'11 novembre 2015).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/7/2022 n. 1139/2022 est. Billeri

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico – rapporto con altri reati – delitto ex art. 316 *ter* c.p.

Il reato di falso previsto dall'articolo 483 c.p. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione, dia luogo alla violazione amministrativa prevista dal secondo comma dell'art. 316 *ter* c.p.

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 12/12/2016 n. 1600/2016 est. Luppi

Art. 494 c.p.

Sostituzione di persona - elemento oggettivo - casistica - identità immaginaria

Si configura il delitto di sostituzione di persona sia quando il soggetto agente si sostituisca a persona effettivamente esistente e del tutto inconsapevole sia quando si attribuisca il falso nome di una persona immaginaria (cfr. Cass. pen.

Sez. II sentenza n. 4250 del 21 dicembre 2011; Sez. V sentenza n. 42572 del 22 giugno 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Sostituzione di persona - elemento oggettivo - permanenza

Il reato di sostituzione di persona può anche essere permanente perché l'errore altrui può essere mantenuto nel tempo con l'ininterrotta continuazione del mezzo fraudolento (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 2/1967).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 21/9/2020 n. 696/2020 est. Russo

Sostituzione di persona - elemento soggettivo - dolo specifico

L'elemento soggettivo del delitto di sostituzione di persona consiste nella coscienza e volontà di indurre altri in errore sulla vera identità della propria persona allo specifico fine di procurare a sé un vantaggio - anche a contenuto non patrimoniale - o di arrecare ad altri un danno (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 41012 del 26 maggio 2014).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Art 495 c.p.

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – elemento oggettivo

La condotta tipica del reato di cui all'art. 495 c.p., che è reato comune ed istantaneo, consiste in una falsa dichiarazione od attestazione che può essere scritta o orale, spontanea o provocata dal pubblico ufficiale, purché non si limiti

ad estrinsecarsi in un contegno meramente passivo come il silenzio o la reticenza, perché la falsità deve manifestarsi in modo espresso.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 15/11/2021 n. 1412/2021 est. Romano

L'aver declinato nella scheda identificativa della polizia di frontiera false generalità integra sotto il profilo oggettivo il reato di cui all'art. 495 c.p. (cfr. Cass. pen. n. 5622 del 26/11/2014 – dep. 5/2/2015 secondo cui "integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 c.p., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia ferroviaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 15/11/2021 n. 1412/2021 est. Romano

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – rapporti con altri reati

Il delitto di cui all'art. 495 c.p. si configura quando la mendace dichiarazione resa dal privato sia recepita in un provvedimento amministrativo che si fonda sull'esistenza dei requisiti attestati, mentre la fattispecie di cui all'art. 496 c.p. sanziona l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà dichiarativa su qualità personali imposta dalla legge ed a cui l'ordinamento riconosce ex se la produzione di effetti giuridici nella sfera del dichiarante: cfr. Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 26575 del 16 febbraio 2018 (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 495 c.p. le false dichiarazioni rese dall'imputato in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1476/2021 est. Minieri

Art. 497 ter c.p.

Possesso di segni distintivi contraffatti - elemento oggettivo

Integra il delitto di cui all'articolo 497 *ter* comma primo parte seconda c.p. (possesso di segni distintivi contraffatti) la detenzione di un tesserino riferibile alla Polizia di Stato ma grossolanamente falsificato, in quanto detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pure senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione e siano idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulla qualifica e i poteri di colui che ne fa uso.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1638/2021 est. Romano

Art. 517 c.p.

Nel caso in cui un marchio non sia riprodotto né integralmente né parzialmente la sua mera imitazione attraverso una artificiosa equivocità dei contrassegni deve essere tale da ingenerare possibilità di confusione con prodotti originali da parte dei comuni consumatori, nel qual caso appare può essere ricondotta alla fattispecie sussidiaria di cui all'art. 517 c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 27/1/2017 n. 77/2017 est. Bonsignorio

Art. 544 <i>bis</i> c.p.

Uccisione di animali - antigiuridicità - assenza di necessità

Nel concetto di necessità sono ricompresi non soltanto i casi già previsti dall'art. 54 c.p. ma anche ogni altra situazione che induca il soggetto agente all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno

l'agente ritenga altrimenti inevitabile (cfr. Cass. pen. Sez. III sentenza n. 50329 del 29 ottobre 2015; Sez. III sentenza n. 49672 del 26 aprile 2018; Sez. V sentenza n. 8449 del 4 febbraio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Uccisione di animali - antigiuridicità - crudeltà

La crudeltà di cui all'art. 544 *bis* c.p. si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 8449 del 4 febbraio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Uccisione di animali - elemento soggettivo - dolo

Il delitto di cui all'art. 544 *bis* c.p. è punito a titolo di dolo generico quando la condotta sia realizzata senza necessità mentre occorre il dolo specifico quando l'agente ponga in essere la condotta lesiva con crudeltà (cfr. Cass. pen. Sez. III sentenza n. 49672 del 26 aprile 2018; Sez. V sentenza n. 8449 del 4 febbraio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Art. 570 c.p.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – elemento oggettivo – condotta rilevante

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare non è integrato dai comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intrafamiliari, ma soltanto dalle condotte che, attraverso la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in

pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. Pen. n. 51488/2013).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - elemento oggettivo - mancata prestazione dei mezzi di sussistenza

L'espressione "mezzi di sussistenza" a cui fa riferimento la disposizione dell'articolo 570 comma 2 n. 2 c.p. esprime un concetto diverso e ben più limitato rispetto a quello di "mantenimento" stabilito dal giudice civile, cosicché ciò che rileva penalmente ai sensi dell'art. 570 è soltanto quanto è necessario per la sopravvivenza del familiare bisognoso, cioè tutto ciò che è indispensabile per la persona, quindi vitto, alloggio, vestiario e farmaci (nella specie è stato chiarito che il giudice penale deve valutare in concreto la gravità della condotta realizzata ossia l'attitudine oggettiva della stessa a privare i più stretti congiunti dei mezzi necessari per la sopravvivenza, senza che il delitto possa ritenersi automaticamente integrato per il mero inadempimento del corrispondente obbligo civilistico).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1555/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1454/2021 est. Bossi

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - elemento oggettivo - stato di bisogno della persona offesa

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare la minore età dei discendenti destinatari dei mezzi di sussistenza rappresenta *in re ipsa* a una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento assicurando i panetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570 comma secondo c.p. sussiste anche quando uno dei

genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore (cfr. Cass. pen. n. 53607/14 e n. 19508/18).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/7/2021 n. 965/2021 est. Romano
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1454/2021 est. Bossi

Lo stato di bisogno della persona offesa non è escluso dalla circostanza che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvedano altri familiari (Cass. Pen. n. 25723; Cass. Pen. 5751/10), atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto del quale, viceversa, costituisce prova.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1410/2021 est. Gamba.

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/11/2021 n. 1500/2021 est. Gamba

Quand'anche i mezzi di sussistenza primari non siano, in concreto, venuti a mancare nel periodo di lamentato inadempimento (per avervi provveduto l'altro genitore), tale elemento non fa comunque venir meno la responsabilità del genitore tenuto al mantenimento del figlio minore che non ottempera a quanto impostogli.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - elemento oggettivo - disponibilità di risorse economiche in capo all'agente

La sussistenza del reato è esclusa solo ove l'imputato allegghi idonei e convincenti elementi indicativi di situazioni che si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, se pur in parte, alla prestazione.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Incombe sull'imputato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi il pagamento oppure l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione: cfr. Cass. Pen. n. 5751 del 14/12/2010 – dep. 15/2/2011 e n. 10085/2005 (nel caso di specie, l'imputato si è totalmente disinteressato dell'*iter* del processo anche a seguito della ricezione a mani del decreto di citazione a giudizio e, quindi, della piena prova della conoscenza del procedimento).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione (Cass. pen. n. 10085/2005; Cass. pen. n. 673/2010) e tale impossibilità deve rivestire carattere oggettivo; in ogni caso, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dalla indisponibilità dei mezzi economici necessari, quando questa sia dovuta a colpa o a scelta personale dell'interessato (Cass. pen. n. 36450/2004) (nel caso di specie, l'imputato ha riferito in maniera del tutto generica di avere difficoltà a reperire un'attività stabile, adducendo a sostegno labili e incredibili giustificazioni quali la mancanza di cittadinanza italiana – nonostante sia in possesso di regolare permesso di soggiorno – che

non gli consentirebbe di avere la tessera sanitaria e di accedere alle cure e al vaccino e il fatto che il lavoro nei campi sia sottopagato e quindi non conveniente).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/11/2021 n. 1500/2021 est. Gamba

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - elemento oggettivo - provvedimento di separazione

L'omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto (Cass. pen. n. 5237/2020, nello stesso senso anche Cass. pen. n. 17843/2008).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – elemento oggettivo - evento

Il delitto di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p. si caratterizza per la sua natura di reato di evento, e non di mera condotta, e può ritenersi integrato solo quando concorrano gli elementi richiesti dalla norma in esame, vale a dire la disponibilità di risorse economiche sufficienti da parte dell'obbligato e l'effettivo stato di bisogno dei soggetti beneficiari.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - elemento soggettivo - generalità

Il dolo del delitto di cui all'art. 570 c.p. è generico e consiste nella volontà di sottrarsi coscientemente, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1555/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1454/2021 est. Bossi

La mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento deve essere dovuta alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale, sussistenti anche durante la separazione (nella specie, il giudice ha valutato positivamente che l'imputato avesse versato continuativamente somme di denaro sia nel periodo immediatamente antecedente a quello in contestazione sia nel periodo successivo, talvolta con versamenti inferiori rispetto al dovuto ma talvolta anche con versamenti eccedenti quanto prescritto).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1555/2021 est. Bossi

Il dolo del delitto è generico, non dovendosi accertare anche che l'inadempimento aveva lo scopo di far mancare al figlio i mezzi di sussistenza (nel caso di specie, dalla prolungata inottemperanza senza alcuna giustificazione il Tribunale ha dedotto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato inteso quale rappresentazione e volontà da parte dell'imputato di sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti alla propria qualità senza giusta causa).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

L'aver omesso i propri obblighi di assistenza nei confronti del figlio, unitamente con le richieste della persona offesa e con la consapevolezza di non versare il

dovuto, ben rappresenta la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma violata.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/11/2021 n. 1500/2021 est. Gamba

La protrazione nel tempo della condotta omissiva sin dal momento dell'abbandono del tetto coniugale mostra in maniera lampante la sussistenza del dolo del reato, emergendo da tale comportamento, protrattosi nel tempo, la convinta e ferma volontà dell'imputato di non avere più rapporti, neanche epistolari o telefonici, con la propria progenie (nel caso di specie, l'imputato aveva effettuato solo una telefonata per un compleanno del figlio e un incontro presso la scuola tenendo un atteggiamento ostile ed inopportuno nei confronti della moglie e del figlio).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

Deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato l'imputato che abbia regolarizzato successivamente la posizione con la madre del figlio e che, nonostante le difficoltà economiche, abbia cercato comunque di versare sempre qualche somma, ancorché esigua, circostanza non smentita dalla persona offesa, che era effettivamente a conoscenza del fatto che l'ex marito lavorava saltuariamente, percependo in alcuni mesi la sola indennità di disoccupazione. In base a tali elementi, non risulta raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in questione, rappresentato dalla volontaria sottrazione all'adempimento dell'obbligo di mantenimento.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1470/2021 est. Billeri

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - elemento soggettivo - condizioni economiche dell'agente

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'incapacità economica dell'obbligato intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (cfr. Cass. pen. n. 53173/2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/7/2021 n. 965/2021 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - elemento soggettivo - condizioni economiche dell'agente - disoccupazione

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'incapacità economica dell'obbligato intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato (cfr. Cass. pen. n. 49979/2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/7/2021 n. 965/2021 est. Romano

La circostanza di non adempiere per dichiarate difficoltà economiche connesse alla mancanza di lavoro stabile non priva di antiggiuridicità e rilevanza penale la condotta di chi non osservi gli obblighi derivanti da sentenza di divorzio dal momento che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dalla norma incriminatrice, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato (cfr. Cass. pen. sez. VI, sentenza n. 49979 del 9 ottobre 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/12/2021 n. 1614/2021 est. Billeri

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - elemento soggettivo - condizioni economiche dell'agente - lavoro saltuario

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'incapacità economica dell'obbligato intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti che non sussiste nel caso nel caso di svolgimento sia pur in modo saltuario di attività lavorativa.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/7/2021 n. 965/2021 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – sospensione condizionale della pena

Il persistente inadempimento non rende formulabile una prognosi di non recidiva al fine di sospendere la pena.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1410/2021 est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/11/2021 n. 1500/2021 est. Gamba

La continua e perdurante inottemperanza agli obblighi di assistenza familiare non rende possibile formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione in futuro dalla commissione di ulteriori delitti da parte dell'imputato, il che osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – concorso tra la fattispecie di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2 numero 2

Le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 n. 2 configurano reati autonomi e non possono essere considerati in rapporto di continenza né configuranti una progressione criminosa, avendo ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e

considerazione sociale, di talché la giurisprudenza di legittimità ha escluso che si possa ritenere assorbita la disposizione del comma 1 in quella del comma 2 (cfr. Cass. Pen. n. 12307/2012 e n. 3881 del 20/10/2011 – dep. 31/1/2012).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

È più grave il delitto di cui all'art. 570 comma 2 c.p. in quanto punito con pena congiunta e non alternativa, come quello di cui all'art. 570 comma 1 c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1353/2021 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - rapporto con l'art. 570 *bis* c.p.

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-*sexies* della legge 1 dicembre 1970 n. 898, richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (cfr. Cass. Pen. n. 57237/2017; Cass. Pen. n. 3491 del 18/12/2019 – dep. 28/1/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'articolo 570 *bis* c.p. e quello previsto dall'articolo 570 comma 2 n. 2 c.p. in quanto il primo fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile mentre l'articolo 570 comma 2 n. 2 c.p. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno (cfr. Cass. pen. sez. VI, sentenza n. 36207 del 30 settembre 2020), cosicché gli elementi

specializzanti che caratterizzano le due fattispecie (la statuizione del giudice civile nel primo caso, la mancanza di mezzi di sussistenza determinanti lo stato di bisogno del minore nel secondo) non consentono di ravvisare una progressione criminosa delle condotte.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/12/2021 n. 1614/2021 est. Billeri

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-*sexies* della legge 1 dicembre 1970 n. 898, richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (cfr. Cass. Pen. n. 57237/2017; Cass. Pen. n. 3491 del 18/12/2019 – dep. 28/1/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Art. 570 <i>bis</i> c.p.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio – continuità normativa

L'art. 12 *sexies* legge 898 del 1970, nella sua formulazione originaria, punisce il coniuge che si sottrae alla all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto la norma degli artt. 5 e 6 della medesima legge cioè dell'assegno stabilito dal tribunale in favore dell'altro coniuge quando ne ricorrano le condizioni del contributo che riguarda il mantenimento, educazione e istruzione dei figli nati o adottati nell'ambito del matrimonio sciolto. Tale articolo, unitamente all'art. 3 della legge 54/2006, è stato abrogato dal D.L. 21/2018 chi ha contestualmente inserito l'art. 570 *bis* nel corpo del codice penale riprendendo le medesime fattispecie già previste dei predetti articoli abrogati. Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 21/2018 infatti ogni richiamo all'articolo 12 *sexies* della legge 898/1970 e all'articolo tre della legge 54 del 2006, ovunque presente, deve ora intendersi

riferito all'art. 570 bis c.p., previsione da cui desumere la continuità normativa tra le fattispecie richiamate e quelle ora disciplinate dall'art. 570 bis, onde la perdurante punibilità, ai sensi della nuova norma, delle condotte commesse sotto la vigenza degli artt. 12 *sexies* della L. 898/1970 e 3 L. 54/2006 (cfr. Cass. pen. n. 56080/2018 e n. 24162/2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 353/2022 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio – elemento oggettivo

L'art. 12 *sexies* legge 898/1970 punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio in favore del coniuge e dei figli senza limitazione di età, poiché economicamente non autonomi, cosicché il delitto si configura per il semplice inadempimento prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 353/2022 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio – pena

Il richiamo alle pene previste nell'art. 570 c.p., già contenuto nell'articolo 12 *sexies* e ripreso dell'art. 570 *bis* c.p. deve intendersi alle pene di cui al primo comma.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 353/2022 est. Romano

Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e divorzio – rapporto con il delitto di cui all'art. 570 c.p.

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra

esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-*sexies* della legge 1 dicembre 1970 n. 898, richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (cfr. Cass. Pen. n. 57237/2017; Cass. Pen. n. 3491 del 18/12/2019 – dep. 28/1/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'articolo 570 *bis* c.p. e quello previsto dall'articolo 570 comma 2 n. 2 c.p. in quanto il primo fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile mentre l'articolo 570 comma 2 n. 2 c.p. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno (cfr. Cass. pen. sez. VI, sentenza n. 36207 del 30 settembre 2020), cosicché gli elementi specializzanti che caratterizzano le due fattispecie (la statuizione del giudice civile nel primo caso, la mancanza di mezzi di sussistenza determinanti lo stato di bisogno del minore nel secondo) non consentono di ravvisare una progressione criminosa delle condotte.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/12/2021 n. 1614/2021 est. Billeri

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-*sexies* della legge 1 dicembre 1970 n. 898, richiamato dall'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (cfr. Cass. Pen. n. 57237/2017; Cass. Pen. n. 3491 del 18/12/2019 – dep. 28/1/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Art. 581 c.p.

Percosse - elemento oggettivo

Sotto il profilo materiale l'art. 581 c.p. sanziona la condotta di percosse che si sono stanziano in qualsiasi atto che procuri alla vittima una sensazione dolorosa, senza tuttavia cagionarle una malattia fisica o mentale, e che includono tutti quegli atti che con un contenuto di apprezzabile violenza siano diretti a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione dolorosa.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 8/3/2022 n. 394/2022 est. Bossi

Art. 582 c.p.

Lesioni personali - elemento oggettivo - condotta

Cagionare una lesione non ha necessariamente un significato circoscritto all'azione di picchiare, colpire, ma ha un'accezione più lata e comprensiva di qualsiasi violenta manomissione fisica dell'altrui persona, talché anche un urto o una spinta intenzionale, che determini una caduta con effetti visivi, integrano il reato di cui all'articolo 582 c.p. (cfr. Cass. pen. sez. V sentenza n. 12867 del 24 settembre 1986, Rv. 174302).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1515/2021 est. Billeri

Considerato che la nozione di "malattia", giuridicamente rilevante, comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo e di breve durata, deve affermarsi che anche un trauma, una contusione, un edema o un dolore conseguente a una aggressione vadano considerati come malattia nel senso sopra delineato, comportando non una semplice sensazione dolorosa ma un'alterazione patologica dell'organismo (cfr. tra le tante Cass. pen. sez. VII, 31/5/2016 n. 29786) (principio affermato in relazione alla refertazione di un "trauma mascellare destro" conseguente a colluttazione).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/11/2021 n. 1377/2021 est.
Bossi

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1411/2021 est.
Bossi

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1434/2021 est.
Bossi

L'elemento materiale della malattia ricomprende tutte le alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale, un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell'organismo (così, in motivazione, Cass. Pen. n. 22156/2016, nello stesso senso anche Cass. Pen. n. 40428/2009).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1393/2021 est.
Romano

Lesioni personali - elemento oggettivo - evento

Il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva: cfr. Cass. pen. n. 43614/2021 (nella specie si trattava di graffi documentati dalle fotografie in atti).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1630/2021 est.
Romano

Lesioni personali - elemento soggettivo - dolo generico

Il dolo del reato di lesioni personali consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo (cfr. Cass. pen. sez. V sentenza n. 8004 del 13 gennaio 2021, Rv. 280672).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1515/2021 est. Billeri

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di colpire taluno con violenza

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1411/2021 est. Bossi

In tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva: cfr. Cass. Pen. n. 25116/2019 (nella specie il Tribunale ha ritenuto che dalle modalità della condotta, stando agli atti utilizzabili per il giudizio, fosse desumibile la sussistenza del dolo, essendo chiaramente evidente la volontà e la rappresentazione da parte dell'imputato di cagionare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1393/2021 est. Romano

Lesioni personali – elemento soggettivo - dolo eventuale

Sussiste il dolo del reato di cui all'art. 582 c.p., quantomeno nella forma del dolo eventuale (cfr. Cass. pen. n. 15022 dell'1/4/2014; Cass. pen. n. 35075 del 21/4/2010), dovendosi ritenere conseguenza del tutto prevedibile, e pertanto soggettivamente accettata, per colui che colpisca con forza una persona, durante una discussione, la conseguente possibile lesione della vittima, con esito analogo a quello in concreto verificatosi.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1434/2021 est. Bossi

Lesioni personali – circostanza aggravante dei futili motivi

In materia di lesioni personali deve considerarsi futile solo il motivo che per la sua inconsistenza non sia in rapporto di proporzione con l'azione delittuosa, tanto da apparire piuttosto un mero pretesto ovvero quando lo stimolo alla condotta sia così lieve da presentarsi come mera scusa o occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale. Ai fini della configurabilità dell'aggravante, occorre pertanto accertare se in concreto, alla censura che l'ordinamento già ricollega alla condotta di reato, debba aggiungersi un'ulteriore sanzione penale determinata dalla particolare reattività e malvagità del reo, che si sia determinato a una condotta di reato assolutamente sproporzionata con il motivo di spinta al reato (nella specie il Tribunale ha ritenuto non sussistente l'aggravante in relazione a lesioni conseguenti ad un presunto debito che la parte offesa aveva nei confronti del figlio dell'imputato, in conseguenza della condivisione delle spese dell'appartamento in cui i due avevano vissuto, poiché è ragionevole ritenere che la mancata corresponsione del denaro, unitamente al contegno della persona offesa che con varie scuse cercava di sottrarsi all'adempimento del debito – di cui lo stesso aveva conosciuto l'esistenza – avesse realmente portato l'imputato all'inasprimento delle sue condotte).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1434/2021 est. Bossi

Lesioni personali – circostanza aggravante dell'uso dell'arma

Integra il reato di cui all'art. 582 c.p., aggravato dall'uso dell'arma, ovvero di qualsivoglia oggetto che, per le circostanze di impiego, risulta atto ad offendere, scagliare contro la persona offesa una bottiglia di vetro, colpendola al volto e procurando così lesioni personali.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1439/2021 est. Billeri

L'uso di un coltello integra la circostanza aggravante di cui all'art. 585 comma 1 c.p., seconda parte.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1467/2021 est. Billeri

L'uso di un taglierino giustifica l'applicazione della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 585 c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri

Non sussiste la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere, qualificabile come arma ai sensi degli art. 585 e 577 c.p., quando la diretta visione in udienza del corpo del reato rende evidente l'inverosimiglianza dell'accusa di averne fatto uso per colpire la persona offesa (nella specie, un paletto di ferro di notevoli dimensioni e peso tali da renderne poco agevole la presa); diversamente l'imputato avrebbe cagionato alla persona offesa lesioni ben più gravi di quelle refertate nel verbale di pronto soccorso (nella specie il Tribunale, in seguito all'esclusione dell'aggravante e della remissione e accettazione della querela, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1434/2021 est. Bossi

Lesioni personali – circostanza aggravante di cui all'art 61 n. 11 *quinquies* c.p.

Il regime della procedibilità del delitto di lesioni lievi aggravate dal fatto di essere commesse nei confronti del coniuge è a querela (cfr. Cass. pen. n. 23827/2013) né muta nel caso in cui il fatto sia commesso in presenza di minori.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 374/2022 est. Romano

Art. 586 <i>bis</i> c.p.

***Doping* - elemento soggettivo - requisiti**

Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (c.d. anabolizzanti), previsto dall'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 in materia di lotta contro il *doping* (fattispecie ora inserita nell'articolo 586 *bis* c.p.), non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico (cfr. Cass. pen. n. 16437/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/9/2021 n. 1039/2021 est. Romano

Art 588 c.p.

Rissa – elemento oggettivo

La legge non fornisce una definizione della rissa, rinviando al significato che il termine assume nell'uso comune sicché la stessa evoca una contesa violenta tra più persone, in cui è essenziale la presenza di due centri contrapposti di persone purché entrambi animati dalla volontà vicendevole di aggredire l'altrui incolumità individuale.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1396/2021 est. Romano

La rissa è un reato di pericolo posto a tutela dell'incolumità individuale perché "consiste in una zuffa tra più persone con reciproche vie di fatto, in una violenta contesa, in cui il pericolo per l'incolumità delle persone è presunto in via assoluta dalla legge per il solo fatto della zuffa" (Cass. Pen. n. 1043/1966, nello stesso senso anche Cass. Pen. n. 9298/1980 che evidenzia come "per la sussistenza del reato di rissa è sufficiente una colluttazione tra più persone che si contrappongono, animate dallo scopo di offendersi reciprocamente e di difendersi, in modo da creare una situazione di pericolo per l'incolumità dei partecipanti, a nulla rilevando che lo scontro violento sia stato di breve durata e prontamente sedato dalla polizia").

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1396/2021 est. Romano

Elemento necessario affinché possa concretizzarsi una rissa è rappresentato dalla presenza di almeno tre persone (così Cass. Pen. n. 12508/2014 e n. 19962/2019), essendo sufficiente che a due persone se ne contrapponga una sola (così, da ultimo, Cass. Pen. n. 12200 del 4/12/2019 – dep. 15/4/2020), cosicché è necessario che vi siano gruppi contrapposti (che raggiungano complessivamente almeno il numero di tre unità) con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale (cfr. Cass. Pen. n. 18788/2015), venendo meno il requisito qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano all'azione violenta posta in essere ai loro danni (così sempre Cass. Pen. n. 12200 del 4/12/2019 – dep. 15/4/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1396/2021 est. Romano

Rissa – elemento soggettivo

L'elemento soggettivo della rissa è rappresentato dal dolo consistente nella coscienza e volontà di partecipare alla contesa con animo offensivo (cfr. Cass. Pen. n. 1862 del 28/10/1975 – dep. 11/2/1976) (applicando tale principio, il Tribunale ha ritenuto di desumere, dalla visione del filmato e quindi dalla modalità della condotta, l'intento evidente di ognuno dei corissanti di partecipare allo scontro per offendere la controparte, non emergendo in nessuno di loro l'intento di prendere parte alla lite solo al fine di dividere gli altri contendenti e, quindi, senza alcun *animus* offensivo né alcuna volontà di fuggire per evitare lo scontro).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1396/2021 est. Romano

Art. 589 c.p.

Omicidio stradale - concorso con altri reati

La condotta di guida in stato di ebrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere in applicazione della disciplina del reato complesso che gli stessi possono concorrere con la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada (cfr. Cass. pen. n. 50325 del 10 ottobre 2018).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 15/1/2021 n. 5/2021 est. Botti

Art. 590 c.p.

Infortunio sul lavoro – posizione di garanzia - nesso di causalità – efficacia impeditiva della regola violata

Sussiste il nesso di causalità tra la condotta doverosa omessa e l'evento nel caso in cui l'adozione delle regole cautelari violate (nello specifico artt. 18 comma 1° lett. c), art 37 comma 1° e art. 71 comma 1° del D.lgs. 81/2008), avrebbe consentito – con elevata probabilità – di evitare la verificazione dell'evento lesivo in concreto verificatosi.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1400/2021 est. Bossi

Infortunio sul lavoro – posizione di garanzia – interruzione nesso di causalità – esigibilità - condotta abnorme

In tema di incidenza causale della condotta negligente del lavoratore in occasione dell'infortunio di cui lo stesso rimanga vittima, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito

estraneo alle mansioni affidategli – e pertanto al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (cfr. Cass. pen. 14/2/2018 n. 7188).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1400/2021 est. Bossi

Infortunio sul lavoro – posizione di garanzia – interruzione nesso di causalità – esigibilità - caso fortuito

L'istituto di cui all'art. 45 c.p. è connotato dai profili dell'imprevedibilità o dell'imponderabilità, risolvendosi in una circostanza normale in grado di impedire – o comunque di rendere in concreto inesigibile – l'osservanza delle regole cautelari violate nel caso concreto (nella specie il Tribunale ha ritenuto che nulla di tutto ciò fosse ravvisabile nella condotta dell'imputato, non essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale alcun fattore concreto in grado di rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l'adempimento degli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1400/2021 est. Bossi

Art. 590 bis c.p.

Lesioni personali stradali - sanzioni amministrative accessorie

La pronuncia estintiva del reato per esito positivo della messa alla prova e quindi per causa diversa da quella della morte dell'imputato, che è l'unica a comportare anche l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria, ex art. 224 comma 3 D. Lgs. n. 285/92 deve disporsi la trasmissione della sentenza, una volta venuta irrevocabile, al prefetto della provincia di Imperia per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessorie della sospensione della patente di guida (cfr. Cass. pen. sez. IV sentenza n. 29639 del 23 giugno 2016).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1544/2021 est. Bossi

Art. 590 *ter* c.p.

Lesioni personali stradali - fuga del conducente

L'art. 590 *ter* c.p. sanziona ancor più aspramente la condotta di allontanamento dell'agente dal luogo dell'investimento, così da impedire o comunque ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 8/3/2022 n. 401/2022 est. Bossi

Art. 609 *bis* c.p.

Violenza sessuale - elemento oggettivo - atti sessuali

Sono "atti sessuali" quelli che interessano direttamente organi genitali o parti del corpo considerate erogene cioè quelle che, se stimolate, provocano una sollecitazione dell'istinto sessuale (nella specie il Tribunale ha richiamato Cass. Pen. Sez. 3 n. 1137 del 4 dicembre 1998 secondo cui "nella nozione di atti sessuali si devono includere non i soli atti che in volgono la sfera genitale bensì tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica, come erogene. Trattasi in definitiva delle zone del corpo conosciute come stimolanti dell'istinto sessuale. Tali atti, se commessi su persona non consenziente o su persona infraquattordicenne, sono lesivi del bene tutelato cioè della libertà sessuale del soggetto passivo del reato").

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 31/10/2013 n. 50509/2013 est. Luppi

La nozione penalmente rilevante di "atti sessuali" è particolarmente ampia comprendendo tutti quegli atti che siano oggettivamente idonei a

compromettere la libertà sessuale del soggetto passivo, invadendo la sfera sessuale di questo, mediante un rapporto *corpore corpori*, che non deve necessariamente riguardare le zone genitali ma può estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene della scienza, non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1556/2021 est. Billeri

Per "atti sessuali" devono intendersi tutti gli atti che coinvolgano una zona erogena della persona offesa (cfr. Cass. pen. Sez. III sentenza n. 17414 del 18 febbraio 2016; Sez. III sentenza n. 38926 del 12 aprile 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Rientrano nella nozione di atto sessuale anche quei comportamenti che, pur se realizzati a distanza e in assenza di contatto fisico tra la gente e il soggetto passivo, coinvolgano zone di sicura valenza sessuale della persona offesa, purché naturalmente sussista una condotta di costrizione o induzione e si tratti di condotte dettate da un fine di concupiscenza (cfr. Cass. pen. Sez. III sentenza n. 33045 del 29 ottobre 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

La condotta vietata dall'art. 609 *bis* c.p. è solo quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore o a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente le parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva (cfr. Cass. Pen. sez. III sentenza n. 51582 del 2 marzo 2017, Rv. 272362).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1556/2021 est. Billeri

Il delitto di violenza sessuale, nella fattispecie consumata, è integrato anche da toccamenti, palpeggiamenti, sfregamenti di zone anatomicamente non erogene, ma oggettivamente in grado di soddisfare, secondo cambio scientifici e culturali, il piacere sessuale o suscitare lo stimolo (nella specie, sono stati ritenuti atti sessuali anche il tocco delle cosce e il bacio a labbra chiuse).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1556/2021 est. Billeri

Violenza sessuale - elemento oggettivo - costrizione e induzione

Per l'integrazione del delitto di violenza sessuale rileva non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima (cfr. Cass. pen. sez. III sentenza n. 40443 del 28 novembre 2006, Rv. 235579).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1556/2021 est. Billeri

Nella nozione di induzione rientrano le condotte di persuasione, suggestione, inganno, pressione morale mentre nella diversa nozione di costrizione rientra la diversa condotta di abuso costringitivo attuato mediante violenza o minaccia (cfr. Cass. pen. SS.UU. sentenza n. 27326 del 16 luglio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Nella fattispecie di violenza sessuale per induzione realizzata tramite sostituzione di persona il consenso non è mai validamente espresso giacché è viziato proprio dall'inganno realizzato dal soggetto agente che si è sostituito all'altrui persona (cfr. Cass. pen. SS.UU. sentenza n. 27326 del 16 luglio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Violenza sessuale - elemento oggettivo - consumazione e tentativo

Per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che il colpevole raggiunga zone genitali o comunque erogene della vittima, essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sei riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica. Il tentativo invece presuppone che gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo oppure che il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo, per la reazione della vittima o di altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (cfr. Cass. pen. sez. III sentenza n. 4674 del 22 ottobre 2014 (2015), Rv. 262472).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1556/2021 est. Billeri

Violenza sessuale - elemento oggettivo - fatti di minore gravità

Per l'attenuante del fatto di minore gravità deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, in grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata complessa in maniera grave e che non sia stato applicato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici (cfr. *ex multis* Cass. pen. sez. III sentenza n. 50336 del 10 ottobre 2019, Rv. 277615).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1556/2021 est. Billeri

Ai fini della valutazione in ordine alla ricorrenza dell'attenuante speciale del caso di minore gravità di cui all'art. 609 *bis* ultimo comma c.p. deve aversi riguardo al fatto nel suo complesso, ovvero ai mezzi, alle modalità esecutive, al grado di

coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni fisiche e mentali di questa, alle caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da potersi ritenere che la libertà sessuale sia stata complessa in maniera non grave e, parimenti, non grave sia il danno arrecato alla vittima in termini psichici (cfr. Cass. pen. Sez. III, 10/10/2019 n. 50336).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 8/7/2021 n. 895/2021 est. Bossi

Violenza sessuale - elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere altri a compiere o subire atti sessuali, in considerazione delle parti del corpo attinte dai toccamenti.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1556/2021 est. Billeri

L'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale della persona senza il suo consenso.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 8/7/2021 n. 895/2021 est. Bossi

Art. 609 <i>ter</i> c.p.

Violenza sessuale - elemento oggettivo - persona sottoposta a limitazioni della libertà personale

Il delitto di violenza sessuale aggravato ai sensi dell'art. 609 *ter* n. 4) c.p. perché commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale include anche le ipotesi in cui lo stato del soggetto passivo non discenda da un potere pubblicistico, ed abbia natura illecita comprensiva del sequestro di persona (v. Cass. Pen. n. 49586/2009).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 4/3/2020 n. 79/2020 est. Bonsignorio

Art. 609 <i>undecies</i> c.p.

Adescamento di minore - elemento oggettivo - condotta di lusinga o artificio - *locus commissi delicti*

Il delitto di adescamento di minori si consuma nel luogo in cui vengono poste in essere le condotte di lusinga o di artificio tramite le quali il soggetto attivo carpisce o cerca di carpire la fiducia della persona minore.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Adescamento di minore - elemento oggettivo - condotta di lusinga o artificio tramite internet - *locus commissi delicti*

Nel caso in cui le condotte di lusinga o artificio siano realizzate tramite mezzi di comunicazione che presuppongono l'utilizzo di internet, il delitto di adescamento di minori si configura nel luogo e nel tempo in cui il minore si trova, essendo tale il locus in cui si realizza l'offensività del fatto delittuoso (cfr. Cass. pen. Sez. III sentenza n. 36492 del 26 giugno 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Art. 612 c.p.

Minaccia – elemento oggettivo

La condotta incriminata consiste nella minaccia ad altri di un danno ingiusto: la minaccia è la prospettazione di un male ingiusto, consistente in qualsiasi comportamento idoneo ad incutere terrore e cioè la seria preoccupazione di soffrire un male ingiusto o che comunque offende o diminuisce l'altrui libertà morale; il danno ingiusto consiste invece nel pregiudizio arrecato ad una situazione giuridicamente rilevante, contrario a disposizioni di legge, alle regole

di convivenza civile o provocato per perseguire scopi vietati dalla legge. Perché il reato sia integrato, la condotta incriminata può essere commessa in qualunque modo, con scritti, parole e gesti, purché sia tale da suscitare turbamento e intimidazione nella vittima (principio affermato in relazione a frasi quali “ti ammazzo, la prossima volta entro con una mazza di ferro”, ritenute dal Tribunale idonee a spaventare il destinatario, medico, anche perché attuate dopo giorni di appostamento in ospedale per incontrare la vittima dell’aggressione ed immediatamente dopo averla aggredita fisicamente).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1411/2021 est. Bossi

Il delitto di minaccia si compone, in via generale, di due elementi: la prospettazione di un male ingiusto in sé (tale in quanto in sé *contra ius*, quindi integrante obiettivamente un illecito) al soggetto passivo dipendente dalla volontà dell’agente (anche se materialmente eseguibile da altri) e l’attendibilità della minaccia, la quale deve essere capace di turbare la tranquillità della persona e di intimidirla.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Cass. Pen. n. 6756 dell’11/10/2019 – dep. 20/2/2020, Cass. Pen. n. 22045/2020)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Minaccia – elemento soggettivo

La disposizione richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1411/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est.
Romano

Minaccia – circostanza aggravante di cui al comma 2

La minaccia di morte integra l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612 c.p.
Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1411/2021 est. Bossi

Ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612 comma 2 c.p., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Cass. Pen. n. 8193/2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est.
Romano

Art. 624 c.p.

Furto - elemento oggettivo - consumazione e tentativo

La fattispecie del furto consumato può dirsi integrata solo quando il soggetto attivo abbia conseguito, anche se per poco tempo, piena, autonoma ed effettiva disponibilità sulla *res*.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1560/2021 est. Minieri

Quando il titolare di un negozio abbia tenuto sempre sotto controllo l'agente e l'abbia seguito sin da prima che lasciasse il negozio per poi fermarlo a distanza

di pochi metri dallo stesso con il proprio bene all'interno della borsa, il furto non può ritenersi consumato.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1486/2021 est. Romano

Quando le azioni dell'imputato siano state poste in essere sotto il diretto controllo della sorveglianza del negozio, essendo stato per contro possibile rilevare l'asportazione dei beni solo grazie all'intervento dell'addetto alla vigilanza che si accorgeva del tentativo dell'imputato di allontanarsi dal negozio, il furto è consumato.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1485/2021 est. Romano

Furto - elemento soggettivo

L'elemento psicologico del reato di furto, cioè il dolo specifico, si sostanzia nella coscienza e volontà della sottrazione e dell'impossessamento con la consapevolezza che la cosa sia altrui, cui si accompagna il fine di trarre dalla cosa sottratta un profitto per sé o per altri.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1425/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/11/2021 n. 1496/2021 est. Bossi

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1528/2021 est. Bossi

Furto - rapporto con altri reati - ricettazione

Qualora vi siano prossimità spaziale tra il luogo della sottrazione e quello del rinvenimento (circa un chilometro e mezzo) e vicinanza temporale tra i due momenti (qualche giorno), è ravvisabile il furto e non la ricettazione in applicazione del principio del *favor rei*.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1402/2021 est. Billeri

Nel caso in cui trascorra un brevissimo lasso di tempo tra un furto e il suo accertamento è ragionevole ritenere che l'autore del furto si identifichi con chi sia trovato nel possesso della *res furtiva* nell'immediatezza, nei confronti del quale è dunque ravvisabile la fattispecie (più lieve) di furto aggravato e non la ricettazione (nel caso di specie, tutto sarebbe avvenuto alle prime ore del mattino della medesima giornata nel medesimo comune).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1425/2021 est. Bossi

Art. 624 bis c.p.

Furto aggravato - elemento oggettivo - luogo di privata dimora

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis c.p. rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale: cfr. Cass. pen. SS.UU. 31345/2017 (nella specie, è stata esclusa l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis c.p. in relazione a un furto commesso di notte all'interno di un'attività commerciale, senza che vi fossero luoghi, come retrobottega, bagni privati *et similia*, in cui il titolare compia atti della vita privata in modo riservato e a cui sia precluso l'accesso a terzi).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 349/2022 est. Romano

La nozione di pertinenza di luogo destinato a privata dimora di cui all'art. 624 bis c.p. si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all'ordinamento di esso, resa possibile da una continuità, anche solo di servizio tra bene principale e bene pertinenziale (nella specie, il furto è stato

inquadrate nell'art. 624 *bis* in quanto commesso nel pianerottolo di casa della persona offesa).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1553/2021 est. Bossi

È "luogo di privata dimora" quello che sia destinato anche temporaneamente alla permanenza privata dell'individuo dotato dello *ius excludendi* nei confronti del pubblico in quanto ivi si svolgano non occasionalmente manifestazioni della vita privata (Cass. pen. SS.UU. sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017; Sez. II sentenza n. 50172 del 4 ottobre 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Rientra nella nozione di "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" il garage di pertinenza di un'abitazione.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1425/2021 est. Bossi

Un terreno non recintato, benché vicino a un'abitazione, non può essere qualificato quale pertinenza dell'abitazione.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1431/2021 est. Romano

Furto aggravato - desistenza e recesso attivo

Nei reati di danno a forma libera la resistenza può avere luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento rispetto ai quali può, al più, operare la diminuzione per il recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento e non sia sollecitata da fattori esterni (nella specie, relativa a un caso di tentativo compiuto di furto posto in essere con l'introduzione in un immobile altrui, il Tribunale ha ravvisato gli estremi del recesso attivo ma non quelli della desistenza perché

l'imputato si era allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e senza che ciò fosse dipeso dall'attivazione di un allarme).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 372/2022 est. Romano

Art. 625 c.p.

Furto aggravato - violenza sulle cose

Sussiste la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 c.p. qualora l'agente usi energia fisica per commettere il fatto, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento o la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione e cioè in tutti i casi in cui gli strumenti materiali predisposti per una più efficace difesa del patrimonio siano manomessi in modo tale che, per poter assolvere nuovamente allo loro funzione, essi richiedano una più o meno complessa attività di ripristino (nella specie il Tribunale ha ritenuto sussistente la circostanza per avere l'imputato manomesso la porta della cucina dello stabilimento balneare, che consentiva l'accesso al locale, per forzarne l'apertura e per avere inoltre danneggiato il registratore di cassa, ove era custodito il denaro asportato).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/11/2021 n. 1496/2021 est. Bossi

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'articolo 625 comma 1 n. 2 c.p. nel caso di rottura dello specchietto interno di un'autovettura da cui siano stati asportati i beni oggetto di furto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1425/2021 est. Bossi

In tema di furto l'aggravante della violenza sulle cose è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino: cfr.

Cass. pen. n. 7267 dell'8 ottobre 2014; n. 20476/2018; n. 11720/2019 (nella specie era stata forzata la porta di ingresso di un'abitazione).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1597/2021 est. Romano

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'articolo 625 comma 1 n. 2 c.p. quando sia forzata la serratura della vetrina di un esercizio commerciale (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 11720 del 29 novembre 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1560/2021 est. Minieri

In tema di furto l'aggravante della violenza sulle cose è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originale che funzione sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione ma si risolva in una semplice trasformazione o mutamento di destinazione, per cui non sia necessaria un'attività di ripristino (nella specie la finestra era stata forzata senza essere danneggiata: cfr. Cass. pen. sez. V, sentenza n. 11720 del 29 novembre 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/12/2021 n. 1610/2021 est. Billeri

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'articolo 625 comma 1 n. 2 c.p. quando sia tagliata la guarnizione del finestrino di un'autovettura attraverso l'utilizzo di un coltello.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1441/2021 est. Billeri

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'articolo 625 comma 1 n. 2 c.p. nel caso di utilizzo di cacciaviti con cui l'agente cerchi di forzare l'accesso a un esercizio commerciale (cfr. Cass. Pen. n. 20476/2018 secondo cui in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia stata rivolta dal soggetto non sulla *res* oggetto dell'azione predatoria,

ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenza su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1484/2021 est. Romano

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'articolo 625 n. 2 c.p. quando l'imputato abbia rimosso le placche antitaccheggio (nella specie, riguardante una condotta commessa con l'uso di una pinza di cui l'agente era in possesso, il Tribunale ha ravvisato l'aggravante in conformità con la costante giurisprudenza di legittimità che la ritiene applicabile nel caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita: così, da ultimo, Cass. Pen. n. 33898/2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1485/2021 est. Romano

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1486/2021 est. Romano

Nell'ipotesi di furto di piante in buono stato di vegetazione soggette a vincolo forestale, ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625 comma 1 n. 2 c.p., poiché il taglio prematuro delle stesse piante determina un mutamento della loro destinazione, non solo materiale ma anche giuridica (cfr. Cass. Pen. n. 4935 del 14/12/2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1488/2021 est. Romano

Furto aggravato - destrezza

La circostanza aggravante della destrezza si palesa qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla *res*, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr. Cass. pen. SS.UU. n. 34090/2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/1/2019 n. 8/2019 est. Russo

Furto aggravato - esposizione alla pubblica fede

La circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. ricorre quando il fatto è commesso su cosa esposta per necessità o per consuetudine alla pubblica fede e sussiste in tutti i casi in cui un numero indeterminato di persone può venire in contatto con la cosa in quanto sita in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, e può quindi sostituire il legittimo proprietario della *res* che non ne abbia la disponibilità nell'attività di vigilanza e controllo sulla stessa (nel caso di specie il bene asportato era parcheggiato sulla pubblica via).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1425/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1528/2021 est. Bossi

Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr. Cass. pen. n. 17/2019 e n. 21158/2016).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1631/2021 est. Romano

Ricorre la circostanza di cui al numero 7 dell'art. 625 c.p. in caso di furto all'interno di una autovettura parcheggiata, per la sosta notturna, su una strada cittadina e, quindi, per necessità e/o consuetudine esposta alla pubblica fede, in quanto, in tali circostanze di tempo e di luogo, il bene è del tutto sottratto alla sorveglianza da parte del titolare.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1441/2021 est. Billeri

Sussiste l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in ipotesi di furto di fronde provenienti da una foresta e, quindi, da una zona aperta al pubblico ed esposta pertanto all'affidamento circa il rispetto, da parte del pubblico, dei beni che la compongono (cfr. Cass. Pen. n. 3550 del 25/9/2014).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1488/2021 est. Romano

Ai fini della sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. la stessa va esclusa in relazione al furto di un telefono cellulare lasciato dall'autista di un camion nella sua cabina durante le operazioni di scarico della merce, poiché da un lato la *res furtiva* non costituisce un oggetto destinato in modo perpetuo o abituale al servizio ovvero al fregio del veicolo e per altro verso lo stesso avrebbe potuto essere facilmente asportato e portato con sé dal proprietario, per cui deve escludersi che lo stesso fosse esposto alla pubblica fede per consuetudine o necessità o destinazione (cfr. Cass. Pen. Sez. 4, sentenza n. 34409 del 22/2/2001 Rv. 225692, relativa al furto di un cellulare; in senso analogo, più recentemente, Cass. pen. sez. 5, sentenza n. 44171 del 2/11/2015).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1432/2021 est. Billeri

Ai fini della sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. occorre il requisito della esposizione per "necessità" e quindi occorre accertare la sussistenza in concreto di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire adeguatamente la *res furtiva*: Cass. Pen. n. 51255/2019 (nella specie il

Tribunale ha escluso l'aggravante in questione in relazione al furto di un telefono cellulare lasciato momentaneamente incustodito dal proprietario sul tavolo di un locale).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1487/2021 est. Romano

L'applicazione dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p. (cose sottoposte a sequestro o a pignoramento) ai beni sottoposti a confisca non rappresenta un'analogia *in malam partem*, inammissibile in sede penale, bensì un'interpretazione estensiva del concetto di "sequestro" richiamato dalla norma di legge, essendo quello della confisca un provvedimento che, di regola, segue il sequestro completando il percorso di spossessamento del bene da parte del proprietario e rendendo definitivo il vincolo di indisponibilità temporaneamente sorto con il provvedimento di sequestro.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1398/2021 est. Romano

Nel caso di danneggiamento di parti di autovettura compiuto alla presenza del proprietario, che a bordo del veicolo ne esercita la custodia, non si configura l'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. e il fatto non è punibile non essendo più previsto dalla legge come reato a seguito della modifica dell'art. 635 c.p. operata con il D. Lgs. 7/2016). La *ratio* della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e quindi affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto (cfr. Cass. pen. n. 5251/2019 e n. 26857/2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 375/2022 est. Romano

Art. 628 c.p.

Rapina - elemento oggettivo - violenza o minaccia

Il delitto di rapina si distingue in due forme: la rapina propria (art. 628 comma 1 c.p.) si configura nel momento in cui la violenza o la minaccia vengono poste in essere come mezzo diretto e immediato per sottrarre o impossessarsi della cosa mobile altrui; nella rapina impropria (art. 628 comma 2 c.p.), invece, la violenza o minaccia sono successive alla sottrazione e sono finalizzate ad assicurare il possesso della cosa sottratta oppure a procurare l'impunità.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1630/2021 est. Romano

Rapina - elemento oggettivo - impossessamento del bene

Affinché il delitto di rapina propria possa ritenersi consumato occorre l'impossessamento del bene e non basta la sua mera sottrazione, elemento sufficiente invece per configurare il delitto di rapina impropria: cfr. Cass. pen. n. 15584/2021 (in motivazione è stato precisato che la differenza tra i concetti di sottrazione e impossessamento sta in ciò che la prima consiste nel mero spossessamento altrui, ossia nel fatto che altri venga privato del possesso di una cosa; l'impossessamento, invece, consiste nell'acquisto del possesso sulla cosa sottratta ad altri, ossia nel fatto che la gente acquisti su di essa una signoria indipendente e autonoma).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1630/2021 est. Romano

Ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (cfr. Cass. pen. n. 15584/2021).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1630/2021 est. Romano

Rapina - elemento oggettivo - bene giuridico protetto

Il delitto di rapina è generalmente ricompreso tra quelli plurioffensivi, offendendo sia il patrimonio del soggetto passivo sia la sua libertà di autodeterminazione, essendo questi costretto a subire una condotta di violenza o minaccia oltre alla illegittima sottrazione di beni.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1630/2021 est. Romano

Rapina - concorso con altri reati

Il paradigma legale previsto dall'articolo 628 c.p. richiede solo l'uso della violenza o della minaccia, cosicché in base al principio della specialità si verifica l'assorbimento nel reato di rapina della minaccia e della violenza contenuta nei limiti delle percosse, mentre qualora l'agente cagioni la morte o lesioni personali sia non solo concorso formale di reati ma anche l'aggravamento ai sensi dell'art. 61 n. 2 CP del reato mezzo, perpetrato volontariamente dall'agente medesimo in luogo di una semplice minaccia o di una violenza contenuta negli anzidetti i limiti della percossa (cfr. Cass. pen. n. 12656/1977).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/12/2021 n. 1630/2021 est. Romano

Art. 629 c.p.

Estorsione – elemento oggettivo – minaccia di adire le vie legali

Il delitto di estorsione può configurarsi anche nel caso in cui il soggetto agente minacci di adire le vie legali, purché l'intenzione dello stesso non sia quella di

esercitare un diritto, bensì quella di coartare l'altrui volontà e di conseguire risultati non conformi a giustizia.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1435/2021 est. Minieri

La minaccia estorsiva può concernere anche l'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima, purché essa sia finalizzata a conseguire un profitto non dovuto, ossia quando l'esercizio del diritto sia strumentalizzato per la realizzazione di un fine diverso da quello per il quale esso è riconosciuto (Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 36365 del 7 maggio 2013; Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 5093 del 9 novembre 2017) (principio affermato in relazione a fattispecie in cui l'imputato ha fatto valere contratti in realtà mai stipulati dalle persone offese e fatture in realtà mai emesse al fine di creare la parvenza di diritti di credito in realtà inesistenti, non avendo mai realizzato le opere di cui si richiedeva il pagamento ovvero il corrispettivo gli era già stato interamente versato).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1435/2021 est. Minieri

Estorsione – concorso con altri reati

Sussiste il concorso reale dei reati di usura ed estorsione se il soggetto attivo in un momento successivo al fatto usurario eserciti sulla vittima violenza o minaccia al fine di ottenere i concordati interessi o altri vantaggi usurari che il soggetto passivo non possa corrispondere (cfr. Cass. Pen. n. 5231/2009 e n. 6918/2011).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Posto che la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie dell'estorsione (cfr. Cass. Pen. Sez. 2 n. 2988 del 22/11/2007 (2008) Rv.

238747), i delitti di usura ed estorsione possono concorrere ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli svantaggi usurari (cfr. Cass. pen. Sez. 2, sentenza n. 5231 del 14/1/2009, Rv. 243283; Sez. 2, sentenza n. 38551 del 26/4/2019, Rv. 277090).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Quando la violenza o la minaccia sia posta in essere *ab initio* dal soggetto attivo per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità è integrato il solo reato di estorsione, in virtù dell'elemento specializzante della violenza o minaccia per indurre il soggetto ad accettare la pattuizione usuraia, e non l'usura, che sarebbe integrata dalla mera dazione o promessa, del tutto spontanea (quindi, non indotta dalla coercizione) di interessi o altri vantaggi usurari. Nel caso, invece, in cui la violenza o la minaccia siano impiegate *in un momento successivo al patto*, al fine di ottenere i pattuiti interessi o altri vantaggi usurari che il soggetto passivo non vuole o non può più corrispondere, l'agente pone in essere due distinti reati che concorrono: il primo, l'usura, che è *in itinere*, essendo la sua consumazione già iniziata al momento della stipula del patto illecito e che termina con l'ultima dazione degli interessi o altri vantaggi usurari; il secondo, l'estorsione, nel momento in cui l'agente esercita, nei confronti del soggetto passivo, violenza o minaccia per conseguire gli interessi o altri vantaggi usurari e, dunque, un ingiusto profitto.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Art. 633 c.p.

Invasione di terreni o edifici – elemento oggettivo

La volontaria occupazione di un immobile pubblico integra senz'altro gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 633 c.p., tenuto conto del principio secondo cui

la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta che può anche mancare ma al comportamento di colui che vi si introduce arbitrariamente e cioè *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso; la conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata, che comporta una turbativa riconducibile a una sorta di "spoglio funzionale" idoneo a comprimere, in tutto o in parte, le facoltà di godimento e destinazione del bene.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 1/3/2022 n. 333/2021 est. Bossi

L'invasione arbitraria di acque pubbliche integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 633-639 *bis* c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1430/2021 est. Romano

Invasione di terreni o edifici – elemento soggettivo

Sotto il profilo soggettivo l'art. 633 c.p. richiede il dolo specifico ma non richiede per la sua sussistenza che il profitto propositosi da colui che agisce sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione, potendo consistere in qualsiasi utilità diretta o indiretta e anche nell'uso strumentale dell'invasione al conseguimento di particolari scopi.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 1/3/2022 n. 333/2021 est. Bossi

Art 635 c.p.

Danneggiamento – elemento oggettivo – pubblico servizio

Sussiste il danneggiamento nel caso di condotta di deterioramento di un'autovettura, intesa come modificazione della cosa in modo tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o l'utilizzabilità (nel caso di specie, si trattava di un'autovettura di servizio di cui erano stati danneggiati i tergicristalli).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est.
Bossi

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 635 co. 2 n. 1 c.p., quando il bene danneggiato sia destinato a un pubblico servizio o difesa (nella specie, si trattava di un'autovettura in uso al corpo di polizia).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1401/2021 est. Billeri

Danneggiamento – elemento oggettivo – esposizione alla pubblica fede

Risulta aggravata ai sensi dell'art. 635 comma 2 c.p., in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., la condotta di danneggiamento avente a oggetto la recinzione del cantiere che per necessità e/o consuetudine è esposta alla pubblica fede in relazione alle sue intrinseche funzioni di protezione e delimitazione dell'area.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1401/2021 est. Billeri

Nel caso di danneggiamento di parti di autovettura compiuto alla presenza del proprietario, che a bordo del veicolo che esercita la custodia, non si configura la gravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. e il fatto non è punibile non essendo più previsto dalla legge come reato a seguito della modifica dell'art. 635 c.p. operata con il D. Lgs. 7/2016). La *ratio* della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e quindi affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto (cfr. Cass. pen. n. 5251/2019 e n. 26857/2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 375/2022 est. Romano

Danneggiamento – elemento soggettivo

L'elemento psicologico del reato è il dolo generico, consistente nella volontà di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, non occorrendo lo specifico fine di nuocere.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1369/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Art. 640 c.p.

Truffa - elemento oggettivo - consumazione

Il delitto di truffa si consuma nel momento in cui il soggetto attivo consegue l'ingiusto profitto, con conseguente parallelo danno per la persona offesa (cfr. Cass. Pen. sez. II sentenza n. 10354 del 5 febbraio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1563/2021 est. Minieri

Truffa - elemento oggettivo - artifici o raggiri - truffa contrattuale

Si configura non un mero inadempimento contrattuale ma una vera e propria truffa contrattuale quando uno dei contraenti, con condotte artificiose idonee ad arrecare un danno alla persona offesa, con correlativo ingiusto profitto per sé, non rispetti le modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate con l'altra parte.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1563/2021 est. Minieri

Truffa - elemento oggettivo - artifici o raggiri - uso del cartellino marcatempo nel pubblico impiego

Se il dipendente timbra il "cartellino marcatempo" (*badge*) per conto di un collega può subire il licenziamento ma a tal fine è necessario che il datore di

lavoro riesca a provare l'assenza del titolare del cartellino al momento della timbratura (cfr. Cass. civ. n. 4983 del 4 marzo 2014).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 20/1/2020 n. 20/2020 est. Luppi

Tra le modalità fraudolente che possono integrare il delitto di truffa rientra sia la falsa dichiarazione della propria presenza in servizio all'impiegato addetto alla compilazione del foglio presenze, sia l'allontanamento dal servizio con omissione della timbratura del proprio cartellino marcatempo e quella del ricevimento della timbratura da parte di un terzo quando non si sia in servizio (cfr. Cass. pen. sez. II sentenza n. 7005 del 18 ottobre 2018; Cass. pen. sez. III sentenza n. 45947 del 16 ottobre 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Nel caso di brevi allontanamenti dal servizio con omissione della timbratura del proprio cartellino marcatempo deve escludersi la sussistenza del fatto per mancanza di concreta offensività sia sotto il profilo del danno patrimoniale sia sotto quello di altre categorie di danno nei confronti della pubblica amministrazione (cfr. Cass. pen. sez. V sentenza n. 8426 del 17 dicembre 2013; Cass. pen. sez. II sentenza n. 29628 del 28 maggio 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Truffa – elemento oggettivo – artifici o raggiri - truffa *on line*

Integra il delitto di truffa contrattuale la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (cfr. Cass. sez. 2 n. 51551/2019). In tal caso non occorre né la prova della effettiva indisponibilità o inesistenza dell'oggetto posto in vendita né quella di ulteriori condotte valutabili alla stregua di artifici e raggiri come la chiusura dell'*account* subito

dopo la conclusione della transazione, credenziali fasulle, ecc. (nella specie, il Tribunale ha ritenuto superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera non attuazione del sinallagma contrattuale - messa in offerta, pagamento, mancata consegna - non dia luogo all'elemento oggettivo del reato sul rilievo che si tratterebbe invece di mero inadempimento contrattuale: in tal senso, Cass. sez. 6 n. 10136/2015).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 29/11/2021 n. 1498/2021 est. Russo

Truffa - elemento oggettivo - artifici o raggiri - uso di carta *postepay*

Nel caso in cui il profitto della truffa sia conseguito a seguito di un versamento su una carta *postepay* il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui la persona offesa effettua il versamento (cfr. Cass. pen. sez. II n. 23781 del 17 luglio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1563/2021 est. Minieri

La mera titolarità di carta *postepay* utilizzata dall'autore del reato per ricevere somme provento di truffa non è sufficiente per affermare la penale responsabilità del titolare della carta (nella specie l'imputato era soggetto che viveva per strada, dipendeva da alcol e sostanze stupefacenti, non aveva conoscenze informatiche e pertanto difficilmente sarebbe stato in grado di pubblicare annunci su siti online e pattuire vendite).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 1/12/2021 n. 1507/2021 est. Anerdi

Truffa - elemento soggettivo - dolo

L'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza contrattuale il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale dell'asserito venditore che, tramite gli artifici e i raggiri, falsa il processo volitivo dell'altro contraente e lo determina alla stipulazione del contratto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1563/2021 est. Minieri

Truffa - concorso con altri reati

Il concorso tra le fattispecie di cui agli art. 640 c.p. e 55-*quinquies* D.Lgs. 165/2001 è ammissibile non solo in considerazione della volontà del legislatore, desumibile dall'inciso contenuto nello stesso art. 55-*quinquies* ma anche sul presupposto che le false attestazioni o certificazioni possono costruire una delle modalità nelle quali si estrinsecano gli artifici e raggiri della truffa (Cass. pen. sez. III sentenza n. 45696 del 27 ottobre 2015; Cass. pen. sez. II sentenza n. 45106 del 12 settembre 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Truffa – rapporto con altri reati – delitto ex art. 316 *ter* c.p.

È ravvisabile un rapporto di genere a specie tra i reati di cui agli articoli 640 comma 2 c.p. e 316 *ter* c.p. (nella specie il G.u.p. ha ritenuto che il fatto addebitato all'imputato, consistente nella mera richiesta di rimborsi non dovuti, rientrasse nell'art. 316 *ter* c.p., richiamando a tal fine Cass. Pen. Sez. 2 n. 46064 del 19 ottobre 2012 secondo cui "il reato di indebita percezione di erogazione a danno dello Stato o di enti pubblici si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perché la condotta non a natura fraudolenta in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce fatto strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e per l'assenza della induzione in errore": cfr. Corte cost. n. 95/2004).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 12/12/2016 n. 1600/2016 est. Luppi

Il delitto di truffa aggravata si differenzia da quello di cui all'art. 316 *ter* c.p. in quanto differenti sono gli elementi costitutivi delle due fattispecie; nel dettaglio, la truffa aggravata richiede la sussistenza di artifici e raggiri e l'induzione in errore del soggetto passivo. In particolare, la truffa aggravata trova spazio nei casi in cui l'ente erogatore è indotto in errore in quanto il presupposto del contributo pubblico è proprio la sussistenza – non della formale attestazione

dell'istante ma – dei requisiti indicati dalla legge, condizione alla quale è subordinata la pubblica erogazione; ne consegue che l'ente erogatore è incaricato di effettuare un preventivo ed autonomo controllo circa la sussistenza di tali requisiti (Corte Cost., ordinanza n. 95 del 12 marzo 2004; Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 16568 del 19 aprile 2007; Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 7537 del 16 dicembre 2010; Cass. Pen. Sez. F., sentenza n. 44878 del 6 agosto 2019).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1461/2021 est. Minieri

I confini del delitto di cui all'art 316 *ter* c.p. sono stati disegnati in modo da ricondurvi ipotesi del tutto marginali, quali il silenzio anti-doveroso e le situazioni in cui, comunque, non sia riscontrabile una induzione in errore. Pertanto, rientrano nell'alveo della fattispecie in parola solo quelle ipotesi in cui l'erogazione del contributo si fonda sulla mera sussistenza della dichiarazione dell'istante, essendo la fase di controllo pubblico solo meramente eventuale e successiva all'erogazione medesima.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1461/2021 est. Minieri

Truffa – rapporto con altri reati – delitto ex art. 7 D.L. 4/2019

L'art. 7 D.L. 4/19 introduce due reati di condotta e di pericolo finalizzati a tutelare l'amministrazione contro le dichiarazioni mendaci e le omissioni circa la reale situazione reddituale e patrimoniale da parte dei soggetti che intendono accedere ovvero hanno già acceduto al reddito di cittadinanza. Le due figure di reato in questione si contraddistinguono per la elevata risposta sanzionatoria, specie se raffrontata con altre ipotesi criminose rinvenibili nel diritto vigente, quali i delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 *ter* c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 *bis* c.p.

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 90/2022 est. Luppi

Truffa – procedibilità ex art. 649-bis c.p.

A norma dell'art. 649-bis c.p, in vigore dal 9/5/2018, il delitto di truffa è procedibile d'ufficio qualora ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali la più recente giurisprudenza di legittimità ricomprende anche la recidiva qualificata di cui all'art. 99 commi 2, 3 e 4 c.p. (cfr. Cass. pen. SS. UU., sentenza n. 3585 del 24/9/2020, Rv 280262)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1399/2021 est. Billeri

Il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata (cfr. Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 3585 del 24 settembre 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1598/2021 est. Romano

Art. 643 c.p.

Circonvenzione di incapace – elemento oggettivo – induzione della persona offesa

A integrare la condotta di induzione, costitutiva del diritto di circonvenzione di incapace, non occorre un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione, e neppure che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole, ricorrendo il reato anche quando l'autore abbia rafforzato nell'incapace una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata, approfittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato in condizioni normali, ed impedendo l'insorgere di una volontà contraria.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/6/2014 n. 583/2014 est. Bonsignorio

L'induzione può consistere in un qualsiasi comportamento - anche una semplice richiesta - cui la vittima per le sue minorate condizioni non sia capace di opporsi, che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che in condizioni normali non avrebbe compiuto, a lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente (cfr. Cass. Pen. n. 18583 del 7/4/2009; n. 31320 dell'1/7/2008).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/6/2014 n. 583/2014 est. Bonsignorio

La prova dell'induzione non deve necessariamente risultare da episodi specifici, essendo anzi la relativa prova di norma indiretta e presuntiva, tratta cioè da elementi indiziari univoci, come isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti tra soggetto attivo e passivo, la natura degli atti compiuti senza plausibile motivo e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato (cfr. Cass. Pen. n. 17415 del 23/1/2009; n. 6078 del 9/1/2009; n. 266 del 29/10/1996).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/6/2014 n. 583/2014 est. Bonsignorio

Circonvenzione di incapace – elemento oggettivo – deficienza psichica della persona offesa

La nozione di "deficienza psichica" utilizzata dalla norma incriminatrice della circonvenzione di incapace ricomprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettuale che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui (cfr. Cass. Pen. n. 17415 del 23 gennaio 2009).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/6/2014 n. 583/2014 est. Bonsignorio

Art. 644 c.p.

Usura – elemento oggettivo - generalità

La condotta materiale del delitto di usura di cui al primo comma dell'art. 644 c.p. (c.d. usura legale o oggettiva) consiste nel farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Il delitto di usura è un reato a schema duplice che si configura o con la dazione degli interessi o degli altri vantaggi usurari ovvero con la mera accettazione della promessa degli interessi illeciti, quando ad essa non segua l'adempimento integrale dell'obbligazione usuraria (cfr. *ex multis*, Cass. Pen. Sez. 2. sentenza n. 2391 del 15/7/2020, Rv 279487).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

La condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Usura – elemento oggettivo - interessi usurari

A mente del comma 3 dell'art. 644 c.p., la natura usuraria degli interessi è determinata dal superamento del c.d. tasso soglia determinato ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 108/1996.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'integrazione del delitto di usura è l'accertamento della natura usuraria del corrispettivo, risiedendo la *ratio*

dell'incriminazione nell'esigenza di impedire le pattuizioni ad usura, come emerge chiaramente dalle modifiche da ultimo apportate alla norma dalla Legge n. 108/1996, che ha modificato il ruolo dell'approfittamento dello stato di bisogno, da elemento costitutivo del reato a circostanza aggravante dello stesso e ha introdotto analoga tutela sotto il profilo civilistico con la previsione di cui all'art. 1815, co. 2 c.p., a mente della quale, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, sent. n. 38551 del 16/4/2019, Rv 277090). Ai fini dell'integrazione del delitto in esame è, dunque, indifferente che alla promessa o alla dazione si giunga per iniziativa del soggetto agente o della persona offesa, non essendo l'induzione in senso tecnico elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice (cfr. Cass. Pen. Sez. 2 n. 38551 del 16/4/2019, Rv 277090).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre avere riguardo, quanto alle pattuizioni cui non sia seguita la dazione, all'ammontare degli interessi o altra utilità pattuita.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Usura - elemento oggettivo – consumazione

In caso di usura per dazione, il delitto si perfeziona al momento dell'ultimo pagamento effettuato dal soggetto passivo in esecuzione del patto usurario (che non costituisce *post factum* non punibile ma elemento costitutivo del reato), trattandosi di reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata. Pertanto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, occorre avere riguardo all'ammontare di quanto effettivamente corrisposto a titolo di interessi, verificando se il complessivo ammontare delle dazioni superi o meno il valore massimo degli interessi al tasso soglia, determinato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 108/1996, per ogni trimestre sulla base del tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) stabilito dalla Banca d'Italia per le tipologie delle singole operazioni.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Usura – elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del delitto di usura è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e nella volontà di conseguire vantaggi usurari.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Usura – circostanza aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 4 c.p.

L'aggravante *de qua* è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (così, Cass. Pen. Sez. 2, sentenza n. 31803 del 4/7/2020; Sez. 2, sentenza n. 21795 del 5/5/2021). Una diversa interpretazione che richieda, da parte dell'usurato, l'impiego del denaro ricevuto ad usura nell'attività imprenditoriale o professionale – come sostenuto da un più risalente orientamento giurisprudenziale – rischierebbe di svalutare le esigenze, sottese alla norma, di protezione di categorie maggiormente esposte al rischio di usura (così, Cass. Pen. Sez. 2, sentenza n. 25238 del 22/3/2011, Rv 250759).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Usura – concorso con estorsione

Sussiste il concorso reale dei reati di usura ed estorsione se il soggetto attivo in un momento successivo al fatto usurario eserciti sulla vittima violenza o minaccia al fine di ottenere i concordati interessi o altri vantaggi usurari che il soggetto passivo non possa corrispondere (cfr. Cass. Pen. n. 5231/2009 e n. 6918/2011).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Posto che la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie dell'estorsione (cfr. Cass. Pen. Sez. 2 n. 2988 del 22/11/2007 (2008) Rv. 238747), i delitti di usura ed estorsione possono concorrere ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli svantaggi usurari (cfr. Cass. pen. Sez. 2, sentenza n. 5231 del 14/1/2009, Rv. 243283; Sez. 2, sentenza n. 38551 del 26/4/2019, Rv. 277090).
Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Quando la violenza o la minaccia sia posta in essere *ab initio* dal soggetto attivo per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità è integrato il solo reato di estorsione, in virtù dell'elemento specializzante della violenza o minaccia per indurre il soggetto ad accettare la pattuizione usuraia, e non l'usura, che sarebbe integrata dalla mera dazione o promessa, del tutto spontanea (quindi, non indotta dalla coercizione) di interessi o altri vantaggi usurari. Nel caso, invece, in cui la violenza o la minaccia siano impiegate *in un momento successivo al patto*, al fine di ottenere i pattuiti interessi o altri vantaggi usurari che il soggetto passivo non vuole o non può più corrispondere, l'agente pone in essere due distinti reati che concorrono: il primo, l'usura, che è *in itinere*, essendo la sua consumazione già iniziata al momento della stipula del patto illecito e che termina con l'ultima dazione degli interessi o altri vantaggi usurari; il secondo, l'estorsione, nel momento in cui l'agente esercita, nei confronti del soggetto passivo, violenza o minaccia per conseguire gli interessi o altri vantaggi usurari e, dunque, un ingiusto profitto.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Usura – confisca ex art. 644 comma 6 c.p.

Ai sensi dell'art. 644 comma 6 c.p., alla condanna penale per il delitto di usura, consegue obbligatoriamente la confisca, in via diretta, dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato che, identificandosi, secondo la generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, nel caso di specie coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, sent. n. 23132 del 5/4/2018, Rv 272883). Qualora non sia possibile la confisca diretta, deve disporsi la confisca, per equivalente, di denaro o altri beni di cui il soggetto abbia la disponibilità, anche per interposta persona, fino alla concorrenza del suddetto ammontare.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Art. 646 c.p.

Appropriazione indebita – procedibilità

Il delitto di appropriazione indebita, in seguito alla novella del 2018, è procedibile a querela della persona offesa (ciò anche qualora sussista la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., non trattandosi di una circostanza aggravante a effetto speciale).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1475/2021 est. Minieri

Art. 648 c.p.

Ricettazione – elemento soggettivo - generalità

L'elemento soggettivo della ricettazione richiede la coscienza e volontà di ricevere, acquistare od occultare denaro o cose con la generica consapevolezza della loro provenienza delittuosa o di intromettersi per farle ricevere, acquistare o occultare, sempre con la medesima consapevolezza.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1395/2021 est. Romano

Ricettazione – elemento soggettivo - dolo eventuale

L'elemento soggettivo della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (cfr. Cass. pen. SS.UU. n. 12433 del 3 marzo 2010).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/3/2022 n. 370/2022 est. Bossi

Ricettazione – elemento soggettivo - prova

La prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, anche ove l'agente non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, così potendosi desumere la prova dell'elemento soggettivo anche in caso di omessa o non attendibile indicazione della causa giustificativa del possesso (cfr. Cass. pen. n. 20193/2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1598/2021 est. Romano

Se non vi siano elementi certi dai quali inferire la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa del bene, difetta la piena prova in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione (nella specie, il fatto che l'imputato, munito di appositi catena e lucchetto, non presenti al momento del furto, si sia avvicinato alla bicicletta, risultata provento di furto, per recuperarla, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, è stato valutato dal Giudice come elemento contrario alla consapevolezza della provenienza illecita del mezzo)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1372/2021 est. Russo

In assenza di elementi tali da poter sostenere che l'imputato fosse a conoscenza della provenienza furtiva del bene, difetta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che l'aver munito la bicicletta di catena e lucchetto e l'essersi preoccupato che qualcuno la vigilasse in sua assenza, parcheggiandola tuttavia nelle pertinenze di una pizzeria, luogo in cui avrebbe potuto essere riconosciuta dal proprietario, depongono in senso opposto alla consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza furtiva del mezzo)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 15/11/2021 n. 1418/2021 est. Russo

La mera riferibilità di un cellulare costituente *res furtiva* a utenza in uso all'imputato, parente dell'autore del reato, non consente di ritenere con sufficiente grado di certezza la consapevolezza dello stesso in ordine alla provenienza delittuosa del bene (nella specie, il Tribunale ha evidenziato che non era certo che l'imputato fosse stato messo a conoscenza della provenienza illecita del cellulare, donato dall'autore del reato, nipote di quest'ultimo).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1487/2021 est. Romano

Il mero rinvenimento di beni di certa provenienza delittuosa all'interno di un luogo di cui avevano la disponibilità sia l'imputato sia il correo, conviventi, non è sufficiente per poter affermare con certezza l'effettiva e consapevole partecipazione alla commissione del delitto di ricettazione da parte di ciascuno, non potendosi escludere che la condotta sia da riferire a uno solo di essi e che l'altro ne fosse all'oscuro o, al massimo, connivente, data l'esistenza di un legame personale tra gli stessi.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1402/2021 est. Billeri

Ricettazione – circostanza attenuante di cui al comma 2

La modesta entità del fatto, in relazione alla specifica tipologia della condotta contestata e alla lieve entità del danno arrecato alle imprese titolari dei marchi, consentono di ritenere il fatto modesto così da integrare gli estremi dell'attenuante speciale.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/11/2021 n. 1361/2021, est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/12/2021 n. 1443/2021 est. Gamba

Il delitto, in ragione del valore non particolarmente elevato del ciclomotore (trattandosi di mezzo immatricolato circa sette anni prima), può essere ricondotto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648 comma 2 c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1395/2021 est. Romano

Ricettazione - concorso con altri reati

Il delitto di cui all'art. 474 c.p. concorre con quello di ricettazione il cui reato presupposto è costituito dalla contraffazione del marchio di cui all'art. 473 c.p. (Cass. pen. SS.UU. n. 23427/2001).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/11/2021 n. 1361/2021, est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1407/2021, est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1408/2021, est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1390/2021 est. Anerdi

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/12/2021 n. 1443/2021 est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 29/11/2021 n. 1443/2021 est. Anerdi

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/1/2022 n. 33/2022 est. Anerdi

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere atteso che le fattispecie incriminatrici si descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (cfr. Cass. pen. n. 21469/2019 e n. 12452/2008).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/12/2021 n. 1543/2021 est. Romano

il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione al fine di profitto di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso e che con questo viene a costituire un'unica entità e provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'articolo 473 c.p. (cfr. Cass. pen. n. 42934/2012; ord. n. 23818/2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/12/2021 n. 1543/2021 est. Romano

Ricettazione - differenza da altri reati - incauto acquisto

Nel caso in cui l'acquirente di bene di provenienza delittuosa consenta l'individuazione del venditore che tuttavia non sia escusso in quanto irreperibile, può ravvisarsi a carico dell'agente solo una condotta colposa che consente di derubricare il reato contestato di cui all'art. 648 c.p. come incauto acquisto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 20/12/2021 n. 1622/2021 est. Anerdi

Ricettazione - differenza da altri reati - furto

Qualora vi siano prossimità spaziale tra il luogo della sottrazione e quello del rinvenimento (circa un chilometro e mezzo) e vicinanza temporale tra i due momenti (qualche giorno), è ravvisabile il furto e non la ricettazione in applicazione del principio del *favor rei*.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1402/2021 est. Billeri

Nel caso in cui trascorra un brevissimo lasso di tempo tra un furto e il suo accertamento è ragionevole ritenere che l'autore del furto si identifichi con chi sia trovato nel possesso della *res furtiva* nell'immediatezza, nei confronti del quale è dunque ravvisabile la fattispecie (più lieve) di furto aggravato e non la ricettazione (nel caso di specie, tutto sarebbe avvenuto alle prime ore del mattino della medesima giornata nel medesimo comune).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1425/2021 est. Bossi

Art. 649 bis c.p.

Reati contro il patrimonio - procedibilità d'ufficio

A norma dell'art. 649 bis c.p, in vigore dal 9/5/2018, il delitto di truffa è procedibile d'ufficio qualora ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali la più recente giurisprudenza di legittimità ricomprende anche la recidiva qualificata di cui all'art. 99 commi 2, 3 e 4 c.p. (cfr. Cass. pen. SS.UU. sentenza n. 3585 del 24/9/2020, Rv 280262)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1399/2021 est. Billeri

Il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649 *bis* c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nello stesso articolo, comprende anche la recidiva qualificata (cfr. Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 3585 del 24 settembre 2020, Rv 280262).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/12/2021 n. 1598/2021 est. Romano

Art. 651 c.p.

Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale - elemento oggettivo

La contravvenzione di cui l'art. 651 c.p. sanziona chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali (il Tribunale ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo della contravvenzione essendo gli agenti giunti faticosamente all'identificazione dell'imputato, riuscendovi solo tramite l'acquisizione delle impronte digitali, proprio per il rifiuto dallo stesso opposto).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale - elemento soggettivo

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'art. 651 c.p., reato meramente contravvenzionale, è sufficiente la colpa, non occorrendo dunque la conoscenza ma la semplice rappresentabilità della qualifica di pubblico ufficiale in capo al richiedente (nella specie, il Tribunale ha ritenuto che detta qualità fosse peraltro ben evidente).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale – rapporto con altri reati

Il reato di cui all'art. 651 c.p. non è assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1460/2021 est. Bossi

Art 712 c.p.

Incauto acquisto - elemento oggettivo

Sussiste la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. quando il valore non proprio indifferente del bene (bicicletta in buono stato) avrebbero dovuto indurre l'imputato a maggiore accortezza al momento della ricezione.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 15/11/2021 n. 1418/2021 est. Russo

Incauto acquisto - differenza da altri reati

Nel caso in cui l'acquirente di bene di provenienza delittuosa consenta l'individuazione del venditore che tuttavia non sia escusso in quanto irreperibile, può ravvisarsi a carico dell'agente solo una condotta colposa che consente di derubricare il reato contestato di cui all'art. 648 c.p. come incauto acquisto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 20/12/2021 n. 1622/2021 est. Anerdi

Art. 5 L. 2248/1865 all. E

Disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo - requisiti

Quando una fattispecie incriminatrice postula l'esistenza di un atto amministrativo legittimo che opera dall'interno della fattispecie stessa quale presupposto della condotta, incombe al giudice penale il previo sindacato incidentale sulla validità dell'atto stesso, da svolgere nei limiti di cui all'articolo 5 L. 2248/1865 all. E (c.d. legge di abolizione del contenzioso amministrativo), potendo egli conoscere solo "degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio" e ciò ai fini della doverosa verifica della integrazione della fattispecie penale, procedendo eventualmente a una sua disapplicazione quando la causa dell'illegittimità dell'atto presupposto sia palese oggettiva e di semplice rilevabilità (cfr. Cass. Pen. n. 28849/2009).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/10/2022 n. 1456/2022 est. Bossi

Art. 216 R.D. 267/42

Reati fallimentari - bancarotta fraudolenta - soggetto attivo

Il ruolo dell'amministratore di fatto deve essere accertato ricercando elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto attivo con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale nell'attività della società; indagando i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti; infine, esaminando il ruolo della gente in qualunque settore gestionale dell'attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 35346 del 20 giugno 2013; sez. V sentenza n. 11390 del 9 dicembre 2020).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

La responsabilità dell'amministratore di fatto per i fatti delittuosi di bancarotta non esclude quella dell'amministratore di diritto, a patto che in capo a quest'ultimo sia ravvisabile il dolo generico - anche in forma eventuale - inteso quale consapevolezza e volontà delle attività illecite compiute

dall'amministratore di fatto, anche se tale consapevolezza non abbia ad oggetto la specificità delle singole operazioni (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 7332 del 7 gennaio 2015; sez. V sentenza n. 32413 del 24 settembre 2020).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Reati fallimentari - bancarotta fraudolenta documentale - elemento oggettivo

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 L.Fall. riguarda i libri o le altre scritture contabili che siano oggetto di distruzione, sottrazione o falsificazione ovvero che siano tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Reati fallimentari - bancarotta fraudolenta documentale - elemento soggettivo

Il legislatore richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare un danno ai creditori, per le sole condotte di sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture contabili previste nella prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 L.Fall. (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 5905 del 16 febbraio 2000; sez. V sentenza n. 26613 del 22 febbraio 2019).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

La seconda delle fattispecie delineate dell'art. 216 comma 1 n. 2 L.Fall. è punita titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda o possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore; invero l'espressione "in guisa da procurare un ingiusto profitto a sì o ad altri o un pregiudizio i creditori" integra una connotazione della condotta e non uno scopo del soggetto attivo.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Reati fallimentari - bancarotta fraudolenta documentale - differenze dalla bancarotta semplice

L'elemento soggettivo costituisce uno degli elementi di differenziazione tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice ex art. 217 comma 2 L.Fall.: tale ultima fattispecie può essere indifferentemente punita a titolo di dolo o colpa, ravvisabili rispettivamente quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 2900 del 2 ottobre 2018; sez. V sentenza n. 26613 del 22 febbraio 2019).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Un secondo e diverso profilo di distinzione tra le due fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice ex art. 217 comma 2 L.Fall. è costituito dall'evento dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che caratterizza l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili e che non è invece requisito necessario a perfezionare la diversa fattispecie di bancarotta semplice prevista dall'articolo 217 comma 2 L.Fall. (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 32051 del 24 giugno 2014; sez. V sentenza n. 11390 del 9 dicembre 2020).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Affinché accertare il dolo dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari, elementi di giudizio suggeriti a titolo esemplificativo dalla giurisprudenza sono: il numero delle omissioni e il grado di irregolarità della tenuta, l'arco temporale interessato dal comportamento antiggiuridico, la distribuzione dei compiti all'interno dell'organismo economico, l'affidamento dell'incombenza a persone dotate di specifiche competenze, la cultura degli obbligati e l'interesse ad evitare la conoscenza da parte dei terzi delle vicende economiche dell'impresa

(cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 2900 del 2 ottobre 2018; sez. V sentenza n. 26613 del 22 febbraio 2019; sez. V sentenza n. 11390 del 9 dicembre 2020).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Art. 217 R.D. 267/42

Reati fallimentari - bancarotta semplice - soggetto attivo

Il ruolo dell'amministratore di fatto deve essere accertato ricercando elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto attivo con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale nell'attività della società; indagando i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti; infine, esaminando il ruolo della gente in qualunque settore gestionale dell'attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 35346 del 20 giugno 2013; sez. V sentenza n. 11390 del 9 dicembre 2020).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

La responsabilità dell'amministratore di fatto per i fatti delittuosi di bancarotta non esclude quella dell'amministratore di diritto, a patto che in capo a quest'ultimo sia ravvisabile il dolo generico - anche in forma eventuale - inteso quale consapevolezza e volontà delle attività illecite compiute dall'amministratore di fatto, anche se tale consapevolezza non abbia ad oggetto la specificità delle singole operazioni (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 7332 del 7 gennaio 2015; sez. V sentenza n. 32413 del 24 settembre 2020).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Reati fallimentari - bancarotta semplice - omessa richiesta della dichiarazione di fallimento o altra colpa grave

Qualunque condotta rientrante nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 217 comma 1 n. 4 L.Fall. è punita a titolo di colpa grave, non potendo costituire il caso dell'astensione dal richiedere il proprio fallimento un'ipotesi di colpa presunta (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 43414 del 25 settembre 2013; sez. V sentenza n. 28848 del 21 settembre 2020).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Reati fallimentari - bancarotta semplice - omessa tenuta delle scritture contabili – elemento oggettivo

L'obbligo della tenuta dei libri e scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ. per l'imprenditore commerciale non è stato sostituito da quello della tenuta di una contabilità semplificata previsto dalla normativa fiscale, che detta unicamente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, pur prevedendo particolari semplificazioni per la contabilità di contribuenti minori, non ha abrogato o modificato, dati i fini esclusivamente tributari che la caratterizzano, le disposizioni del codice civile relative ai libri obbligatori e alle scritture contabili.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1391/2021 est. Bosacchi

Reati fallimentari - bancarotta semplice - omessa tenuta delle scritture contabili – elemento soggettivo

La fattispecie è punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa ed è pertanto configurabile sia che l'agente abbia volutamente omesso di tenere i libri e le altre scritture sia che tale omissione sia stata dettata da negligenza o addirittura da inescusabile ignoranza sulle disposizioni di legge.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1391/2021 est. Bosacchi

Reati fallimentari - bancarotta semplice - omessa tenuta delle scritture contabili - differenze da bancarotta fraudolenta documentale

L'elemento soggettivo costituisce uno degli elementi di differenziazione tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice ex art. 217 comma 2 L.Fall.: tale ultima fattispecie può essere indifferentemente punita a titolo di dolo o colpa, ravvisabili rispettivamente quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 2900 del 2 ottobre 2018; sez. V sentenza n. 26613 del 22 febbraio 2019).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Un elemento di distinzione tra le due fattispecie incriminatrici è costituito dall'evento dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che caratterizza l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili e che non è invece requisito necessario a perfezionare la diversa fattispecie di bancarotta semplice prevista dall'articolo 217 comma 2 L.Fall. (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 32051 del 24 giugno 2014; sez. V sentenza n. 11390 del 9 dicembre 2020).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Affinché accertare il dolo dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari, elementi di giudizio suggeriti a titolo esemplificativo dalla giurisprudenza sono: il numero delle omissioni e il grado di irregolarità della tenuta, l'arco temporale interessato dal comportamento antiggiuridico, la distribuzione dei compiti all'interno dell'organismo economico, l'affidamento dell'incombenza a persone dotate di specifiche competenze, la cultura degli obbligati e l'interesse ad evitare la conoscenza da parte dei terzi delle vicende economiche dell'impresa (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 2900 del 2 ottobre 2018; sez. V sentenza n. 26613 del 22 febbraio 2019; sez. V sentenza n. 11390 del 9 dicembre 2020).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Art. 219 R.D. 267/42

Reati fallimentari - concorso di reati

L'articolo 219 comma 1 n. 1 L.Fall. opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta sia in quello di commissione di più fatti per quelli previsti indifferentemente dei precedenti art. 216 e 217 (in motivazione è stato chiarito che, pur essendo il dato testuale non univoco, tale conclusione appare obbligata in considerazione della necessità di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma perché una diversa interpretazione condurrebbe ineluttabilmente a situazioni di palese irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con l'articolo 3 della costituzione: cfr. Cass. Pen. SS.UU. sentenza n. 21039 del 27 gennaio 2011).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

La disciplina dell'articolo 219 L. Fall. deve ritenersi estesa anche alle ipotesi di cosiddetta bancarotta impropria prevista degli articoli 223, 224 e 225 L. Fall. (cfr. Cass. Pen. SS.UU. sentenza n. 21039 del 27 gennaio 2011).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

La configurazione, sotto il profilo formale, della cosiddetta continuazione fallimentare quale circostanza gravante comporta l'assoggettabilità di essa al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (cfr. Cass. Pen. sez. V sentenza n. 21036 del 17 aprile 2013).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

Art. 1161 R.D. 347/42

Occupazione del demanio marittimo – particolare tenuità del fatto

In caso di ridotta entità di un intervento edilizio sul demanio marittimo, dell'avvenuto rilascio di accertamento di conformità che consenta l'estinzione dei

reati edilizio e paesaggistico contestati in continuazione, dello stato, della condizione, della natura e della morfologia dei luoghi, può operare la causa di non punibilità, posto che il reato di occupazione del demanio marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.) rientra nei limiti di pena edittali, se manchino elementi da cui arguire l'abitudine della condotta e non sussistano altre condizioni soggettive ostative (nella specie, si trattava dell'installazione di una cella frigo di ridottissime dimensioni).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1471/2021 est. Gamba

Art. 4 Legge n. 110/1975

Porto ingiustificato di armi – elemento oggettivo

Sussiste la contravvenzione di cui all'art. 4 comma 2 L. 110/1975 in caso di porto di spranga, oggetto chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona (nella fattispecie il Tribunale non ha ravvisato la circostanza attenuante di cui al comma 3 del medesimo articolo, tenuto conto delle concrete modalità con cui l'imputato l'ha impiegata perché, dopo avere asportato da un cantiere la spranga, l'aveva utilizzata per distruggere il vetro posteriore di un'autovettura della Polizia locale)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1401/2021 est. Billeri

Integra l'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 4 comma 2 L. 110/1975 il porto ingiustificato di un coltello, che costituisce arma impropria, trattandosi di uno strumento da taglio avente una diversa ontologica destinazione ma chiaramente impiegabile, in circostanze specifiche, per l'offesa alla persona (nella fattispecie il Tribunale non ha ravvisato la circostanza attenuante di cui al comma 3 del medesimo articolo, tenuto conto della lunghezza della lama e delle concrete modalità con cui l'imputato l'ha impiegata).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1467/2021 est. Billeri

Integra la contravvenzione di cui all'art. 4 comma 2 L. 110/1975 portare fuori dalla propria abitazione senza una valida giustificazione un coltello a serramanico (nella specie il coltello aveva una lunghezza totale di 18,5 cm. di cui 7 cm. di lama).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 29/11/2021 n. 1494/2021 est. Anerdi

Sussiste la contravvenzione di cui all'art. 4 comma 2 L. 110/1975 in caso di porto di *cutter*, strumento da taglio atto ad offendere, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (contravvenzione contestata in concorso con il reato di lesioni aggravate dall'uso della predetta arma).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri

Porto ingiustificato di armi – elemento soggettivo

Il giustificato motivo di cui all'art. 4 comma 2 L. 110/1975 può essere ritenuto quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto: cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 49769 del 14 novembre 2019 (nella specie non era stato ravvisato alcun giustificato motivo nel porto di un coltello avente una punta a forma acuta).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 2/3/2022 n. 344/2022 est. Billeri

La circostanza che l'arma non sia originariamente detenuta dall'imputato non priva di rilevanza penale, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la successiva condotta di impossessamento della stessa per il suo immediato impiego per colpire e ferire un aggressore.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1467/2021 est. Billeri

Le modalità di utilizzo di un'arma rendono evidente la sussistenza del dolo in capo all'agente (nella specie, un *cutter* era stato impiegato per commettere il reato di lesioni aggravate dall'uso dell'arma).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 25/11/2021 n. 1477/2021 est. Minieri

Porto ingiustificato di armi – rapporto con altri reati

Il reato di lesioni personali aggravate dall'impiego dell'arma e porto ingiustificato possono concorrere sia da un punto di vista ontologico, data la diversità dei beni giuridici offesi e la diversa natura (reato di danno il primo, e di pericolo il secondo), sia per le concrete modalità dell'azione (nel caso di specie, l'imputato non si era limitato ad impossessarsi del coltello ma lo aveva impiegato durante tutto il tempo dell'aggressione fisica alla persona offesa e ne aveva mantenuto la disponibilità fino al momento dell'intervento dei Carabinieri).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1467/2021 est. Billeri

Art. 5 Legge 152/75

Copertura del volto - elemento oggettivo - condotta

Sotto il profilo materiale, l'art. 5 L. 152/75 vieta "l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo" e, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, individua una condotta illecita generica e necessita di una attività interpretativa contingente da parte dell'autorità giudiziaria al fine di individuare se il mezzo e la complessiva situazione di tempo e di luogo abbiano avuto l'effetto di ostacolare o impedire un agevole riconoscimento della persona (nel caso di specie, è stato ravvisato il

reato in esame nella condotta di una manifestante che aveva coperto il volto con una sciarpa scura avvolta attorno al capo, al fine di rendere difficoltosa la sua identificazione da parte delle forze dell'ordine).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/11/2021 n. 1377/2021 est. Bossi

Copertura del volto - elemento oggettivo – giustificato motivo

Integra il reato di cui all'art. 5 L. 152/1975 la condotta di chi si sia coperto parzialmente il volto con fazzolettini in modo da rendere difficoltoso il suo riconoscimento in occasione di una partita di calcio. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi, per escludere la punibilità, un preteso giustificato motivo basato sull'esigenza di protezione dai gas lacrimogeni lanciati dalle forze dell'ordine (si veda in tal senso Cass. pen., sez. I, 5/12/2007, n. 47031).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/11/2021 n. 1377/2021 est. Bossi

Art. 73 D.P.R. 309/90

Sostanze stupefacenti - detenzione illecita - elemento oggettivo - tipologia e qualità dello stupefacente

Il giudicante è gravato da un onere di rigorosa motivazione circa le modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata, talché deve indicare gli elementi di riscontro e verificare il contenuto dei dialoghi captati: cfr. Cass. pen. sez. IV sentenza n. 20129 del 25 giugno 2020 (nella specie, il Tribunale ha indicato l'esigenza di identificare gli acquirenti finali ovvero di accertare trasferimenti di denaro).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 2/12/2021 n. 1512/2021 est. Minieri

Sostanze stupefacenti - detenzione illecita - elemento soggettivo - destinazione alla cessione

Sono indizi della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'agente il superamento del limite legale della quantità massima detenibile da parte della sostanza medesima e il rinvenimento di materiale da confezionamento e di bilancini di precisione.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/1/2022 n. 25/2022 est. Romano

Il solo dato ponderale non determina alcuna presunzione di destinazione della sostanza stupefacente ad un uso non personale, essendo necessario valutare globalmente se, assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione: cfr. Cass. pen. n. 46610/2014 (nella specie, che interessava due stranieri impegnati in un lungo viaggio in auto, è dato ritenere che gli stessi si fossero indotti a detenere per uso personale stupefacente che eccedesse i bisogni di un breve arco temporale al fine di predisporre una sorta di "scorta per il viaggio").

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/3/2021 n. 356/2021 est. Bosacchi

Appare evidente la destinazione a terzi della sostanza stupefacente in presenza di: 1) quantitativo seppur minimale ma confezionato (nella specie in due involucri termosaldati); 2) disponibilità da parte dell'imputato di cospicuo quantitativo di denaro, suddiviso in banconote di vario – anche piccolo – taglio, in assenza di spiegazione attendibile su tale disponibilità; 3) scarsa qualità della sostanza, che depone nel senso della destinazione a terzi; 4) disponibilità di un taccuino recante nomi, date e cifre, in assenza di spiegazione attendibile sul suo contenuto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1405/2021 est. Minieri

Quando la valutazione complessiva e organica di tutti gli indici normativi non consenta di ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio che la sostanza

stupefacente sia detenuta ai fini di commercio, deve essere pronunciata sentenza assolutoria (principio affermato in presenza di quantitativo, seppur di buona qualità, minimo - 2,64 grammi netti, puri al 96,4% -, di sostanza non confezionata in modo frazionato, in assenza di strumenti da taglio o da confezionamento e in assenza di informazioni in merito al fatto che l'imputato non svolgesse alcuna attività lavorativa e nonostante la disponibilità da parte dello stesso, al momento del controllo, di 15 telefoni cellulari ed €. 23.970, in contanti, rinvenuti all'interno dell'automobile, oltre a 2.500 dollari e 620 franchi svizzeri: il Tribunale ha però ritenuto che in atti non fosse emerso alcun elemento che potesse ricondurre tale somma con certezza all'attività di cessione di sostanza stupefacente).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1355/2021 est. Minieri

Sostanze stupefacenti - detenzione illecita - elemento oggettivo - lieve entità

L'ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 può essere riconosciuta nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti ragionevolmente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. Cass. SS.UU. n. 35737/10, n. 43399/10, n. 6732/11, n. 38133/13).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1527/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1547/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1551/2021 est. Bossi

Ai fini della valutazione della sussistenza della fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 D.P.R. 309/90, stante la centralità della valutazione del

quantitativo della sostanza del principio attivo da essere ricavabile, è sufficiente una valutazione sintetica degli elementi indicati dalla norma tale per cui un elemento negativo può essere compensato da altri positivi (cfr. Cass. pen. sez. III n. 9578 del 17 gennaio 2013).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 351/2022 est. Indellicati

Rientra nella fattispecie del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 la detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di oltre tre volte superiore al massimo detenibile (nella specie la detenzione riguardava grammi 5,54 di eroina pura da cui era possibile ricavare 34 dosi medie singole).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/1/2022 n. 25/2022 est. Romano

Non osta alla sussunzione del fatto nell'alveo dell'art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/1990 la pluralità delle condotte contestate (cfr. Cass. pen. sez. III sentenza n. 14017 del 20 febbraio 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 2/12/2021 n. 1512/2021 est. Minieri

Il comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 resta compatibile con la reiterazione delle condotte di spaccio, come si desume dall'art. 74 comma 6 che consente di configurare come ieri anche episodi realizzati in attuazione di programma associativo, e tuttavia la reintegrazione e l'abitudine della condotta di spaccio, se non preclude automaticamente il fatto di lieve entità, entra nella valutazione di tutti i parametri dettati dall'articolo 73 comma 5.

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 1/6/2022 n. 196/2022 est. Bonsignorio

I fatti di lieve entità sono configurabili nei casi del cosiddetto "piccolo spaccio" nella cui nozione rientrano tutte quelle attività che vengono realizzate da figure secondarie nella catena della commercializzazione della droga, spesso da tossicodipendenti o consumatori abituali e che sono caratterizzate per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, per una ridotta circolazione di merce e di denaro e per guadagni limitati

e ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita a condizione, comunque, che questa non sia di quantitativo ingente, tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1527/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1551/2021 est.
Bossi

Deve essere esclusa la lieve entità del fatto ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 quando l'attività illecita, benché certamente riconducibile al "piccolo spaccio", si presenti in forma sistematica e professionale, ripetuta con regolarità e frequenza, in forma organizzata con ricorso a flussi costanti di approvvigionamento, anche movimentando ingenti somme e dunque rilevanti quantitativi di stupefacente, in forma non episodica.

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 1/6/2022 n. 196/2022 est. Bonsignorio

La valutazione dell'offensività della condotta ascritta all'agente ai fini dell'applicazione del comma 5 D.P.R. 309/90 non può essere ancorata al solo dato statico della quantità di volta in volta ceduta, ma è il frutto di un giudizio più ampio che coinvolge ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (Cass. pen. sez. III n. 6871 del 8 luglio 2016; sez. III n. 14017 del 20 febbraio 2018; sez. VI n. 42734 del 26 settembre 2019; SS.UU. n. 51063 del 27 settembre 2018 secondo cui il giudizio di lieve entità è frutto di una valutazione complessiva degli indici selezionati dalla norma, da valutarsi globalmente, in aderenza al dettato normativo, e alla *ratio* ispiratrice della fattispecie di lieve entità di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato del fenomeno criminale).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 1/6/2022 n. 196/2022 est. Bonsignorio

Sussiste compatibilità tra la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e l'aggravante di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 80 dello stesso decreto perché tale aggravante è solo una delle tante specificate nel citato art. 80 e non risulta che ci siano affermazioni giurisprudenziale di incompatibilità delle altre aggravanti di cui all'elenco con la lieve entità del fatto, anzi si rintracciano precedenti pacificamente favorevoli all'applicabilità.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 351/2022 est. Indellicati

Sostanze stupefacenti - importazione - pena

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 34/2014 la fattispecie di importazione di *hashish* ricade nell'ambito applicativo dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 nella formulazione previgente al D.L. 272/2002 convertito dalla L. 49/2006, dichiarato incostituzionalmente illegittimo.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Quando successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato: cfr. Cass. SS.UU. n. 42858 del 14 ottobre 2014, Rv. 260697 (nella specie, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la sentenza di condanna non era ancora irrevocabile al momento della sentenza n. 40 del 13/3/2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1 d.p.r. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima e vitale della reclusione nelle misure di otto anni anziché di sei anni).

Tribunale monocratico di Imperia, ordinanza 10/7/2019 est. Serra

Sostanze stupefacenti - confisca

In relazione al reato previsto dall'articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/1990 può procedersi alla confisca del denaro trovato il possesso dell'imputato solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'articolo 240 c.p. e non ai sensi dell'art. 12 *sexies* del D.L. 306 del 1992, convertito nella legge 356 del 1992: cfr. Cass. pen. n. 40912/16 e n. 41778/15 (in applicazioni di tale principio il Tribunale non ha disposto la confisca del denaro ravvisando l'assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 2/12/2021 n. 1517/2021 est. Romano

In caso di contestazione di detenzione, e non di cessione di stupefacente, non è confiscabile ex art. 73 comma 7 *bis* D.P.R. 309/90 e 240 c.p. il denaro rinvenuto, che non può essere evidentemente provento o profitto del reato in questione, che per definizione non ha ancora generato profitto, né le citate norme possono applicarsi in relazione a diversi reati che non siano oggetto di specifica contestazione (cfr. Cass. Sez. 6, sentenza n. 55852 del 17 ottobre 2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1468/2021 est. Billeri

La contestazione avente a oggetto la condotta di detenzione ai fini di commercio di sostanza stupefacente non consente di ritenere sussistente il nesso di pertinenzialità tra la condotta e la *res*, necessario presupposto della sottrazione del denaro alla disponibilità dell'autore del fatto (Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 55852 del 17 ottobre 2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1405/2021 est. Minieri

Art. 80 D.P.R. 309/1990

Sostanze stupefacenti - aggravanti specifiche - compatibilità con il fatto di lieve entità

Sussiste compatibilità tra la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e l'aggravante di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 80 dello stesso decreto perché tale aggravante è solo una delle tante specificate nel citato art. 80 e non risulta che ci siano affermazioni giurisprudenziali di incompatibilità delle altre aggravanti di cui all'elenco con la lieve entità del fatto, anzi si rintracciano precedenti pacificamente favorevoli all'applicabilità.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 351/2022 est. Indellicati

Art. 186 D. Lgs. 285/1992

Guida in stato di ebbrezza – avviso della facoltà di farsi assistere dal legale – sinistro stradale - prelievo ematico - nullità di carattere intermedio

L'omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in sede di accertamento sul tasso alcolemico comporta una nullità di carattere intermedio (che deve essere eccepita prima della delibazione della sentenza di primo grado) anche nel caso di ricovero sanitario a seguito di sinistro stradale, laddove il prelievo ematico non sia strettamente necessario alle cure ma sia disposto su richiesta della polizia giudiziaria.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1406/2021 est. Gamba

Guida in stato di ebbrezza – rifiuto – elemento oggettivo

Deve essere condannato per il reato di cui all'art. 186 comma 7 D. Lgs. 285/1992 l'imputato che, accompagnato dalla polizia giudiziaria - che lo abbia notato

procedere a bordo di un mezzo con traiettoria incerta - presso i vicini uffici di polizia, si rifiuti di sottoporsi ad accertamento etilometrico.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 29/11/2021 n. 1495/2021 est. Anerdi

Guida in stato di ebbrezza – rifiuto – elemento soggettivo

Non è possibile affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che nel comportamento dell'imputato - che, successivamente a quello che sia parso come un rifiuto, si sia presentato spontaneamente presso il Comando di Polizia Locale richiedendo espressamente di essere accompagnato al Pronto Soccorso – sussista pienamente la coscienza e volontà di rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento relativo al prelievo dei liquidi biologici richiesto dagli operanti.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1466/2021 est. Gamba

Guida in stato di ebbrezza - assorbimento in altri reati

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere in applicazione della disciplina del reato complesso che gli stessi possono concorrere con la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada (cfr. Cass. pen. n. 50325 del 10 ottobre 2018).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 15/1/2021 n. 5/2021 est. Botti

Guida in stato di ebbrezza - sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità

Le modalità e i tempi dell'esecuzione della prestazione dei lavori di pubblica utilità possono essere diversamente concordati dall'imputato con l'ente

convenzionato anche in corso di esecuzione, alla stregua dei criteri di cui agli artt. 54 e 59 D. Lgs. 274/2000, senza comunque che risultino pregiudicate le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1374/2021 est. Gamba

L'imputato è tenuto a presentarsi presso l'ente convenzionato entro due mesi dalla data della sentenza e, comunque, a iniziare l'attività lavorativa il giorno indicato dall'ente stesso, potendo peraltro iniziare l'attività anche subito dopo la pronuncia della sentenza, evincendosi dal testo del comma 9 *bis* che la sanzione sostitutiva può essere eseguita dal condannato anche prima del passaggio in giudicato della sentenza che la irroga.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1374/2021 est. Gamba

Il calendario concordato tra Ente convenzionato e imputato e la data di inizio dello svolgimento del lavoro, come ogni eventuale variazione del calendario ed ogni eventuale violazione, devono essere immediatamente comunicati, a cura dell'imputato e dell'ente, alla cancelleria del giudice, per il conseguente inserimento nel fascicolo processuale.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1374/2021 est. Gamba

La conclusione positiva dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità deve essere comunicata dall'imputato e dall'ente convenzionato alla cancelleria del giudice, con conseguente richiesta da parte dell'imputato di fissazione dell'udienza prevista dal comma 9 *bis* per la declaratoria di estinzione del reato e riduzione della durata della sanzione amministrativa accessoria.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1374/2021 est. Gamba

Art. 12 D. Lgs. 286/1998

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - elemento oggettivo

L'art. 12 comma 1 D. Lgs. 286/1998 sanziona colui che, tra le altre cose, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1437/2021 est. Bossi

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - elemento soggettivo

Il dolo del reato di cui all'art. 12 comma 1 D. Lgs. 286/1998 consiste nella coscienza e volontà di commettere atti di agevolazione dell'ingresso dello straniero irregolare nello Stato (in applicazione del detto principio, il Tribunale ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato non ravvisando alcun elemento da cui desumere che l'imputato, fermato alla frontiera alla guida di un veicolo su cui trasportava due persone irregolari e in possesso di sessantotto schede telefoniche, fosse quantomeno consapevole della loro condizione di irregolarità: costoro non sono mai stati escussi, nemmeno nella fase investigativa, in merito ai loro rapporti con l'imputato, agli accordi eventualmente presi con il medesimo in ordine al loro trasporto in Francia, alla riferita condizione di irregolarità sul territorio e dunque non si può escludere che l'imputato fosse del tutto inconsapevole di favorire, con la propria condotta, l'immigrazione clandestina).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1437/2021 est. Bossi

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – natura del reato

In tema di disciplina dell'immigrazione il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona in altro Stato a natura di

reato di pericolo o a consumazione anticipata e si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso, non rilevando l'effettività, la durata o le finalità dell'entrata o del transito, né la direzione o la destinazione finale dello straniero in transito (cfr. Cass. Pen. SS.UU., sentenza n. 40982 del 21 giugno 2018).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 26/5/2021 n. 189/2021 est. Bonsignorio

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – circostanza aggravante del fine di lucro - natura

In tema di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la circostanza aggravante del fine di profitto prevista dell'art. 12 comma 3 *ter* D. Lgs. 286/1998 ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta con la conseguenza che, nel caso di soccorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale finalità (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 35510 del 30 maggio 2019).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 26/5/2021 n. 189/2021 est. Bonsignorio

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – circostanza aggravante del fine di lucro – circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità

L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato che la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente) sia l'entità dell'evento dannoso o pericoloso: cfr. Cass. Pen. sez. V n. 26807 del 19/3/2013, Rv. 257545 (nella specie l'attenuante è stata riconosciuta in un caso di violazione dell'art. 12 c. 1, 3, 3 *ter* D.Lgs. 286/98).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 4/12/2014 n. 562/2014 est. Rainieri

**Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - circostanze del reato
– concorso di circostanze aggravanti e attenuanti**

In relazione al divieto di bilanciamento di cui al comma 3 *quater* nell'art. 12 D. Lgs. 286/98 va confermata la natura circostanziale della fattispecie del comma 3 e va affermato che la ricorrenza dell'aggravante nel comma 3 *bis* o del comma 3 *ter* sottrae al bilanciamento anche l'aggravante del comma 3 in ragione del preciso ordine di applicazione delle circostanze dettato dal comma 3 *quater*.

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 26/5/2021 n. 189/2021 est. Bonsignorio

Se concorrono più circostanze aggravanti a effetto speciale, come nel caso in cui concorrano l'aggravante del comma 3 o del comma 3 *ter* dell'art. 12 D. Lgs. 286/98 con la recidiva reiterata, si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave e la recidiva resta assorbita in quest'ultima.

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 26/5/2021 n. 189/2021 est. Bonsignorio

**Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - confisca ex art. 12
comma 4 *ter* D. Lgs. 286/1998**

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 *ter* D. Lgs. 286/1998 deve essere disposta la confisca dell'automobile di proprietà dell'imputato utilizzata per commettere il reato.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1420/2021 est. Bossi

Ai sensi degli artt. 240 c.p. e 12 comma 4 *ter* D. Lgs. 286/98 è sempre disposta la confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato anche in caso di patteggiamento, salvo che il terzo che invochi la restituzione delle cose

sequestrate, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale, provi i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene (cfr. Cass. Pen. sez. I n. 68 del 17/10/2013, Rv. 258394).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 4/12/2014 n. 562/2014 est. Rainieri

Art. 13 D. Lgs. 286/1998

Violazione del divieto di reingresso - elemento soggettivo

Sussiste il dolo del delitto di cui al comma 13 *bis* dell'articolo 13 D. Lgs. 286/1998 nel caso in cui l'imputato asserisca di ritenere sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione per effetto della sua impugnazione davanti al giudice di pace competente perché tra gli avvertimenti che sono forniti con la notifica del provvedimento vi è, oltre a quello relativo alla possibilità di proporre ricorso ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 150/2011, proprio l'avvertimento che "la presentazione del ricorso non sospende, comunque, l'efficacia del presente decreto".

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/4/2019 n. 511/2019 est. Romano

Violazione del divieto di reingresso - circostanze aggravanti

Non sussiste l'aggravante di cui al comma 13 *bis* dell'articolo 13 D. Lgs. 286/1998 in caso di espulsione amministrativa in quanto la fattispecie prevista dal secondo periodo di detta ultima norma, relativa la trasgressione del divieto di reingresso da parte dello straniero già denunciato ed espulso per il reato di cui al comma 13, configura una circostanza aggravante indipendente nella

fattispecie previste dal primo periodo nello stesso comma (cfr. Cass. pen. sez. I, sentenza n. 12821 del 5 marzo 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/12/2021 n. 1611/2021 est. Billeri

Art. 16 D. Lgs n. 286/1998

Sanzione sostitutiva pena detentiva - espulsione

Sussistono i presupposti per sostituire la pena detentiva con la sanzione sostitutiva dell'espulsione ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs n. 286/1998, qualora l'imputato sia compiutamente identificato a mezzo di rilievi fotodattiloscopici, sia privo di titolo legittimante il soggiorno sul territorio nazionale, la pena sia contenuta nei limiti di due anni di reclusione e non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1401/2021 est. Billeri

Art. 2 D. Lgs. 74/2000

Reati tributari – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - elemento oggettivo

In tema di frodi fiscali è configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 del 2000 ogni qualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale (così, tra le tante, Cass. pen. n. 6360/2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/1/2021 n. 84/2021 est. Bosacchi

Reati tributari – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - confisca

In tema di reati tributari il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (così, tra le tante, Cass. pen. n. 17535/2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/1/2021 n. 84/2021 est. Bosacchi

In tema di reati tributari la determinazione del profitto è costituita da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (si veda anche Cass. pen. SS.UU. n. 18374 del 31/01/2013).

Tribunale collegiale di Imperia, ordinanza 16/6/2015 n. 16/2015 est. Aschero

Art. 3 D. Lgs. 74/2000

Reati tributari – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - elemento oggettivo

In tema di frodi fiscali è configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 del 2000 ogni qualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale (così, tra le tante, Cass. pen. n. 6360/2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/1/2021 n. 84/2021 est. Russo

Reati tributari – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - confisca

In tema di reati tributari il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (così, tra le tante, Cass. pen. n. 17535/2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/1/2021 n. 84/2021 est. Bosacchi

In tema di reati tributari la determinazione del profitto è costituita da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (si veda anche Cass. pen. SS.UU. n. 18374 del 31/01/2013).

Tribunale collegiale di Imperia, ordinanza 16/6/2015 n. 16/2015 est. Aschero

<p>Art. 10 <i>ter</i> D. Lgs. 74/2000</p>
--

Reati tributari – omesso versamento di imposta sul valore aggiunto - confisca

In caso di condanna (o applicazione della pena) per violazione dell'art. 10 *ter* D. Lgs. 74/2000, è sempre ordinata la confisca dei beni costituenti profitto o prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente.

Tribunale collegiale di Imperia, ordinanza 16/6/2015 n. 16/2015 est. Aschero

Reati tributari – omesso versamento di imposta sul valore aggiunto - confisca

In tema di reati tributari il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale (così, tra le tante, Cass. pen. n. 17535/2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/1/2021 n. 84/2021 est. Bosacchi

In tema di reati tributari la determinazione del profitto è costituita da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (si veda anche Cass. pen. SS.UU. n. 18374 del 31/01/2013).

Tribunale collegiale di Imperia, ordinanza 16/6/2015 n. 16/2015 est. Aschero

Art. 56 D. Lgs. 274/2000

Violazione degli obblighi – elemento soggettivo – giusto motivo

La fattispecie di cui all'art. 56 D. Lgs n. 274/2000 sanziona il condannato che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità senza giusto motivo (sulla base di detto principio, il Tribunale ha assolto l'imputato, cui era stata applicata la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 186. comma 2 lett. b), D. Lgs n. 285/1992, sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, poiché dopo essere stato rimesso in termini dal G.I.P., al quale aveva

documentato la ragione del mancato inizio nei termini predetti, aveva effettivamente svolto i lavori in questione, concludendoli positivamente con estinzione del reato).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/11/2021 n. 1436/2021 est. Billeri

Art. 55 *quinquies* D. Lgs. 165/2001

Falsa attestazione della presenza in servizio - elemento oggettivo - uso del cartellino marcatempo da parte di soggetto diverso dal titolare

Se il dipendente timbra il "cartellino marcatempo" (*badge*) per conto di un collega può subire il licenziamento ma a tal fine è necessario che il datore di lavoro riesca a provare l'assenza del titolare del cartellino al momento della timbratura (cfr. Cass. civ. n. 4983 del 4 marzo 2014).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 20/1/2020 n. 20/2020 est. Luppi

Tra le modalità fraudolente che possono integrare il delitto rientra sia la falsa dichiarazione della propria presenza in servizio all'impiegato addetto alla compilazione del foglio presenze, sia l'allontanamento dal servizio con omissione della timbratura del proprio cartellino marcatempo e quella del ricevimento della timbratura da parte di un terzo quando non si sia in servizio (cfr. Cass. pen. sez. II sentenza n. 7005 del 18 ottobre 2018; Cass. pen. sez. III sentenza n. 45947 del 16 ottobre 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Nel caso di brevi allontanamenti dal servizio con omissione della timbratura del proprio cartellino marcatempo deve escludersi la sussistenza del fatto per mancanza di concreta offensività sia sotto il profilo del danno patrimoniale sia sotto quello di altre categorie di danno nei confronti della pubblica amministrazione (cfr. Cass. pen. sez. V sentenza n. 8426 del 17 dicembre 2013; Cass. pen. sez. II sentenza n. 29628 del 28 maggio 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Art. 22 D. Lgs. 231/2001

Responsabilità penale dell'ente - prescrizione dell'illecito

L'art. 22 del D. Lgs. 231 del 2001 prevede che gli illeciti amministrativi si prescrivano in un tempo pari a cinque anni e che la contestazione dell'illecito interrompa la prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 29/11/2021 n. 1489/2021 est. Minieri

Responsabilità penale dell'ente - contestazione dell'illecito

Se la richiesta di rinvio a giudizio risulta notificata al solo difensore di fiducia dell'imputato e non anche al difensore d'ufficio dell'ente, la contestazione dell'illecito all'ente, atto interruttivo della prescrizione, non risulta correttamente effettuata (nella specie l'illecito amministrativo è stato dichiarato prescritto).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 29/11/2021 n. 1489/2021 est. Minieri

Art. 44 D.P.R. 380/2001

Reati urbanistici - elemento oggettivo - costruzione

Nel caso in cui siano incerte le caratteristiche di vera e propria costruzione di un manufatto, non può dirsi integrato il reato previsto dall'art. 44 d.p.r. 380/2001: cfr. Cass. pen. n. 4435/2011 (nella specie, il manufatto oggetto di contestazione era costituito da una struttura in ferro con copertura posticcia semplicemente appoggiata sul terreno senza uno stabile ancoraggio e senza una destinazione

permanente essendone emersa la destinazione a temporaneo ricovero di attrezzi, successivamente rimosso).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/10/2021 n. 1154/2021 est. Bosacchi

Reati urbanistici - elemento oggettivo - attività libera

Con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2/3/2018 l'esecuzione di massetti in calcestruzzo armato è opera rientrante nella cosiddetta edilizia libera (cfr. glossario edilizia libera ex art. 1 D. Lgs. 222/2016).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 14/1/2022 n. 37/2022 est. Gamba

Reati urbanistici - concorso di persone

Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità non è sufficiente la mera qualità di comproprietario dell'immobile su cui siano state realizzate opere abusive (nella specie il Tribunale aveva accertato che non era emerso a carico dell'imputato alcun elemento circa il suo coinvolgimento nella realizzazione delle opere).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/10/2021 n. 1154/2021 est. Bosacchi

Reato urbanistici - causa di estinzione del reato - sanatoria

Non è possibile emettere pronuncia di estinzione del reato per intervenuto rilascio di titolo in sanatoria qualora quest'ultimo subordini la stessa all'adempimento di prescrizioni (nella specie, il Tribunale ha evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 26/3/2019 n. 13084, "in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, non ammette termini o condizioni atteso che la

ratio della norma è quella di dare rilievo alla piena conformità agli strumenti urbanistici dell'intera opera così come realizzata, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell'alveo della legittimità urbanistica").

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1379/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1453/2021 est. Bossi (in relazione alla contestazione di cui all'art. 44 lett. b D.P.R. 380/2001)

Non determina l'estinzione del reato edilizio il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la *ratio* della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina in tema di reati urbanistici.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1379/2021 est. Bossi
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1453/2021 est. Bossi (in relazione alla contestazione di cui all'art. 44 lett. b D.P.R. 380/2001)

Il rilascio di accertamento di conformità senza la previsione di alcuna condizione estingue il reato di cui all'art. 44 lett. c D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 24/11/2021 n. 1472/2021 est. Gamba

Reati urbanistici - causa di non punibilità - particolare tenuità del fatto

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. può operare per i reati di cui al t.u.e. (art. 44 e 93-95) quando vi sia rimessione in pristino che comporti il venir meno di ogni rilievo urbanistico (nella specie era stata realizzata una tettoia di modeste dimensioni che era stata smantellata con rimessione in pristino dei luoghi).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 5/2022 est. Russo

In presenza di opere in parte regolarizzate già nell'immediatezza dei sopralluoghi, o con l'ottenimento di titoli abilitativi in sanatoria o con la demolizione dei manufatti non sanabili o con rimessione in pristino dello stato dei luoghi, il danno al bene giuridico tutelato dalle norme violate può essere considerato minimo, cosicché il fatto può essere qualificato come di particolare tenuità e quindi non meritevole di sanzione penale, in ossequio al principio di proporzionalità.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1379/2021 est. Bossi

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. può operare per i reati di cui al t.u.e. (art. 44) quando l'intervento sia tanto modesto da lasciare inalterate le condizioni generali dell'immobile e non compromettere la destinazione dell'area (nella specie era stato ampliato un sentiero pedonale in modo da renderlo percorribile da mezzi meccanici, senza tuttavia modificare il fondo in terra battuta e senza impiegare materiali tali da pregiudicare la destinazione boschiva dell'area, come l'uso di cemento).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/10/2021 n. 1154/2021 est. Bosacchi

Art. 181 D. Lgs. 42/2004

Reati paesaggistici - concorso di persone

Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità non è sufficiente la mera qualità di comproprietario dell'immobile su cui siano state realizzate opere abusive dall'altro comproprietario (nella specie il Tribunale aveva accertato che non era emerso a carico dell'imputato alcun elemento circa il suo coinvolgimento nella realizzazione delle opere).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/10/2021 n. 1154/2021 est. Bosacchi

Reati paesaggistici – causa di estinzione del reato - accertamento di compatibilità paesaggistica

L'intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica estingue il reato di cui all'art. 181 D. Lgs. 42/2004 e deve conseguentemente dichiararsi non doversi procedere ai sensi dell'art. 531 c.p.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1450/2021 est. Anerdi

La causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. può operare per i reati di cui al t.u.b.c. (art. 181) quando l'intervento sia tanto modesto da lasciare inalterate le condizioni generali dell'immobile e non compromettere la destinazione dell'area (nella specie era stato ampliato un sentiero pedonale in modo da renderlo percorribile da mezzi meccanici, senza tuttavia modificare il fondo in terra battuta e senza impiegare materiali tali da pregiudicare la destinazione boschiva dell'area, come l'uso di cemento).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/10/2021 n. 1154/2021 est. Bosacchi

Art. 256 D. Lgs. 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - generalità

L'art. 256 comma 2 D. Lgs. 152/2006 sanziona i titolari di imprese o i responsabili di imprese che effettuano una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Affinché possa ritenersi integrato il reato in esame occorre un'attività rientrante in quelle definite dagli

articoli dal 208 al 216 del decreto citato, che sia connessa alla necessità durevole e quindi non occasionale di gestire rifiuti e che sia effettuata, anche di fatto o in via secondaria, in assenza dei titoli abilitativi richiesti.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/3/2019 n. 376/2019 est. Bossi

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – elemento oggettivo

Specifici elementi rivelatori della non occasionalità della condotta sono la sussistenza di un'attività imprenditoriale, l'ingente quantità di materiale stoccato, indicativa di un minimo di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali, e l'eterogeneità dei rifiuti (cfr. Cass. pen. Sez. III 30/1/2018 n. 4201).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 19/3/2019 n. 376/2019 est. Bossi

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – concorso di persone

Quando il compendio probatorio acquisito in sede dibattimentale abbia reso possibile accertare unicamente che gli imputati sono proprietari dei terreni indicati in capo di imputazione ma non risulti provata in capo agli stessi la qualità di esecutori dell'attività di raccolta di rifiuti speciali pericolosi su detti terreni, deve essere pronunciata sentenza assolutoria ex art. 530, comma II c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2021 n. 1449/2021 est. Anerdi

Art. 76 D. Lgs. 159/2011

Misure di prevenzione – violazione – contravvenzione al foglio di via

L'art. 76 D. Lgs. 159/2011 sanziona la condotta del soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica il quale, destinatario di un ordine del questore di allontanamento dal comune nel quale si trovi con foglio di via obbligatorio,

contravviene alle prescrizioni imposte nel provvedimento, il che può avvenire sia non ottemperando all'ordine di rimpatrio, e in tal caso ha natura di reato omissivo istantaneo che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione, sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l'allontanamento, e in tale ipotesi natura di reato permanente perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/10/2022 n. 1456/2022 est. Bossi

Misure di prevenzione – violazione – presupposto

La contravvenzione al foglio di via obbligatorio postula l'esistenza di un atto amministrativo legittimo che opera dall'interno della fattispecie incriminatrice quale presupposto della condotta e che impone al giudice penale il previo sindacato incidentale sulla validità dell'atto stesso, da svolgere nei limiti di cui all'articolo 5 L. 2248/1865 all. E (c.d. legge di abolizione del contenzioso amministrativo), potendo egli conoscere solo "degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio" e ciò ai fini della doverosa verifica della integrazione della fattispecie penale, procedendo eventualmente a una sua disapplicazione quando la causa dell'illegittimità dell'atto presupposto sia palese oggettiva e di semplice rilevabilità (cfr. Cass. Pen. n. 28849/2009).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/10/2022 n. 1456/2022 est. Bossi

Art. 7 D.L. 4/2019

Delitto ex art. 7 D.L. 4/2019 – natura

L'art. 7 D.L. 4/19 introduce due reati di condotta e di pericolo finalizzati a tutelare l'amministrazione contro le dichiarazioni mendaci e le omissioni circa la reale situazione reddituale e patrimoniale da parte dei soggetti che intendono accedere ovvero hanno già acceduto al reddito di cittadinanza. Le due figure di

reato in questione si contraddistinguono per la elevata risposta sanzionatoria, specie se raffrontata con altre ipotesi criminose rinvenibili nel diritto vigente, quali i delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 *ter* c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 *bis* c.p.

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 90/2022 est. Luppi

Delitto ex art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 – elemento soggettivo

L'art. 7 comma 1 D.L. 4/19 configura una fattispecie piuttosto ampia, comprensiva di ogni falsità e omissione riguardante i requisiti stabiliti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, caratterizzata dal dolo specifico, di tal che l'agente deve perseguire la finalità di ottenere indebitamente il beneficio economico qui in considerazione. Ne deriva che, almeno secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, non risponde del reato in esame, proprio per carenza di quest'ultimo requisito, il soggetto che – seppur abbia reso o utilizzato dichiarazioni o documenti falsi, ovvero abbia omesso di comunicare informazioni rilevanti – sia tuttavia in possesso dei requisiti normativamente previsti per la legittima percezione del beneficio (cfr. Cass. Pen. Sez. III n. 44366 del 15 settembre 2021, che supera l'orientamento precedente che attribuiva valore preminente al dato formale e al dovere di leale collaborazione del cittadino con lo Stato, con la conseguenza che anche la falsa dichiarazione inutile – perché la prestazione era comunque dovuta – sarebbe stata comunque punibile).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 7/3/2022 n. 90/2022 est. Luppi

Delitto ex art. 7 D.L. 4/2019 – rapporto con altri reati – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Tra l'art. 316 *ter* c.p. e l'art. 7 comma 2 D.L. 4/19 si genera un concorso apparente di norme che deve essere risolto sulla base del principio di specialità

di cui all'art. 15 c.p., presentando la norma di cui all'art. 7 tutti gli elementi di quella di cui all'art. 316 *ter* c.p. (condotta concretizzabile anche in forma omissiva mediante l'astensione dalla comunicazione di informazioni rilevanti, finalizzazione della stessa all'indebita percezione di un contributo erogato dallo Stato e medesimo elemento soggettivo) ed, in aggiunta, l'elemento specializzante rappresentato dal fatto di essere quella di cui all'art. 7 comma 2 norma volta a sanzionare specificamente le condotte miranti all'indebito mantenimento del reddito di cittadinanza (nel caso di specie, il Tribunale non ha condiviso la prospettazione accusatoria che assumeva l'estensione a tutti i componenti del nucleo familiare beneficiato dall'erogazione dell'obbligo di comunicare le variazioni del reddito rilevanti ai fini della diminuzione del contributo o della perdita dei requisiti economici per mantenerlo).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 1/3/2022 n. 338/2022 est. Romano

II.

GIURISPRUDENZA SULLA NORMATIVA PROCESSUALE

Art. 8 c.p.p.

Competenza per territorio - casistica - adescamento di minore

Nel caso in cui le condotte di lusinga o artificio siano realizzate tramite mezzi di comunicazione che presuppongono l'utilizzo di internet, il delitto di adescamento di minori si configura nel luogo e nel tempo in cui il minore si trova, essendo tale il locus in cui si realizza l'offensività del fatto delittuoso (cfr. Cass. pen. Sez. III sentenza n. 36492 del 26 giugno 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Competenza per territorio - casistica - truffa con uso di carta *postepay*

Nel caso in cui il profitto della truffa sia conseguito a seguito di un versamento su una carta *postepay* il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui la persona offesa effettua il versamento (cfr. Cass. pen. sez. II sent. n. 23781 del 17 luglio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1563/2021 est. Minieri

Art. 74 c.p.p.

Parte civile - legittimazione all'azione civile - superstite

Il diritto al risarcimento dei danni morali in caso di morte prescinde dalla valutazione dei rapporti di convivenza fondandosi sulla definitiva perdita di un legame di *affectio familiaris* da cui deriva l'incisione dell'interesse all'integrità morale, ricollegabile all'art. 2 Cost. ed al diritto all'intangibilità della sfera degli

affetti, sicché non rileva la frequenza dei tempi nei quali si coltivi la relazione familiare affettiva, ma unicamente la perdita di tale relazione, intesa come "punto di contatto emotivo e sentimentale", senza che essa debba essere stata supportata da frequentazioni o da condivisione, anche sporadica, di momenti di vita (Cass. pen. n. 18048 dell'1 febbraio 2018)

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 15/1/2021 n. 5/2021 est. Botti

Parte civile - legittimazione all'azione civile - ente esponenziale

L'ente che si faccia portatore di una posizione di diritto soggettivo è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni derivati dalle violazioni della legge penale purché dimostri di aver subito un danno diretto da reato.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Art. 78 c.p.p.

Parte civile - costituzione - procura speciale - sostituto processuale

La costituzione di parte civile può avvenire in udienza anche ad opera di un sostituto processuale del procuratore speciale nominato sia quando la persona offesa sia personalmente presente in udienza sia quando la procura speciale preveda la facoltà del procuratore speciale di farsi sostituire in udienza (cfr. Cass. pen. SS.UU. sentenza n. 12213 del 21 dicembre 2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Art. 79 c.p.p.

Parte civile - costituzione - termine

La costituzione in giudizio, in caso di richiesta di rito abbreviato, può avvenire anche in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio

ex art. 441 comma 2 c.p.p. ma anteriormente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 441 comma 1 c.p.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Art 129 c.p.p.

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

Quando è del tutto evidente, a seguito di istruttoria parziale, che non possa essere attribuita all'imputato la condotta che gli viene ascritta nel capo di imputazione (poiché è altro il soggetto autore della medesima condotta), si impone una pronuncia di immediata declaratoria di insussistenza del fatto ex art. 129 c.p.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1368/2021 est. Bossi

Il disposto dell'art. 129 comma 2 c.p.p., pur in presenza di una causa estintiva del reato, impone il proscioglimento nel merito quando dagli atti risulta evidente l'insussistenza del reato stesso. Secondo pacifica giurisprudenza, alla prova evidente dell'innocenza è equiparabile la mancanza totale di prova della colpevolezza. Non può, invece, dirsi altrettanto quando la prova sia insufficiente o contraddittoria, nel quale caso sulla pronuncia di merito deve prevalere quella dichiarativa dell'estinzione del reato (cfr. Cass. Pen. n. 1748/2006).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/6/2014 n. 583/2014 est. Bonsignorio

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità - applicazione di pena su richiesta - esclusione dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p.

Poiché *in negativis non fit probatio* è consolidato l'insegnamento secondo cui nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di scioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (cfr. Cass. pen. sez. 2 sentenza n. 6455 del 17 novembre 2011).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 4/12/2014 n. 562/2014 est. Rainieri

Il richiamo operato dell'art. 444 c.p.p. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosce, indipendentemente dall'evidenza, la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma uno del citato art. 129 valutando correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo reati contestati; il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene, invece, in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo alla soluzione nel merito ex articolo 129 comma 2.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/3/2022 n. 367/2022 est. Billeri

Art. 187 c.p.p.

Prove - oggetto - onere della prova

La prova della detenzione di un'arma giocattolo in luogo di una vera oggetto di imputazione deve essere fornita dalla parte interessata in termini di particolari rigore (cfr. Cass. Pen. n. 14189/1986).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Prove - oggetto - onere della prova e onere di allegazione

Se deve certamente negarsi nel nostro ordinamento processuale un onere probatorio a carico dell'imputato modellato sui principi del nostro processo civile, Non altrettanto può dirsi circa il cosiddetto onere di allegazione, in virtù del quale, l'imputato coerentemente al proprio interesse e in base al cosiddetto principio di vicinanza della prova, è tenuto a fornire all'ufficio, in attuazione del dovere civico di collaborazione alla ricerca della verità materiale, le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano i doni, ove accertati, avvolge il giudizio in suo favore (cfr. Cass. pen. Sez. IV, sentenza n. 12099 del 12 dicembre 2018; Sez. II, sentenza n. 6734 del 30 gennaio 2020; Sez. V, sentenza n. 25218 del 13 luglio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Prove - oggetto - onere della prova e fatto notorio

La stabile dotazione di armi da parte di associazioni per delinquere di tipo mafioso come la 'ndrangheta costituisce fatto notorio non ignorabile ai fini dell'applicazione dell'aggravante dell'associazione armata (cfr. Cass. pen. Sez. VI, sentenza n. 13008 del 28/9/1998).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art. 189 c.p.p.

Prove - oggetto - onere della prova e onere di allegazione

Se deve certamente negarsi nel nostro ordinamento processuale un onere probatorio a carico dell'imputato modellato sui principi del nostro processo civile, Non altrettanto può dirsi circa il cosiddetto onere di allegazione, in virtù del quale, l'imputato coerentemente al proprio interesse e in base al cosiddetto principio di vicinanza della prova, è tenuto a fornire all'ufficio, in attuazione del

dovere civico di collaborazione alla ricerca della verità materiale, le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano i doni, ove accertati, avvolge il giudizio in suo favore (cfr. Cass. pen. Sez. IV sentenza n. 12099 del 12 dicembre 2018; Sez. II sentenza n. 6734 del 30 gennaio 2020; Sez. V sentenza n. 25218 del 13 luglio 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

Prove - prove atipiche - videoriprese

Le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico non necessitano di specifiche autorizzazioni del giudice per le indagini preliminari, richieste invece allorché le operazioni interessino luoghi privati, perché si è in presenza di "prove atipiche" che non interferiscono con il diritto alla riservatezza garantito all'interno dei luoghi di privata dimora (cfr. Cass. pen. Sez. IV, sentenza n. 1069 del 24 gennaio 2012).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 20/1/2020 n. 20/2020 est. Luppi

I comportamenti non comunicativi possono essere oggetto di ripresa solo nei luoghi pubblici, esposti o aperti al pubblico, senza necessità di alcun provvedimento autorizzativo, al contrario dovendosi escluderne l'esecuzione nei luoghi integranti il domicilio protetto ai sensi dell'art. 14 Cost., salvo l'esplicito consenso dei *dominus loci*, Cass. pen. SS.UU. sentenza n. 26795 del 28 marzo 2006; Sez. V sentenza n. 21027 del 21 febbraio 2020 (nella specie l'oggetto delle riprese dell'impianto di sorveglianza di un palazzo comunale erano sprovviste di audio e, qualificate come prove atipiche, sono state fatte rientrare nell'ambito della nozione di comportamenti non comunicativi).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Prove - prove atipiche - videoriprese nei luoghi di lavoro

La tutela del patrimonio aziendale consente di installare apparecchi di ripresa all'interno del luogo di lavoro quando tale patrimonio sia messo a rischio da condotte di lavoratori infedeli e come i risultati di tali attività di videoripresa siano utilizzabili nel processo penale (cfr. Cass. pen. Sez II, sentenza n. 2890 del 2015).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 20/1/2020 n. 20/2020 est. Luppi

Prove - prove atipiche - riconoscimenti fotografici

In virtù del principio di non tassatività delle prove, tratto dall'articolo 189 c.p.p., e a quello del libero convincimento del giudice, i riconoscimenti fotografici, al pari di quelli personali in forme non tipizzate e di quelli operati direttamente in dibattimento da parte del teste che visioni l'imputato, hanno natura di accertamenti di fatto utilizzabili da giudicante in ragione dei suddetti principi e la certezza della prova non dipende dal riconoscimento in sé ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato o l'imputato stesso si dica certo della sua identificazione (cfr. Cass. pen. n. sez. V n. 19638 del 6 aprile 2011, Rv. 250193).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 351/2022 est. Indellicati

Art. 192 c.p.p.

Prova - valutazione - indizi

Il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, le quali devono essere costituite da circostanze di fatto non dubbie, non potendo, dunque, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 4663 del 10 dicembre 2013; Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 8863 del 18 novembre 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/2/2021 n. 1403/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1461/2021 est. Minieri

Ai sensi dell'art. 192 comma 2 c.p.p. gli elementi indiziari possono assurgere al rango di prova solo se rechino i caratteri della gravità, che afferisce alla misura della capacità dimostrativa ovvero al grado di probabilità di derivazione del fatto ignoto da quello noto; della precisione, che attiene alla idoneità del dato indiziario a far desumere il fatto ignoto dal fatto noto in quanto lo stesso consente un ristretto numero di interpretazioni, tra le quali sia inclusa quella pertinente al fatto da provare; nonché della concordanza ovvero la convergenza dei plurimi elementi indiziari verso un medesimo risultato, in ragione delle interazioni rilevabili tra gli stessi (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 4663 del 10 dicembre 2013; Sez. I sentenza n. 1790 del 30 novembre 2017; Sez. V sentenza n. 36152 del 30 aprile 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/2/2021 n. 1403/2021 est. Minieri
cfr. Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1461/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Il giudice deve svolgere una valutazione non atomistica bensì organica e complessiva dei dati indiziari a sua disposizione al fine di riscontrare se una valutazione globale degli stessi possa compensare eventuali ambiguità in capo ad alcuni degli elementi singolarmente considerati (cfr. Cass. pen. Sez. I sentenza n. 20461 del 12 aprile 2016; Sez. I sentenza n. 1170 del 30 novembre 2017; Sez. IV sentenza n. 22790 del 13 aprile 2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/2/2021 n. 1403/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1461/2021 est.
Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/12/2021 n. 1575/2021 est.
Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est.
Minieri

Il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, le quali devono essere costituite da circostanze di fatto non dubbie, non potendo dunque consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 4663 del 10/12/2013; Sez. I sentenza n. 8863 del 18 novembre 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/12/2021 n. 1575/2021 est.
Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est.
Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/2/2021 n. 1403/2021 est.
Minieri

La responsabilità penale di una persona può essere ritenuta sussistente al di là di ogni ragionevole dubbio anche sulla base di un unico indizio a patto che eventuali ricostruzioni alternative, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura*, costituiscano eventualità del tutto remote, la cui effettiva realizzazione risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 1282 del 12 novembre 2018; Sez. I sentenza n. 8863 del 18 novembre 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/12/2021 n. 1575/2021 est.
Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

cfr. Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1461/2021 est. Minieri

Prova - valutazione - riscontri

La testimonianza della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità non essendo necessario applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 11/2022 est. Indellicati
cfr. Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonti di prova ove sottoposte a un vaglio positivo di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 57764 del 28 dicembre 2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1435/2021 est. Minieri (Il Tribunale ha ritenuto i racconti delle persone offese attendibili, sostanzialmente ben orientati nello spazio e nel tempo e razionalmente credibili; i testi hanno descritto compiutamente i fatti loro occorsi e le loro dichiarazioni sono risultate costanti nei loro contenuti sostanziali ed immuni da contraddizioni. Inoltre tutti i testi sono apparsi persone equilibrate e del tutto distaccate rispetto ai fatti realizzati a loro danno, oltre che assolutamente genuini e si sono dimostrati del tutto liberi da qualsiasi sentimento di astio o rivalsa nei confronti dell'imputato).

Prova - valutazione - dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso

Per la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia devono essere valutati i profili concernenti: a) la credibilità del dichiarante in relazione, fra l'altro, alla sua personalità e alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei complici; b) l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri quali la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità; c) la sussistenza dei riscontri cosiddetti esterni, e dunque l'esistenza di "altri elementi di prova confermativo della attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore", laddove necessari (cfr. Cass. pen. Sez. VI, sentenza n. 16939 del 20 dicembre 2011).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art. 194 c.p.p.

Prova - testimonianza - testimonianza della persona offesa

La testimonianza della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità non essendo necessario applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 11/2022 est. Indellicati
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1515/2021 est. Billeri

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonti di prova ove sottoposte a un vaglio positivo di credibilità soggettiva e

attendibilità intrinseca (cfr. Cass. pen. Sez. V sentenza n. 57764 del 28 dicembre 2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/12/2021 n. 1575/2021 est. Minieri

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1515/2021 est. Billeri

Le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p – possono essere assunte anche da sole come fonte di prova, ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca (così, tra le tante, Cass. Pen. 43278/15).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

Circa la valenza probatoria della testimonianza della parte offesa va richiamato l'ormai noto orientamento giurisprudenziale secondo cui non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa i canoni valutativi prescritti dal comma 3 dell'art. 192 c.p.p. ed esse possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr., tra le ultime, Cass. pen. sez. V, 17/12/2018 n. 16351).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1454/2021 est. Bossi

La deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può, tuttavia, essere da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità soggettiva e oggettiva, non richiedendo necessariamente riscontri esterni (cfr. Cass. Pen. sez. V n. 3746 dell'1 ottobre 2001).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 18/6/2018 n. 267/2018 est. Luppi

Prova - testimonianza - testimonianza della parte civile

Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono da sole senza la necessità di riscontri estrinseci essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica corredata da idonea motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quel cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento consentendo così l'individuazione dell'*iter* logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Cass. pen. Sez. V, 8/7/2014 n. 1666; cfr. anche tra le più recenti Cass. pen. Sez. V, 17/12/2018 n. 16351).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 8/7/2021 n. 895/21 est. Bossi

Per la testimonianza della persona offesa costituita parte civile, e quindi portatrice di pretese economiche, occorre soltanto che il controllo di attendibilità sia più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone, essendo opportuno ma non obbligatorio procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (cfr. Cass. SS.UU. n. 41461 del 19 luglio 2012).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 11/2022 est. Indellicati
cfr, Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 4/11/2021 n. 1352/2021 est. Billeri
cfr, Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1428/2021 est. Romano

La deposizione della persona offesa costituita parte civile implica una particolare attenzione nella valutazione di quanto narrato, senza di per sé escluderne

l'efficacia probatoria piena anche in assenza di riscontri esterni (Cass. pen. n. 46954/2004; Cass. pen. n. 34110/2006).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 16/11/2021 n. 1424/2021 est. Gamba

Art. 195 c.p.p.

Prova - testimonianza - testimonianza indiretta

In tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di vendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, alle quali deve attribuirsi efficacia probatoria maggiore, dalle ordinarie dichiarazioni *de relato*, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'articolo 195 c.p.p. All'inquadramento nell'una o nell'altra categoria deve provvedersi con estrema cautela, tenendo conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua circolazione, della caratura criminale di origine del collaboratore (cfr. Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 15554 del 13/3/2009 che evidenzia che in tal modo si inserisce nell'ambito della prova indiretta una categoria privilegiata per la quale è possibile fare a meno del riscontro richiesto dall'art. 195 c.p.p.).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art. 213 c.p.p.

Prova - ricognizione di persona - riconoscimento fotografico

In virtù del principio di non tassatività delle prove, tratto dall'articolo 189 c.p.p., e a quello del libero convincimento del giudice, i riconoscimenti fotografici, al pari

di quelli personali in forme non tipizzate e di quelli operati direttamente in dibattimento da parte del teste che visioni l'imputato, hanno natura di accertamenti di fatto utilizzabili da giudice in ragione dei suddetti principi e la certezza della prova non dipende dal riconoscimento in sé ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato o l'imputato stesso si dica certo della sua identificazione (cfr. Cass. pen. n. sez. V n. 19638 del 6 aprile 2011, Rv. 250193).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 351/2022 est. Indellicati

L'individuazione fotografica effettuata dai testi, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né d'altro canto vi è alcuna norma processuale che prescriva l'utilizzo di fascicoli fotografici diversi nelle due fasi in questione.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 351/2022 est. Indellicati

Art. 234 c.p.p.

Prova - documento - sentenza irrevocabile rilevante ai fini della continuazione

L'imputato che richiede nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma non è che di produrre la copia non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'articolo 186 disp. att. c.p.p., dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti

a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 10/12/2021 n. 1572/2021 est. Bossi

Art. 238 bis c.p.p.

Prova - sentenze irrevocabili

L'imputato che richiede nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrre la copia non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'articolo 186 disp. att. c.p.p., dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 10/12/2021 n. 1572/2021 est. Bossi

Art. 244 c.p.p.

Prova - documento - documenti e dati informatici

Il valore probatorio dei documenti e dei dati informatici dipende dalle modalità di estrazione affinché sia possibile formulare un giudizio sull'integrità, sulla non ripudiabilità e soprattutto sulla genuinità degli stessi in conformità dai principi espressi in materia dal codice di rito (art. 244 comma 2, 247 comma 1-*bis* e 354 comma 2 c.p.p.).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Art. 267 c.p.p.

Prova - intercettazioni - autorizzazione - motivazione

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni è legittima la motivazione *per relationem* dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del p.m. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprio, l'*iter* cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Principio affermato in relazione ad intercettazioni disposte nell'ambito di indagini in materia di criminalità organizzata e presupponenti il requisito dei "sufficienti indizi di reato").

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

La motivazione *per relationem* di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1. faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2. fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3. l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui divenga attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni l'onere di motivazione dei decreti, sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal p.m., sia di proroga, è assolto anche *per relationem* mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, cosicché la sanzione dell'inutilizzabilità consegue unicamente ai casi di motivazione mancante o apparente.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

C'è differenza tra *mancaza di motivazione*, che si verifica non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la *motivazione* sia *apparente*, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che deve giustificare (motiva su un sequestro, o su esigenze di cautela personale, e similmente), e *difettosità*, nel senso di incompletezza o insufficienza o non perfetta adeguatezza, ovvero di sovrabbondanza con ben probabili, in simili eccessi, slabbrature logiche: in una parola, di vizi che non negano e neppure compromettono la giustificazione ma la rendono non puntuale (nel caso di specie è stato negato che si potesse parlare di mancanza di motivazione o di motivazione apparente).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignore, Botti

In caso di vizio di motivazione che non trasmodi nella mancanza di motivazione o nella motivazione apparente, il vizio va emendato dal giudice cui la doglianza sia prospettata, sia dal giudice del merito, che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia da quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità. Non sembra che in siffatte ipotesi possa parlarsi di nullità (di ordine generale, ovviamente, ex artt. 178 e 180 c.p.p.) perché lo stesso vizio non può generare due coeve e concorrenti sanzioni processuali: se non esiste una (valida) motivazione, la conseguenza è l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni; se esiste, ancorché viziata nel senso sopra specificato, la conseguenza è l'irrilevanza salva l'emenda.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 7/10/2014 n. 877/2014 est. Luppi, Bonsignorio, Botti

Art. 282 bis c.p.p.

Attraverso il comma VI dell'art. 282 bis c.p.p. il legislatore ha inteso contrastare la violenza di genere consentendo l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare "anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280" qualora "si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli ... 582 ... limitatamente alle ipotesi ... comunque aggravate ... 612 secondo comma" (nel caso di specie, il G.i.p. ha verificato che le lesioni contestate dal P.M., benché punite con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, inferiore alla soglia prevista dall'art. 280 c. 1 c.p.p., risultavano aggravate ex art. 577 c. 1 n. 1 c.p.p. e pertanto, a mente della norma in questione, consentivano l'applicazione della misura cautelare).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, ordinanza 16/8/2021 est. Botti

Art. 292 c.p.p.

Misure cautelari - ordinanza applicativa - motivazione *per relationem*

È necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione *per relationem*, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato: cfr. Cass. pen. sez. II n. 7258 del 27 novembre 2019 (nella specie, il Giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che l'operazione di richiamo della motivazione della richiesta di applicazione della misura coercitiva è stata accompagnata da una puntuale verifica degli elementi di fatto e probatori oggetto di richiamo).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, ordinanza 2/3/2022 est. Luppi

È legittima la motivazione *per relationem* di un provvedimento giudiziale quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, si è conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravami e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr. Cass. pen. Sez. VI n. 53420 del 4 novembre 2014).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, ordinanza 2/3/2022 est. Luppi

Art. 303 c.p.p.

Misure cautelari – termini di durata – giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato

termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458 comma 2 c.p.p.; da tale momento di cura di termini più brevi previsti dall'art. 303 comma 1 lettera b) *bis* c.p.p., ma in ogni caso non può decorare un tempo maggiore rispetto a quello che la legge segna alla fase aperta dal decreto di giudizio immediato (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 30200 del 28 aprile 2011; in senso conforme Cass. Pen. n. 9088 del 22 novembre 2012).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, ordinanza 7/7/2020 est. Botti

Art. 321 c.p.p.

Misure cautelari - decreto applicativo - motivazione *per relationem*

È necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione *per relationem*, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato: cfr. Cass. pen. sez. II n. 7258 del 27 novembre 2019 (nella specie, il Giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che l'operazione di richiamo della motivazione della richiesta di applicazione della misura coercitiva è stata accompagnata da una puntuale verifica degli elementi di fatto e probatori oggetto di richiamo).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, ordinanza 2/3/2022 est. Luppi

È legittima la motivazione *per relationem* di un provvedimento giudiziale quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, si è conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si rende attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravami e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr. Cass. pen. Sez. VI n. 53420 del 4 novembre 2014).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, ordinanza 2/3/2022 est. Luppi

Art. 350 c.p.p.

Indagini preliminari - dichiarazioni spontanee dell'indagato - utilizzabilità

Le dichiarazioni rese dall'indagato sul luogo e nell'immediatezza dei fatti sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 350 comma 7 c.p.p. ma solo a condizione che rechino il requisito della spontaneità, spettando al giudice un puntuale vaglio; in caso contrario tali dichiarazioni non sono utilizzate, neppure a favore del soggetto che le ha rese.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/12/2021 n. 1564/2021 est. Minieri

Le dichiarazioni rese agli operanti dall'imputato non sono utilizzabili, ai sensi del chiaro disposto normativo dell'art. 350, comma 7 c.p.p., in assenza di elementi che consentano di ritenere che siano state rese spontaneamente (Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 13917 del 16 febbraio 2017; Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 20466 del 3 aprile 2019; Cass. pen. Sez. IV, sentenza n. 2124 del 27 ottobre 2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1403/2021 est. Minieri

Art. 351 c.p.p.

Indagini preliminari - riconoscimenti fotografici

In virtù del principio di non tassatività delle prove, tratto dall'articolo 189 c.p.p., e a quello del libero convincimento del giudice, i riconoscimenti fotografici, al pari di quelli personali in forme non tipizzate e di quelli operati direttamente in dibattimento da parte del teste che visioni l'imputato, hanno natura di accertamenti di fatto utilizzabili da giudicante in ragione dei suddetti principi e la certezza della prova non dipende dal riconoscimento in sé ma dalla ritenuta

attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato o l'imputato stesso si dica certo della sua identificazione (cfr. Cass. pen. n. sez. V n. 19638 del 6 aprile 2011, Rv. 250193).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 351/2022 est. Indellicati

L'individuazione fotografica effettuata dai testi, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né d'altro canto vi è alcuna norme processuale che prescriva l'utilizzo di fascicoli fotografici diversi nelle due fasi in questione.

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 3/3/2022 n. 351/2022 est. Indellicati

Art. 391 *decies* c.p.p.

Investigazioni difensive - accertamenti tecnici non ripetibili - estrazione di documenti e dati informativi

L'operazione di estrazione di documenti e dati informatici da parte di consulenti tecnici della difesa deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti (nella specie, il Tribunale ha escluso valore probatorio all'estrazione di documenti e dati informatici avvenuta senza avviso al P.M. e da parte di operatori indagati in procedimento connesso).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 30/9/2021 n. 1120/2021 est. Minieri

Art 438

Giudizio abbreviato – atti utilizzabili

Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta a indagini alla polizia giudiziaria ex art. 350 comma 7 c.p.p. in assenza di difensore e in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. c.p.p., sono utilizzabili nei riti a prova contratta purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr. Cass. Pen. n. 15197 dell'8/11/2019 – dep. 15/5/2020; nello stesso senso Cass. Pen. n. 2124 del 17/10/2020 – dep. 19/1/2021) (principio affermato in relazione al rito abbreviato ma applicato dal Tribunale in relazione ad un procedimento ordinario, in cui il difensore ha prestato il consenso all'acquisizione degli atti di indagine).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1395/2021 est. Romano

Art. 441 c.p.p.

Giudizio abbreviato - svolgimento del giudizio abbreviato - costituzione di parte civile - termine

La costituzione in giudizio, in caso di richiesta di rito abbreviato, può avvenire anche in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441 comma 2 c.p.p. ma anteriormente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 441 comma 1 c.p.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Art. 444 c.p.p.

Applicazione di pena su richiesta - accordo - oggetto - pena finale.

In tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprime la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da

eventuali errori nei calcoli intermedi (cfr. Cass. pen. sez. V sentenza n. 5054 del 21 ottobre 1999).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 1/12/2021 n. 1508/2021 est. Billeri

Applicazione di pena su richiesta - accordo - oggetto - sospensione condizionale della pena.

In tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, di cui l'imputato abbia già usufruito in relazione ad una precedente condanna, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'articolo 165, con primo, c.p. trattandosi di un beneficio accordabile per legge solo in maniera condizionata (cfr. Cass. pen. sez. V sentenza n. 49481 del 13 novembre 2019).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 1/12/2021 n. 1508/2021 est. Billeri

Applicazione di pena su richiesta – esclusione dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p.

Poiché *in negativis non fit probatio* è consolidato l'insegnamento secondo cui nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di scioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (cfr. Cass. pen. sez. 2 sentenza n. 6455 del 17 novembre 2011).

G.u.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 4/12/2014 n. 562/2014 est. Rainieri

Il richiamo operato dell'art. 444 c.p.p. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosce, indipendentemente dall'evidenza, la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma uno del citato art. 129 valutando correttamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo reati contestati; il criterio dell'evidenza

della ragione di proscioglimento viene, invece, in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo alla soluzione nel merito ex articolo 129 comma 2.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 4/3/2022 n. 367/2022 est. Billeri

Art. 445 c.p.p.

Applicazione di pena su richiesta – spese

In caso di patteggiamento a pena inferiore ad anni due di reclusione, l'imputato non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali giusta il disposto di cui all'art. 445 comma 1 c.p.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 18/11/2021 n. 1431/2021 est. Romano

Le spese di mantenimento in carcere devono essere poste a carico del condannato a prescindere dalla durata della sanzione concordata non rientrando in senso stretto nella categoria delle spese del procedimento (cfr. Cass. Pen. sez. III, ord. n. 19103 del 19/4/2012, Rv. 252648).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 4/12/2014 n. 562/2014 est. Rainieri

In caso di patteggiamento, in base al combinato disposto degli artt. 445 comma 1 e 535 c.p.p., devono porsi a carico dell'imputato solo le spese che non possono essere ricondotte alle spese del procedimento ex art. 445 c.p.p. (tra le spese a carico dell'imputato devono essere incluse quelle relative alla custodia dei beni sequestrati, come stabilito dalla Suprema Corte, da ultimo nella pronuncia: cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 19687 del 26 aprile 2007, dep. il 21 maggio 2007).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 5/11/2021 n. 1359/2021 est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1374/2021 est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1520/2021 est. Gamba

Applicazione di pena su richiesta - confisca

Ai sensi degli artt. 240 c.p. e 12 comma 4 *ter* D. Lgs. 286/98 è sempre disposta la confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato anche in caso di patteggiamento, salvo che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale, provi i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene (cfr. Cass. Pen. sez. I n. 68 del 17/10/2013, Rv. 258394).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 4/12/2014 n. 562/2014 est. Rainieri

Art. 491 c.p.p.

Questioni preliminari - divieto di un secondo giudizio – sentenza non ancora passata in giudicato

In tema di litispendenza, qualora siano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p.

per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Cass. pen. n. 17252/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1394/2022 est. Romano

Deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento anche nell'ipotesi in cui la precedente condanna per gli stessi fatti non sia ancora passata in giudicato ("Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del *ne bis in idem*, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione dei giudici della stessa sede giudiziaria" (Cass. pen. SS.UU. 28/6-28/9/2005 n. 34655; conforme Cass. pen. Sez. 1 n. 17789/08).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 8/11/2021 n. 1365/2021 est. Russo.
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1370/2021 est. Russo.

Questioni preliminari - costituzione di parte civile - sostituto processuale

La costituzione di parte civile può avvenire in udienza anche ad opera di un sostituto processuale del procuratore speciale nominato sia quando la persona offesa sia personalmente presente in udienza sia quando la procura speciale preveda la facoltà del procuratore speciale di farsi sostituire in udienza (cfr. Cass. pen. SS.UU. sentenza n. 12213 del 21 dicembre 2017).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Questioni preliminari - delitto comune dello straniero all'estero - procedibilità

Ai fini del positivo accertamento dell'assenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p. è necessario che emergano elementi per ritenere che il reato sia stato commesso all'estero (nella specie, è stata esclusa la necessità della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p. in relazione alla contraffazione di una patente estera perché l'imputato è stato trovato in possesso del documento nel territorio italiano ove risultava aver commesso reati già da tempo).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 22/11/2019 n. 1377/2019 est. Serra

Art. 521 c.p.p.

Correlazione tra imputazione e sentenza - modifica della qualificazione giuridica del fatto - ammissibilità - requisiti

La diversa qualificazione giuridica non determina alcuna violazione dell'articolo 521 C.p.p. posto che l'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione di tale norma neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'articolo 111 comma 2 Cost. e dell'articolo 6 della c.e.d.u. come interpretato dalla corte europea qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori nel giudizio secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile o comunque l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (cfr. Cass. pen. sez. V n. 1697 del 25 settembre 2013).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 11/1/2022 n. 11/2022 est. Indellicati

Art. 529 c.p.p.

Questioni preliminari - divieto di un secondo giudizio – sentenza non ancora passata in giudicato

In tema di litispendenza, qualora siano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Cass. pen. n. 17252/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1394/2022 est. Romano

Deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento anche nell'ipotesi in cui la precedente condanna per gli stessi fatti non sia ancora passata in giudicato ("Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del *ne bis in idem*, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione dei giudici della stessa sede giudiziaria". Cass. pen. SS.UU. 28/6-28/9/2005 n. 34655; conforme Cass. pen. Sez. 1 n. 17789/08).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 8/11/2021 n. 1365/2021 est. Russo.
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1370/2021 est. Russo.

Art. 531 c.p.p.

Sentenza - declaratoria di estinzione del reato - formula terminativa

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persone non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto (cfr. Cass. pen. SS.UU. n. 49783/2009).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 6/12/2021 n. 1540/2021 est. Romano

La pronuncia estintiva del reato per esito positivo della messa alla prova e quindi per causa diversa da quella della morte dell'imputato, che è l'unica a comportare anche l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria, ex art. 224 comma 3 D. Lgs. n. 285/92 deve disporsi la trasmissione della sentenza, una volta venuta irrevocabile, al prefetto della provincia di Imperia per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessorie della sospensione della patente di guida (cfr. Cass. pen. sez. IV sentenza 23 giugno 2016 n. 29639).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 7/12/2021 n. 1544/2021 est. Bossi

Art. 533 c.p.p.

Sentenza - condanna - colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio

La colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio significa che il reato deve essere attribuibile all'imputato con un alto grado di credibilità razionale: ciò significa che le ipotesi alternative pur astrattamente formulabili devono risultare prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranei all'ordine naturale delle cose e del normale razionalità umana.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 14/1/2022 n. 35/2022 est. Gamba

cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 23/11/2021 n. 1462/2021 est. Gamba

Sentenza - condanna - espulsione

Sussistono i presupposti per sostituire la pena detentiva con la sanzione sostitutiva dell'espulsione ai sensi dell'art. 16 comma 1 D. Lgs n. 286/1998, qualora l'imputato sia compitamente identificato a mezzo di rilievi fotodattiloscopici, sia privo di titolo legittimante il soggiorno sul territorio nazionale, la pena sia contenuta nei limiti di due anni di reclusione e non sussistono i presupposti per la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 12/11/2021 n. 1401/2021 est. Billeri

Art. 535 c.p.p.

Sentenza - condanna - spese

In caso di patteggiamento, in base al combinato disposto degli artt. 445 comma 1 e 535 c.p.p., devono porsi a carico dell'imputato solo le spese che non possono essere ricondotte alle spese del procedimento ex articolo 445 c.p.p. (tra le spese a carico dell'imputato devono essere incluse quelle relative alla custodia dei beni sequestrati, come stabilito dalla Suprema Corte, da ultimo nella pronuncia: cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 19687 del 26 aprile 2007, dep. il 21 maggio 2007).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 3/12/2021 n. 1520/2021 est. Gamba

Art. 537 c.p.p.

Falsità di un documento - declaratoria - obbligo

Nel caso di declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato la statuizione di falsità documentale di cui all'art. 537 c.p.p. richiede che l'accertamento del fatto e la colpevolezza dell'imputato siano adeguatamente motivati: cfr. Cassazione n. 5789 del 18 dicembre 2007 nonché n. 7908/2015 e n. 15767/2020 (nella specie non è stata dichiarata la falsità di un decreto ministeriale di cui in seguito alla definizione del processo con messa alla prova non era stata provata la contraffazione).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/1/2022 n. 23/2022 est. Romano

Art. 538 c.p.p.

Condanna per la responsabilità civile - prova del danno

L'ente costituito parte civile che avanzi una pretesa risarcitoria deve provare che la condotta delittuosa, offendendo l'interesse perseguito dal sodalizio e inserito nello Statuto quale ragione istituzionale della sua esistenza e della sua azione, costituisce lesione di un diritto soggettivo inerente alla sua personalità o all'identità dell'ente: cfr. Cass. pen. SS.UU. sentenza n. 543 del 24 aprile 2014; Cass. pen. Sez. III sentenza n. 10164 del 3 ottobre 2017 (nella specie è stata ritenuta provata la violazione del diritto soggettivo dell'ente che ha prodotto il suo statuto ma non di quello degli enti che non lo hanno prodotto).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Art. 539 c.p.p.

Condanna per la responsabilità civile - provvisoria

In assenza di proposte risarcitorie dell'imputato e in presenza di una richiesta della parte civile va concessa a quest'ultima una provvisoria nei limiti in cui sia già raggiunta la prova del danno.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 17/2/2022 n. 268/2022 est. Minieri

Art 649 c.p.p.

Divieto di un secondo giudizio – presupposti

In ordine ai presupposti per l'applicabilità del principio del *ne bis in idem*, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (così Cass. Pen. n. 12175 del 3/11/2016 – dep. 14/3/2017)

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1394/2022 est. Romano

La pendenza di processo per il medesimo fatto davanti all'autorità giudiziaria straniera, o addirittura la condanna dell'imputato all'estero, non precludono il giudizio davanti all'autorità giudiziaria italiana, posto che nel nostro ordinamento non vige un principio di *ne bis in idem* internazionale (*ex multis*, Cass. pen. n. 40553/2013 e n. 24795/2018).

G.i.p. del Tribunale di Imperia, sentenza 26/5/2021 n. 189/2021 est. Bonsignorio

Divieto di un secondo giudizio – esercizio dell'azione penale

In tema di litispendenza, qualora siano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 c.p. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (Cass. pen. n. 17252/2020).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 11/11/2021 n. 1394/2022 est. Romano

Deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento anche nell'ipotesi in cui la precedente condanna per gli stessi fatti non sia ancora passata in giudicato ("Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del *ne bis in idem*, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione dei giudici della stessa sede giudiziaria" (Cass. pen. SS.UU. 28/6-28/9/2005 n. 34655; conforme Cass. pen. Sez. 1 n. 17789/08).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 8/11/2021 n. 1365/2021 est. Russo.
cfr. Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 9/11/2021 n. 1370/2021 est. Russo.

Art. 666 c.p.p.

Esecuzione - procedimento - richiesta - ammissibilità

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, c.p.p., una nuova pronuncia sul medesimo *petitum* finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione (*ex multis*, Cass. pen. Sez. 3, sent. n. 50005 del 1 luglio 2014, Rv. 261394).

Tribunale collegiale di Imperia, sentenza 19/10/2021 est. Billeri

Quando successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato: cfr. Cass. SS.UU. n. 42858 del 14 ottobre 2014, Rv. 260697 (nella specie, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la sentenza di condanna non era ancora irrevocabile al momento della sentenza n. 40 del 13/3/2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1 d.p.r. 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima e vitale della reclusione nelle misure di otto anni anziché di sei anni).

Tribunale monocratico di Imperia, ordinanza 10/7/2019 est. Serra

Art. 671 c.p.p.

Esecuzione - continuazione - reato più grave

In tema di reato continuato il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio e altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave può fare riferimento al criterio della pena rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli articoli 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (cfr. Cass. pen. n. 29404/2018).

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 13/1/2022 n. 24/2022 est. Romano

Esecuzione - continuazione - produzione delle sentenze irrevocabili

L'imputato che richiede nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrre la copia non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'articolo 186 disp. att. c.p.p., dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione.

Tribunale monocratico di Imperia, sentenza 10/12/2021 n. 1572/2021 est. Bossi